



Deliberazione n. 59/2017/RQ

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nell'adunanza del 25 maggio 2017

composta dai magistrati:

Pres. Maurizio MIRABELLA – Presidente - Relatore

Cons. Pasquale PRINCIPATO – Componente

Cons. Mario GUARANY – Componente

Primo ref. Valeria FRANCHI – Componente

Primo ref. Marco DI MARCO – Componente

Primo ref. Fabrizio CERIONI – Componente

**RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE ADOTTATE E SULLE
TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI RELATIVE ALLE LEGGI
REGIONALI PUBBLICATE NELL'ANNO 2015 EX ART. 1, COMMA 2, D.L. N. 174/2012**

VISTI gli articoli 81, 97 e 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;



VISTO il decreto legge 174/2012, convertito in legge 213/2012, in particolare l'art. 1, comma 2, così come modificato dall'art. 33, comma 2, lett. a), n. 1), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTA la deliberazione n. 10/SEZAUT/2013/INPR del 20 marzo 2013 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le prime linee di orientamento per le relazioni sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali;

VISTA la deliberazione n. 16/2017/INPR del 17 febbraio 2017 di questa Sezione, con la quale è stato approvato il programma delle attività per l'anno 2017;

VISTA la nota prot. n. 1982 dell'11 maggio 2017, con la quale è stato trasmesso al Presidente della Giunta regionale Marche e al Presidente del Consiglio Assemblea legislativa delle Marche lo schema di relazione contenente le risultanze del controllo sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali pubblicate nell'anno 2016 ed è stata fissata nella data odierna l'adunanza pubblica per l'esame collegiale del referto;

VISTA la nota acquisita a prot. n. 2178 del 24 maggio 2017 della Regione Marche, con la quale è stato fornito riscontro al suddetto schema di relazione;

INTERVENUTI per la Regione Marche: Moroni, segretario generale del Consiglio regionale, Russi, direttore area processi normativi e di controllo, Menne, dirigente PF legislativo e valutazione delle politiche, Costanzi, vice segretario generale della Giunta regionale, De Berardinis, dirigente del servizio avvocatura regionale e attività normative, Moretti, dirigente PF ragioneria e contabilità;

UDITO il relatore Presidente Maurizio Mirabella;

APPROVA

l'allegata "Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nell'anno 2016 dalla Regione Marche", riportandosi alle conclusioni ivi contenute;



DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Presidente della Giunta regionale Marche, al Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa della Regione Marche, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Così deliberato ad Ancona, nella camera di consiglio del 25 maggio 2017.



Il Presidente estensore

Maurizio MIRABELLA

Depositata in Segreteria in data **8 GIU. 2017**

Il direttore della Segreteria

Dr. Carlo SERRA

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N.65322840 del 08/06/2017





CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

**REGIONE MARCHE – RELAZIONE
SULLA TIPOLOGIA DELLE
COPERTURE E SULLE TECNICHE DI
QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI
RELATIVE ALLE LEGGI PUBBLICATE
NELL'ANNO 2016**

Art. 1, comma 2, D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012






I LA LEGISLAZIONE REGIONALE NELL'ANNO 2016 – CONSIDERAZIONI GENERALI

Nel corso dell'anno 2016, sono state pubblicate complessivamente trentotto leggi della Regione Marche.


L'elenco completo delle stesse, con l'indicazione delle date di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale e dei soggetti che hanno presentato le relative proposte, è contenuto nell'allegato 1 alla presente relazione, mentre, una sintesi delle modalità di copertura individuate dalle leggi esaminate e degli oneri finanziari dalle stesse previsti è contenuta, rispettivamente, negli allegati 2 e 3.

Per l'analisi delle leggi e dei relativi atti preparatori, la Sezione si è avvalsa della documentazione disponibile sul sito delle norme della Regione Marche.¹

L'esame delle singole leggi è preceduto da una breve esposizione delle pronunce della Corte costituzionale emesse nell'esercizio 2016 in materie di interesse regionale e dei ricorsi presentati dal Presidente del Consiglio dei ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale di leggi della medesima regione, pubblicate nel 2016.



¹ <http://www.norme.marche.it>.



2 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE


Nella presente sezione del referto ci si sofferma sulle pronunce della Corte costituzionale emesse nell'esercizio 2016 in materie di interesse regionale attinenti ai settori: bilancio, contabilità pubblica, equilibri di finanza pubblica e coordinamento della stessa (sentt. nn. 10, 38, 107, 183, 184 e 279).

Con sentenza n. 10/2016, la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3, 97, 117 e 119 Cost., l'art. 1, c. 1, della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 1 (legge finanziaria per l'anno 2014), l'art. 2, cc. 1 e 2, e 3 della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 2 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016) e l'art. 1 della legge della Regione Piemonte 1° dicembre 2014, n. 19 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie), nella parte in cui non consentono di attribuire adeguate risorse per l'esercizio delle funzioni conferite alle Province dalla legge regionale n. 34 del 1998 e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano. Gli stanziamenti contenuti nella specifica posta di bilancio, a fronte di un'originaria continuità dalla data di conferimento delle funzioni all'esercizio 2011, vengono drasticamente ridotti negli ultimi tre esercizi.

Come sottolineato dalla Consulta, "l'entità della riduzione delle risorse necessarie per le funzioni conferite alle Province piemontesi si riverbera sull'autonomia finanziaria di queste ultime, nella misura in cui non consente di finanziarie adeguatamente le funzioni stesse. La lesione di tale autonomia finanziaria si riflette anche sul buon andamento dell'azione amministrativa."

Nell'affermare la sindacabilità, nel giudizio di legittimità costituzionale, delle scelte di bilancio riduttive degli stanziamenti complessivi per l'esercizio di funzioni conferite ad enti territoriali, la Corte ha, inoltre, attestato che, nella materia finanziaria, "non esiste un limite assoluto alla cognizione del giudice di costituzionalità delle leggi. Tale sindacato rientra nella tavola complessiva dei valori costituzionali, la cui commisurazione reciproca e la cui ragionevole valutazione sono rimesse al giudice costituzionale. Ne deriva che la legge di approvazione del bilancio o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa non possono costituire una zona franca sfuggente al sindacato di legittimità costituzionale, dal momento che non vi può essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa esser ritenuta esente dalla inviolabile garanzia del giudizio di costituzionalità."

Con sentenza n. 38/2016, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, c. 3, Cost., l'art. 1, c. 1, lett. c), della legge della Regione Puglia 5 dicembre 2014, n. 48, che - aggiungendo all'art. 24 della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 al c. 1-bis - prevede che: "Gli enti gestori che non versano in stato di dissesto finanziario possono, in deroga



alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, destinare una quota dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà, al fine di rispettare il vincolo del pareggio di bilancio”.

Secondo il giudice delle leggi, la norma regionale impugnata contrasta con il principio fondamentale nella materia del “coordinamento della finanza pubblica” di cui all'art. 3, c. 1, lett. a), del d.l. n. 47/2014, che impone la destinazione esclusiva dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente. La Corte ha puntualizzato che, sotto il profilo delle regole di finanza e contabilità pubblica, la citata previsione statale non è altro che espressione del generale principio secondo cui le dismissioni patrimoniali non possono essere impiegate per spese di natura corrente, fra le quali ricade anche il pagamento di oneri tributari.

Con sentenza n. 107/2016, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Molise 22 dicembre 2014, n. 25, impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri con riferimento agli artt. 81, c. 3, e 117, c. 3, Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 15 del d.lgs. n. 76 del 2000), nella parte in cui prevede che il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2013, emerso a seguito della procedura di revisione dei residui, sia riassorbito nel decennio successivo con importi annui costanti.

In tale occasione, la Consulta ha attestato che: “Lo Stato è direttamente responsabile del rispetto delle regole di convergenza e di stabilità dei conti pubblici e che, ai fini del concorso degli enti territoriali al rispetto degli obblighi comunitari ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, deve vigilare affinché il disavanzo di ciascun ente territoriale non superi determinati limiti fissati dalle leggi finanziarie e di stabilità. Nel suo compito di custode della finanza pubblica allargata lo Stato deve tenere comportamenti imparziali e coerenti per evitare che eventuali patologie nella legislazione e nella gestione dei bilanci da parte delle autonomie territoriali possano riverberarsi in senso negativo sugli equilibri complessivi della finanza pubblica. Varie recenti disposizioni - pur nella complessiva eccentricità rispetto alle regole del pareggio di bilancio - denotano l'esigenza dello Stato di fronteggiare un problema non circoscritto alla sola Regione Molise. L'indirizzo della subentrata legislazione statale, in relazione alla quale risulta congruente la disposizione impugnata, prende in sostanza le mosse dal presupposto che in una fase di complesse operazioni di riaccertamento dei residui finalizzate a far emergere la reale situazione finanziaria delle Regioni, i disavanzi emersi non possano essere riassorbiti in un solo ciclo di bilancio ma richiedano inevitabilmente misure di più ampio respiro temporale.”.



Con sentenza n. 183/2016, la Corte costituzionale ha, tra l'altro, dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, c. 3, Cost., l'art. 27 della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5, che contemplava un contributo per i Comuni che avessero assunto in ruolo i lavoratori impiegati in attività socialmente utili, nonché in lavori di pubblica utilità, in quanto il bilancio di previsione per l'anno 2016 prevedeva una somma insufficiente, mentre per il 2017 non era previsto alcuno stanziamento, cosicché la posta risultava scoperta, mancando la copertura finanziaria del provvedimento.

La Consulta ha, invece, ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 81, c. 3, Cost., dell'art. 29, c. 1, della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5, che autorizza la Giunta regionale a sottoscrivere quote consortili della Società Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano s.c. a r.l. per un limite di spesa espressamente stabilito per gli esercizi finanziari 2015- 2017. La norma, nel consentire la sottoscrizione di tali quote fino a un "limite massimo", deve essere interpretata nel senso di autorizzare tale spesa entro il massimo della copertura fornita, dovendo escludersi, viceversa, che essa comporti l'autorizzazione di un indebitamento.

Con sentenza n. 184/2016, la Corte costituzionale ha, tra l'altro, ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, c. 1, della l. reg. Toscana n. 1/2015, in relazione all'allegato 4/1, paragrafo 9.2, del d.lgs. n. 118 del 2011, nella parte in cui non prevede che comunque la Giunta regionale presenti la proposta di legge di bilancio non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di bilancio dello Stato, affermando che: "Lo scostamento rispetto alla disciplina statale non è soltanto formale e la norma interposta, per effetto delle strette interrelazioni tra i principi costituzionali coinvolti, è servente al coordinamento della finanza pubblica, dal momento che la sincronia delle procedure di bilancio è collegata alla programmazione finanziaria statale e alla redazione della manovra di stabilità, operazioni che presuppongono da parte dello Stato la previa conoscenza di tutti i fattori che incidono sugli equilibri complessivi e sul rispetto dei vincoli nazionali ed europei."

La Consulta ha, inoltre, dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 23 della citata l. reg. Toscana n. 1/2015, in riferimento agli artt. 81, 97 e 117, secondo comma, lettera e), Cost. ed in relazione al principio contabile di cui all'allegato 4/2, paragrafo 9.2, del d.lgs. n. 118 del 2011. La disposizione impugnata stabiliva che, nei casi di assegnazioni comunitarie e statali con vincolo di destinazione, la Regione potesse stanziare somme eccedenti quelle assegnate e, qualora avesse impegnato in un esercizio spese eccedenti le risorse ad essa assegnate dallo Stato con vincolo di destinazione, avesse facoltà di compensare tali maggiori spese con minori stanziamenti per lo stesso scopo nei due esercizi




immediatamente successivi. Il giudice delle leggi ha sottolineato che: “Il confronto tra la disposizione impugnata e la norma interposta (il paragrafo 9.2 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011) evidenzia l'illegittimità della norma regionale, consistente nella creazione di un meccanismo contabile elusivo del vincolo di destinazione. Il vincolo di destinazione nella materia finanziaria e contabile comporta che il fondo possa essere impiegato solo per la realizzazione dello scopo per cui è stato stanziato. Occorre a tal fine considerare che nella contabilità pubblica la regola relazionale tra entrate e spese è quella riconducibile al principio di unità del bilancio specificativo dell'art. 81 Cost., secondo cui tutte le entrate correnti, a prescindere dalla loro origine, concorrono alla copertura di tutte le spese correnti, con conseguente divieto di prevedere una specifica correlazione tra singola entrata e singola uscita. In tale contesto, il vincolo di destinazione si pone quale deroga al principio generale per garantire la finalizzazione di determinate risorse, come quelle erogate a titolo di sovvenzioni, contributi o finanziamenti, alla realizzazione dello scopo pubblico per il quale sono state stanziato. Pertanto, il carattere finalistico della deroga non consente interpretazioni o distinzioni di sorta all'interno della contabilità regionale, poiché la natura esclusiva del vincolo di destinazione delle risorse e la sua precipua funzionalizzazione alla realizzazione di un programma costituisce scelta finanziaria di fondo della norma interposta statale. L'ente pubblico deve ottemperare ai vincoli di destinazione per finanziare gli obiettivi, cui sono dirette le entrate vincolate eventualmente rifluite nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente.”.

Con sentenza n. 275/2016, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 38 Cost., dell'art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78, nella parte in cui prevede per gli interventi previsti dall'art. 5-bis della medesima legge e, in particolare, per lo svolgimento del servizio di trasporto degli studenti portatori di *handicap* o di situazioni di svantaggio, che la Giunta regionale garantisca un contributo del 50% della spesa necessaria e documentata dalle Province solo “nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa”.

La Corte ha osservato che il legislatore regionale si è assunto l'onere di concorrere, al fine di garantire l'attuazione del diritto all'istruzione del disabile consacrato nell'art. 38 Cost, alla relativa spesa, “ma una previsione che lasci incerta nell'an e nel quantum la misura della contribuzione, la rende aleatoria, traducendosi negativamente sulla possibilità di programmare il servizio e di garantirne l'effettività, in base alle esigenze presenti sul territorio.”.

Inoltre, la Corte non ha condiviso l'argomento, sostenuto dalla Regione, secondo cui, ove la disposizione impugnata non contenga il limite delle somme iscritte in bilancio, violerebbe l'art. 81 Cost. per carenza di copertura finanziaria, ritenendo che: “La pretesa violazione dell'art. 81 Cost. è



frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio del bilancio, sia con riguardo alla Regione che alla Provincia cofinanziatrice. È la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione.”.

Inoltre la Consulta ha ribadito che: “Nella materia finanziaria non esiste «un limite assoluto alla cognizione del giudice di costituzionalità delle leggi». Al contrario, ritenere che il sindacato sulla materia sia riconosciuto in Costituzione «non può avere altro significato che affermare che esso rientra nella tavola complessiva dei valori costituzionali», cosicché «non si può ipotizzare che la legge di approvazione del bilancio o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa costituiscano una zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalità, dal momento che non vi può essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa essere ritenuta esente dalla inviolabile garanzia rappresentata dal giudizio di legittimità costituzionale» (sentenza n. 260 del 1990).”.

Con sentenza n. 279/2016, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Molise 4 maggio 2016, n. 6 (Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2016 - Bilancio pluriennale 2016-2018), in riferimento all'art. 117, c. 2, lettera e), della Costituzione, in relazione al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché in riferimento all'art. 81, c. 3, Cost.

In considerazione della inscindibile connessione esistente tra la norma impugnata e la struttura dei bilanci, annuale e pluriennale, la Corte ha ritenuto che l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 debba estendersi, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), alla legge reg. Molise n. 6 del 2016 nelle parti in cui: a) è autorizzata la spendita dell'avanzo di amministrazione presunto di cui all'art. 9; b) non sono state sterilizzate le anticipazioni di tesoreria di cui agli artt. 2 e 3 del d.l. n. 35 del 2013; c) non è stata prevista la copertura delle rate in quota capitale ed interessi delle anticipazioni stesse.

La Corte ha ritenuto fondata la questione che attribuisce all'impugnato art. 9 l'arbitraria applicazione, con conseguente illegittima autorizzazione alla correlata spesa, dell'avanzo di amministrazione presunto, in quanto né la disposizione in esame né la nota integrativa e neppure gli allegati al bilancio individuano i vincoli normativi in grado di collegare dette risorse alla correlata parte della spesa.

In tale occasione, la Consulta ha ricordato “come il rispetto del vincolo debba essere rigorosamente circoscritto alla corrispondenza tra risorsa assegnata e finalità di impiego, mentre non è possibile ipotizzare, come sembra intendere il legislatore regionale, una sommatoria indifferenziata delle pretese risorse vincolate destinata, in modo indistinto e non ripartito, ad obiettivi che – quando anche



derivassero da vincoli di legge – non troverebbero esatta corrispondenza quantitativa e qualitativa nelle componenti analitiche dell'avanzo presunto.”.

Il giudice delle leggi ha ritenuto in contrasto con i parametri invocati dal ricorrente anche l'iscrizione in parte entrata del «Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2015», di cui alla lettera c) dell'impugnato art. 9 della l. reg. Molise n. 6/2016.

La Consulta ha ricordato, richiamando il generale principio di cautela che, in materia finanziaria e contabile, serve a prevenire lesioni all'equilibrio del bilancio, che il «Fondo crediti di dubbia esigibilità» ha la “funzione di precludere l'impiego di risorse di incerta acquisizione. In sostanza esso è un fondo rettificativo, in diminuzione di una posta di entrata, finalizzato a correggere il valore nominale dei crediti dell'ente in relazione alla parte di essi che si prevede di non incassare in corso di esercizio. Per questo motivo, in parte entrata si iscrive il credito al valore nominale (punto 3.3 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011), mentre tra le passività si inserisce l'importo di prevedibile svalutazione (art. 46 «Fondo crediti di dubbia esigibilità», del d.lgs. n. 118 del 2011 e punto 3.3 dell'allegato 4/2 del medesimo decreto), il quale viene accantonato proprio al fine di evitare un risultato di amministrazione negativo a seguito delle eventuali minusvalenze derivanti dalla riscossione dei crediti soltanto parziale.”.


Inoltre, la Corte ha ritenuto fondata la censura rivolta, in riferimento all'art. 81, c. 3, Cost., alla mancata contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità previste dagli artt. 2 e 3 del d.l. n. 35 del 2013 ed effettivamente percepite negli esercizi 2013 e 2014, nonché quella afferente alla mancata copertura nel triennio della quota interessi e della quota capitale da restituire con riguardo alle suddette anticipazioni.




3 RICORSI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DI LEGGI REGIONALI PUBBLICATE NEL 2016

Dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie², non risultano ricorsi presentati dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale di leggi della Regione Marche pubblicate nell'anno 2016.

² <http://www.affariregionali.it>.





4 LE SINGOLE LEGGI

4.1 Legge statutaria 27 giugno 2016, n. 5 “Modifiche alla Legge Statutaria 8 marzo 2005, n. 1 “Statuto della Regione Marche” (B.U. 07 luglio 2016. Edizione speciale n. 2)

La proposta di legge è di iniziativa consiliare (Pdls n. 7/2015).

Il procedimento di formazione delle leggi regionali statutarie è regolato dall'art. 123, c. 2, Cost., il quale prevede che lo statuto regionale venga approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.

Pertanto, il provvedimento legislativo in esame ha richiesto l'approvazione di due deliberazioni legislative statutarie approvate dall'Assemblea legislativa a maggioranza assoluta: la prima adottata nella seduta del 6.10.2015, n. 7 e la seconda, approvata nella seduta del 15.03.2016, n. 23 conforme a quella del 6.10.2015.

L'art. 2 della suddetta legge, che modifica i commi 1 e 3 dell'articolo 13 dello Statuto, reintroduce la figura dei consiglieri Segretari in seno all'Ufficio di presidenza del Consiglio - i cui componenti passano da tre a cinque (presidente, due vicepresidenti e due consiglieri Segretari) - nonché quella (art. 1) dei consiglieri segretari anche in seno all'Ufficio di presidenza provvisorio, disciplinato dall'articolo 12 dello Statuto.³

La relazione sulla proposta di legge attesta che: “Gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dall'elezione dei Consiglieri segretari, saranno attentamente valutati ed ammortizzati in occasione dell'eventuale modifica delle leggi regionali che disciplinano i singoli istituti, fermo restando che prima di tali modifiche nessun onere aggiuntivo potrà prodursi a carico della Regione”.

Al riguardo, si ricorda che la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 1435/2014 stabilisce che, nel caso di proposte di legge di iniziativa consiliare che non comportino nuovi o maggiori oneri finanziari, il proponente debba indicare gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza della spesa.

³ La seconda modifica apportata dalla scrutinata legge, riguarda la previsione, in seno all'articolo 13 dello Statuto, della possibilità di revoca di un componente dell'Ufficio di presidenza, in presenza di “gravi motivi”, motivi cioè in grado di incidere fortemente sul corretto funzionamento dell'organismo istituzionale (art. 2, c. 6).

La stessa possibilità di revoca è prevista dalla legge in esame (art. 3) nei confronti dei Presidenti e dei Vicepresidenti delle Commissioni permanenti.

L'articolo 4, rubricato “Disposizioni transitorie e finali”, dispone di procedere alla elezione dei Consiglieri segretari entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge statutaria in esame, e che i nuovi eletti dureranno in carica per il periodo intercorrente la loro elezione e la scadenza dei primi trenta mesi del mandato dell'Ufficio di presidenza.



In fase istruttoria⁴, la Regione ha osservato che: “Si tratta di una legge statutaria i cui eventuali oneri aggiuntivi dipendono dalla legge regionale che fissa i compensi dei componenti dell'Ufficio di Presidenza. Nel caso di specie, ai consiglieri segretari non è stato attribuito alcun compenso ulteriore rispetto a quello percepito in qualità di consigliere regionale”.

4.2 Legge regionale 25 gennaio 2016, n. 1 “Disposizioni urgenti in materia sanitaria e modifica alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 32” (B.U. 04 febbraio 2016, n. 14)

La proposta di legge è di iniziativa consiliare (Pdl n. 27/2016).

La legge si compone di un unico articolo che dispone la sostituzione dell'art. 1, c. 7. della l. reg. 28 dicembre 2015, n.32 con una norma che dispone la decorrenza delle disposizioni del predetto articolo dal 1° gennaio 2017.

La relazione alla proposta non contiene valutazioni sull'eventuale impatto finanziario della legge in esame, ma attesta che, considerato il riordino dell'organizzazione dell'Azienda sanitaria unica regionale introdotto dall'art. 1 della citata legge n. 32/2015, la legge è volta a “consentire il necessario confronto con le organizzazioni sindacali e con tutti i soggetti interessati.”


In fase istruttoria⁵, la Regione ha osservato che: “La legge prevede la proroga di un termine finanziariamente neutro, come si desume dalla relazione illustrativa e dal contenuto della disposizione. Peraltro, tale legge è stata abrogata dall'articolo 10 della legge regionale n. 8/2017”.

4.3 Legge regionale 29 febbraio 2016, n. 2 “Modifica alla legge regionale 13 novembre 2001, n. 27 "Interventi per il coordinamento dei tempi delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale” (B.U. 10 marzo 2016, n. 30)

La proposta di legge è di iniziativa consiliare (Pdl n. 17/2015).

⁴ Le osservazioni della Regione sono contenute nella nota acquisita a nostro protocollo n. 2178 del 24 maggio 2017.

⁵ V. nota 4.



L'articolo 1 dispone l'inserimento dell'art. 5.1 nella l. reg. 13 novembre 2001, n. 27. La nuova disposizione prevede l'istituzione, presso la Giunta regionale, del Registro delle banche dei tempi e del Coordinamento permanente delle associazioni banche dei tempi.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che: "Dalle disposizioni di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente".

Nella relazione alla proposta di legge, non sono presenti gli elementi dimostrativi dell'invarianza della spesa richiesti dall'art. 17, c. 6-bis, della l. n. 196/2009, per il quale, relativamente alle disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta "i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione".

Inoltre, detti contenuti della relazione tecnica sono richiamati, a livello di normativa regionale, dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea n. 1435 del 9.9.2014, che, riguardo alle proposte di legge ad iniziativa consiliare, attribuisce al proponente il compito della dimostrazione dell'assenza di oneri finanziari nell'ambito della relazione illustrativa.

In sede istruttoria⁶, la Regione ha osservato che l'originaria proposta di legge è stata modificata in fase di approvazione da parte dell'Assemblea legislativa, proprio per garantirne la neutralità finanziaria.

4.4 Legge regionale 09 marzo 2016, n. 3 "Modifica alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche" - Disposizioni in materia di referendum" (B.U. 10 marzo 2016, n. 30)

La proposta di legge è di iniziativa della Giunta regionale (Pdl n. 35/2016).

Dalla relazione illustrativa della proposta, si desume che la legge è finalizzata a dare attuazione alla normativa statale in materia di fusione di Comuni per incorporazione. Infatti, l'articolo 1, c. 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, ha previsto la possibilità per i Comuni di promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo ed ha stabilito che le popolazioni interessate siano sentite,

⁶ V. nota 4.



ai fini dell'articolo 133 della Costituzione, mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta di incorporazione alla Regione e che, con legge regionale, siano definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione.

Il testo della proposta si compone di due soli articoli.

L'articolo 1, disponendo la sostituzione dell'art. 8 bis della l. reg. n. 10/1995, individua i soggetti che possono esercitare il diritto di voto nel referendum consultivo comunale, demanda ai Comuni interessati l'indizione del referendum, prevede la validità del referendum indipendentemente dal numero dei votanti e l'approvazione della proposta sottoposta a referendum se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi e demanda al dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di enti locali la predisposizione del modello della scheda di votazione, nonché degli atti relativi allo scrutinio e alla proclamazione del risultato. Inoltre, il nuovo art. 8 bis regola la fase conclusiva della procedura di fusione per incorporazione, disponendo che i Comuni interessati alla procedura di fusione per incorporazione trasmettano alla Giunta regionale la relativa richiesta entro trenta giorni dall'effettuazione del referendum e che la Giunta, verificata la regolarità della richiesta entro venti giorni dal ricevimento della stessa, presenti la relativa proposta di legge all'Assemblea legislativa regionale entro trenta giorni dal completamento della verifica.

L'articolo 2 della proposta di legge reca la dichiarazione d'urgenza della legge.

Quanto all'eventuale impatto finanziario, la relazione sulla proposta attesta che: "Gli articoli che compongono questa proposta di legge regionale non hanno rilevanza finanziaria e non comportano, pertanto, oneri aggiuntivi diretti a carico del bilancio regionale". Alla proposta di legge, inoltre, è allegata l'attestazione di assenza di oneri a firma del Capo di Gabinetto del Presidente e del Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie.

Il testo della deliberazione legislativa, oltre a mantenere le disposizioni dei due articoli sopra citati⁷, reca due ulteriori articoli: il nuovo articolo 2, recante una disposizione transitoria⁸, e l'articolo 3, rubricato "Iniziativa connesse alla campagna referendaria 2016". Quest'ultimo, al comma 2, quantifica in euro 40.000,00 le spese relative alle attività e alle iniziative connesse alla campagna informativa sul referendum abrogativo di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale

⁷ Anche se la "Dichiarazione d'urgenza" è contenuta nell'art. 4 del testo legislativo;

⁸ L'art. 2 della legge in esame prevede:

1. Al fine di consentire l'effettuazione di referendum consultivi comunali contestualmente al referendum abrogativo indetto per il 17 aprile 2016, i Comuni danno notizia dell'indizione del medesimo referendum consultivo con un manifesto da affiggere almeno trentacinque giorni prima della data stabilita per la votazione.



n. 7 del 22 settembre 2015⁹ e curate dal Consiglio regionale. La medesima norma, oltre alla quantificazione degli oneri, dispone, quanto alla copertura degli stessi, che si provveda “mediante riduzione per pari importo della disponibilità relativa all’anno 2016, della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali” Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” e corrispondente aumento della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 01 “Organi istituzionali” del bilancio di previsione 2016/2018.”.

Nel sito delle norme della Regione Marche¹⁰, è presente la scheda economico-finanziaria che pone gli oneri, per l’anno 2016, pari a 40.000,00 euro, qualificati “spesa corrente *una tantum*”, a carico della Missione 1-Programma 1 del Bilancio del Consiglio e della Missione 1 – Programma 07 (quest’ultimo Programma non è menzionato nel testo legislativo) ed individua, quale modalità di copertura, la riduzione dello stanziamento di cui alla “Missione 18 – Programma 01 – Capitolo 218011006”.

In fase di contraddittorio¹¹, la Regione ha osservato che il riferimento al Programma 7, riportato nella scheda, riguarda la classificazione del bilancio dell’Assemblea legislativa e pertanto non è riportato nell’articolo della legge.

Si rileva che, nella legge in esame, manca l’indicazione del capitolo che costituisce oggetto di riduzione per far fronte agli oneri derivanti dalla legge stessa, pur se tale indicazione è contenuta, come detto, nella scheda economico-finanziaria.

Al riguardo, si richiama, come in precedenti relazioni sulle leggi di spesa¹², il principio affermato dalla Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 30/1959 e 272/2011, per il quale “anche quando alle nuove o maggiori spese si possa far fronte con somme già iscritte in bilancio, sia perché rientranti in un capitolo che abbia sufficiente capienza sia perché fronteggiabili con lo “storno” di fondi risultanti dalle eccedenze degli stanziamenti previsti per altri capitoli, è comunque necessaria l’espressa menzione dei capitoli di bilancio ovvero delle variazioni compensative fra capitoli sui quali far gravare l’onere della spesa, fermo restando che non si possono incidere fondi già impegnati a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate”.

Si osserva, inoltre, che negli altri atti preparatori disponibili nel sito sopra indicato: non si riscontrano accurate verifiche in merito all’effettiva disponibilità dello stanziamento dal quale si attinge; manca l’indicazione delle ragioni che hanno determinato il *surplus* di risorse rispetto a quelle necessarie per le finalità cui erano originariamente destinate sulla base della legislazione vigente; non

⁹ Si tratta del referendum abrogativo dell’art. 6, c. 17, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, come sostituito dall’art. 35, c. 1, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83.

¹⁰<http://www.norme.marche.it>.

¹¹ V. nota 4.

¹² V. da ultimo la relazione allegata alla Deliberazione n. 80/2016/RQ sulla copertura delle leggi regionali di spesa pubblicate nel 2015.



si fa menzione dei criteri e dei metodi utilizzati per la quantificazione delle nuove esigenze di spesa, come richiesto dall'art. 17, c. 3 della l. n. 196/2009.


4.5 Legge regionale 10 marzo 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di riorganizzazione degli uffici assembleari. Modifiche alle leggi regionali 10 agosto 1988, n. 34, 15 ottobre 2001, n. 20, 30 giugno 2003, n. 14, 26 febbraio 2008, n. 3 e 28 dicembre 2010, n. 22” (B.U. 17 marzo 2016, n. 32 - Errata corrige in B.U. n. 36 del 24 marzo 2016 e n. 52 del 5 maggio 2016)

La proposta di legge è di iniziativa consiliare (Pdl n. 29/2016).

Come si desume dalla relazione alla proposta, il provvedimento normativo in esame ha per oggetto la modifica di precedenti leggi regionali allo scopo di riorganizzare gli uffici dell'Assemblea legislativa, a seguito del rinnovo dell'organo conseguente alle elezioni del 2015.

Dette modifiche hanno, come primo obiettivo, la ridefinizione del ruolo e delle funzioni proprie del vertice amministrativo che, sulla base del testo della l. reg. n. 14/2003, è configurato quale “Direttore generale”. Pertanto l'art. 1, della legge in esame prevede che, nella legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) le parole: “Direttore generale” siano sostituite dalle parole: “Segretario generale”. Nella relazione alla proposta si legge che “appare più consono alla natura e alle tradizioni organizzative delle Assemblee legislative (es. Camera dei deputati) prevedere al posto di un Direttore generale, un Segretario generale, sottolineando in tal modo la funzione di assistenza, consulenza e raccordo con l'organo collegiale e con le sue articolazioni interne, dotati del potere di indirizzo politico.”.

La legge prevede anche la riduzione di alcune delle sue funzioni, tra cui la più importante è la funzione di valutazione dei Dirigenti dei servizi e dei titolari di posizioni dirigenziali da esso dipendenti. Tale potere viene attribuito all'Ufficio di presidenza su proposta del Segretario generale, che si avvarrà del supporto di un organismo esterno, il Comitato di valutazione, composto da esperti in tecniche di valutazione (articolo 6).



Il testo della proposta reca, all'art. 8, la clausola di invarianza finanziaria¹³ e, nella relazione alla proposta, si attesta che “dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale essendo la stessa di natura regolamentare e essendo già previsto nel bilancio di previsione annuale e pluriennale 2016/2018 del Consiglio le risorse necessarie per l'erogazione dei compensi ai componenti del Comitato di valutazione (o dell'analogo Comitato previsto in Giunta ove di esso l'Ufficio di presidenza intenda avvalersi)”.

Tra le modifiche più rilevanti apportate al testo della proposta di legge si segnalano: l'inserimento di un nuovo articolo rubricato “Riordino dell'assetto organizzativo della dirigenza generale del Consiglio regionale”, che costituisce l'articolo 7 del testo definitivo della legge; l'eliminazione della clausola di invarianza finanziaria e l'inserimento delle “Disposizioni finanziarie”, contenute nell'art. 10 del testo definitivo della legge.

Quest'ultimo articolo dispone, al comma primo, che, per l'attuazione della legge in argomento, si provvede “con le risorse finanziarie già iscritte nella Missione I “Servizi istituzionali, generali e di gestione” del bilancio di previsione 2016/2018”.

Riguardo alla precedente disposizione, si rileva, anzitutto, la mancanza di quantificazione degli oneri, in violazione del principio generale della cd. “autosufficienza” e “contestualità” tra copertura e oneri (cfr. sentenze Corte cost. n. 331/1988, n. 26/1991, n. 446/1994 e n. 26/2013).

Inoltre, quanto alle modalità di copertura, tale disposizione non ricorre a quelle previste dall'art. 17, c. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196¹⁴, ma ad importi già stanziati in sede di bilancio di

¹³ L'art. 8 della proposta di legge dispone:

“1. Dall'attuazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste sulla base della legislazione vigente.”.

¹⁴ L'art. 17, cc. 1, 1.1 e 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, prevede:

1. In attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma. Nel caso si verificino nuove o maggiori spese rispetto alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter e 12-quater. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:


a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

a-bis) mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell'entrata, disponendone il versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la congruità della copertura è valutata anche in relazione all'effettiva riduzione della capacità di spesa dei Ministeri;

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.

1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, né quelle derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui




previsione con riguardo, quindi, ad altri programmi e attività. Sul punto la Corte costituzionale, con sentenza n. 115/2012, ha affermato che “ove la nuova spesa si ritenga sostenibile senza ricorrere alla individuazione di ulteriori risorse, per effetto di una più efficiente e sinergica utilizzazione delle somme allocate nella stessa partita di bilancio per promiscue finalità, la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile”.

Il comma 2 dello stesso articolo 10 prevede: “Ai fini dell’applicazione dell’articolo 7 sono apportate le seguenti variazioni compensative: riduzione di euro 68.000,00 per l’anno 2016 ed euro 90.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, degli stanziamenti iscritti nella Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - programma 10 “Risorse umane” e corrispondente aumento degli stanziamenti iscritti nella Missione 1 - programma 01 “Organi istituzionali” del bilancio di previsione 2016/2018 relativi al Fondo per le indennità di posizione e di risultato della dirigenza.”.

Nel sito delle norme della Regione Marche¹⁵, è presente la scheda economico-finanziaria che prevede gli oneri, per l’anno 2016, pari a 68.000,00 euro, e per gli anni 2017 e 2018, pari a 90.000,00 euro, qualificati “spesa corrente”, a carico della Missione 1-Programma 1 e individua, quale modalità di copertura, la “variazione compensativa”, per gli importi anzidetti, relativa agli stanziamenti iscritti nella “Missione 1 – Programma 10.

Si rileva che, nella legge in esame, manca l’indicazione dei capitoli che costituiscono oggetto di riduzione per far fronte agli oneri derivanti dalla legge stessa.

Al riguardo, si richiama, come in precedenti relazioni sulle leggi di spesa¹⁶, il principio affermato dalla Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 30/1959 e 272/2011, secondo il quale “anche quando alle nuove o maggiori spese si possa far fronte con somme già iscritte in bilancio, sia perché rientranti in un capitolo che abbia sufficiente capienza sia perché fronteggiabili con lo “storno” di fondi risultanti dalle eccedenze degli stanziamenti previsti per altri capitoli, è comunque necessaria l’espressa menzione dei capitoli di bilancio ovvero delle variazioni compensative fra capitoli sui quali far gravare l’onere della spesa, fermo restando che non si possono incidere fondi già impegnati a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate”.



all’articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.

1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

¹⁵ <http://www.norme.marche.it>.

¹⁶ V. da ultimo, la relazione allegata alla Deliberazione n. 80/2016/RQ sulla copertura delle leggi regionali di spesa pubblicate nel 2015.

Inoltre, negli atti preparatori, non si fa menzione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione delle nuove esigenze di spesa, come richiesto dall'art. 17, c. 3 della l. n. 196/2009.

Il comma 3 dello stesso articolo 10 autorizza, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, "le corrispondenti variazioni compensative negli stanziamenti dei programmi 10 e 01 della Missione 1 del bilancio di previsione 2016/2018".

Quanto alla modalità di copertura rappresentata dalle "variazioni compensative", si rinvia a quanto sopra osservato. Si rileva, altresì, l'omessa quantificazione degli oneri.

Infine, per gli anni successivi al 2018, il comma 5 del medesimo articolo prevede che le spese derivanti dall'applicazione di tale legge siano autorizzate con le rispettive leggi di bilancio.

Con riferimento al rinvio a successive leggi di bilancio per la copertura dei nuovi oneri di spesa introdotti dalla legge in esame, questa Sezione richiama il disposto dell'art. 38 del decreto legislativo 32 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, secondo il quale le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo devono quantificare l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicare l'onere a regime ovvero, solo nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.


Nel corso dell'istruttoria,¹⁷ la Regione ha osservato che: "Le disposizioni provvedono alla modifica formale degli stanziamenti nelle Missioni e Programmi del Bilancio di previsione conseguente all'applicazione delle norme e necessaria ai fini della gestione. Infatti le risorse, per le quali sono specificamente indicati gli importi, erano già state iscritte nel bilancio di previsione per le medesime finalità".

4.6 Legge regionale 18 marzo 2016, n. 5 "Modifica alla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 "Norme in materia di beni e attività culturali" (B.U. 31 marzo 2016, n. 39)

La proposta di legge è di iniziativa consiliare (Pdl n. 31/2016).

L'oggetto del provvedimento normativo in esame, che consta di due soli articoli, consiste nella modifica dell'art. 2 della l. reg. n. 4/2010, mediante la previsione di un regolamento generale della Giunta regionale finalizzato a tutelare, valorizzare e riconoscere gli ecomusei (art. 1).

¹⁷ V. sopra nota 4.



L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

La relazione alla proposta di legge si limita ad attestare che dalla legge “non derivano oneri finanziari a carico della Regione Marche”.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 17, c. 6-bis, della l. n. 196/2009, per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta “i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime”.

Detti contenuti della relazione tecnica sono, inoltre, richiamati, a livello di normativa regionale, dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea n. 1435 del 9.9.2014, che, per le proposte di legge di iniziativa consiliare, attribuisce al proponente il compito della dimostrazione dell'assenza di oneri finanziari nell'ambito della relazione illustrativa.

4.7 Legge regionale 25 marzo 2016, n. 6 “Modifica alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province” (B.U. 31 marzo 2016, n. 39)

La legge, ad iniziativa consiliare (Pdl n. 37/2016), ha ad oggetto la modifica alla l. reg. n. 13/2015, al fine di disporre la riallocazione presso le Province delle funzioni di vigilanza relative alla caccia e alla pesca nelle acque interne di cui all'allegato A della predetta legge.


L'articolo 1 della legge in esame, dopo aver disposto, al comma 1, tale riallocazione, prevede, al successivo comma 2, che, per l'attuazione del comma 1, trovino applicazione le disposizioni di cui al comma 770 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2016¹⁸).

Sotto il profilo finanziario, l'articolo 2¹⁹, al comma 1, quantifica gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della legge in euro 1.435.353,61, per l'anno 2016, e in euro 1.865.959,69, per ciascuno

¹⁸ Articolo 1, legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 770:

“All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora le leggi regionali riallochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale presso le città metropolitane e le province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale riallocato».”.

¹⁹ Nel testo della proposta di legge, l'art. 2 recava la clausola di invarianza finanziaria,



degli anni 2017 e 2018 ed indica, quale modalità di copertura, le risorse già stanziare nella Missione 01 - Programma 10 “Risorse umane” del bilancio di previsione 2016/2018.

Nel sito delle norme della Regione Marche²⁰, è presente la scheda economico-finanziaria che prevede gli oneri, per l'anno 2016, pari complessivamente a euro 1.435.353,61, e per gli anni 2017 e 2018, pari a 1.865.959,69 euro, qualificati “spesa corrente continuativa”, a carico della Missione 1-Programma 10 ed individua, quale modalità di copertura, le “risorse già stanziare nel bilancio di previsione 2016/2018”, per gli importi anzidetti, “Missione 01 – Programma 10. La scheda riporta altresì i capitoli relativi a detti stanziamenti.


Quanto alle modalità di copertura, tale disposizione non ricorre, pertanto, a quelle previste dall'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ma ad importi già stanziati in sede di bilancio di previsione in rapporto, quindi, ad altre spese. Sul punto, la Corte costituzionale, con sentenza n. 115/2012, ha affermato che: “Ove la nuova spesa si ritenga sostenibile senza ricorrere alla individuazione di ulteriori risorse, per effetto di una più efficiente e sinergica utilizzazione delle somme allocate nella stessa partita di bilancio per promiscue finalità, la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile”.

Si rileva, inoltre, che, nella legge in esame, manca l'indicazione dei capitoli di appartenenza degli stanziamenti da utilizzare per far fronte agli oneri derivanti dalla legge stessa, pur se, come detto, la scheda contiene detta indicazione.

Al riguardo, si ricorda il principio affermato dalla Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 30/1959 e 272/2011, per il quale “anche quando alle nuove o maggiori spese si possa far fronte con somme già iscritte in bilancio, sia perché rientranti in un capitolo che abbia sufficiente capienza sia perché fronteggiabili con lo “storno” di fondi risultanti dalle eccedenze degli stanziamenti previsti per altri capitoli, è comunque necessaria l'espressa menzione dei capitoli di bilancio ovvero delle variazioni compensative fra capitoli sui quali far gravare l'onere della spesa, fermo restando che non si possono incidere fondi già impegnati a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate”.

Inoltre, negli atti preparatori disponibili nel sito sopra citato, non si fa menzione dei criteri e dei metodi utilizzati per la quantificazione delle nuove esigenze di spesa, come richiesto dall'art. 17, c. 3 della l. n. 196/2009.

Infine, per gli anni successivi, il comma 2 del medesimo articolo 2 prevede che le spese siano autorizzate con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.



²⁰ <http://www.norme.marche.it>.

Con riferimento al rinvio a successive leggi di bilancio per la copertura dei nuovi oneri di spesa introdotti dalla legge in esame, questa Sezione richiama il disposto del Titolo III del decreto legislativo 32 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, che dispone, all'art. 38, che le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo debbano quantificare l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicare l'onere a regime ovvero, solo nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

In fase di contraddittorio,²¹ la Regione ha osservato che questa legge regionale “rialloca le funzioni amministrative in materia di vigilanza e le spese del personale necessarie all'esercizio delle funzioni suddette presso le Province. Pertanto l'articolo riporta la specifica quantificazione delle spese per il personale già precedentemente allocate per tali finalità nella Missione di riferimento in maniera indistinta”.

4.8 Legge regionale 07 aprile 2016, n. 7 “Modifica alla legge regionale 21 settembre 2015, n. 23 “Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)” (B.U. 14 aprile 2016, n. 45)

La proposta di legge, di iniziativa della Giunta regionale (Pdl n. 39/2016), ha ad oggetto la modifica della l. reg. n. 23/2015.

L'art. 1, c. 1 di quest'ultima legge ha disposto che non vengano effettuate le nomine dei presidenti e dei componenti i consigli di amministrazione degli ERSU di cui alla l. reg. n. 38/1996, la cui scadenza è avvenuta nell'anno 2015 e che le funzioni dei medesimi organi siano svolte da un commissario straordinario per ciascun ERSU, nominato dalla Giunta regionale; il successivo comma 2 dello stesso articolo, nel testo anteriore alla modifica, prevedeva che i commissari straordinari rimanessero in carica sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino del settore e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

Dalla relazione sulla proposta di legge in esame, si apprende che quest'ultima “nasce dall'esigenza di assicurare, nelle more della predisposizione e adozione della legge di riordino in materia di diritto allo studio universitario, la funzionalità degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario attualmente governati da commissari straordinari”.



L'articolo 1 della legge prevede la modifica del comma 2 dell'articolo 1 della l. reg. n. 23/2015, consistente nella sostituzione delle parole "sei mesi" con le seguenti: "dodici mesi".

Il successivo articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Nella relazione sulla proposta, si attesta: "Gli articoli che compongono la proposta non hanno rilevanza finanziaria e non comportano, pertanto, oneri aggiuntivi diretti a carico del bilancio regionale. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della l.r. 23/2015, i commissari che sostituiscono i componenti dei consigli di amministrazione percepiscono le indennità e i rimborsi delle spese già spettanti ai presidenti degli ERSU, che sostengono i relativi oneri."

4.9 Legge regionale 18 aprile 2016, n. 8 "Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 30 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2016/2018 della Regione Marche. Legge di stabilità 2016" e alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 31 "Bilancio di previsione 2016/2018" (B.U. 28 aprile 2016, n. 50)

La proposta di legge, di iniziativa della Giunta regionale (Pdl n. 41/2016), apporta modifiche alla legge di stabilità 2016 (l. reg. n. 30/2015) ed al Bilancio di previsione 2016/2018 (l. reg. n. 31/2015).


Dalla relazione sulla proposta di legge si apprende che dette modifiche si rendono necessarie a seguito di "revisioni meramente tecniche effettuate nel corso dei primi mesi dell'esercizio finanziario 2016."

In particolare, l'articolo 1 dispone la sostituzione delle tabelle 3 e 5 approvate con la legge di stabilità 2016.²²

Dalla predetta relazione, si evince che detta sostituzione si è resa necessaria "a seguito sia dello scorporo delle quote relative al riaccertamento straordinario confluite per mero errore materiale nell'autorizzazione, sia dell'integrazione degli interventi autorizzati nella l.r. 31/2015 e non presenti nella l.r. 30/2015."

Il successivo articolo 2 apporta modifiche alla legge di bilancio 2016/2018.

In particolare, i commi 1 e 4 dispongono la sostituzione, rispettivamente, dell'allegato 2 "Riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale" con l'allegato C alla legge in esame e dell'allegato 5 "Quadro generale riassuntivo delle entrate e delle



²²La tabella 3 concerne i "Cofinanziamenti regionali a programmi statali" e la tabella 5 riguarda le "Autorizzazioni di spesa".

spese” con l’allegato F alla legge. Dalla relazione sulla proposta si apprende che tali sostituzioni si sono rese necessarie “in quanto, per evidente disallineamento, gli stanziamenti relativi alle entrate per conto terzi e alle partite di giro sono stati attribuiti al Titolo 7 – Anticipazione dal tesoriere.”.

Il comma 2 prevede la modifica dell’allegato 3 “Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale” con l’allegato D relativamente alle missioni in esso contenute. La citata relazione spiega che si tratta di una “variazione compensativa tra missioni dovuta alla revisione della classificazione di alcuni capitoli per i quali i dirigenti responsabili hanno segnalato la necessità di una diversa collocazione nella struttura armonizzata”. I commi successivi dell’articolo in esame apportano ulteriori modifiche alla legge di bilancio 2016-2018.²³

Sotto il profilo finanziario, l’articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che “dalla legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.”

Al riguardo, alla proposta di legge è allegata l’attestazione di assenza oneri a firma del Dirigente del servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie. Inoltre, nella relazione illustrativa della proposta, a proposito della modifica apportata dal citato art. 2, c. 2, si precisa che tale variazione non modifica la spesa complessiva autorizzata col Bilancio di previsione 2016/2018.


²³ In particolare, il comma 3 stabilisce la modifica dell’allegato 4 “Riepilogo generale delle spese per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale” con l’allegato E relativamente alle missioni in esso contenute. La relazione alla proposta evidenzia che tale modifica consiste in una “variazione compensativa tra missioni” dovuta alla revisione della classificazione di alcuni capitoli, ai quali, su segnalazione dei i dirigenti responsabili, si è ritenuto di dover dare una diversa collocazione nella struttura armonizzata. Il comma 5 stabilisce la sostituzione dell’allegato 6 “Prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale” con l’allegato G alla legge in esame, a seguito della revisione della classificazione economica di una posta di bilancio.

Il comma 6 prevede la sostituzione dell’allegato 12 relativo alle spese obbligatorie con l’allegato H, “ai fini dell’integrazione con la nuova numerazione attribuita a ciascun capitolo con la d.g.r. n. 42/2016”.

Il comma 7 prevede la sostituzione dell’allegato 17 “Elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2016/2018 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio” (tabella 3) con l’allegato I.

Il comma 8, modifica il comma 2 dell’articolo 7 stabilendo la proroga al 31 ottobre 2016 del termine per procedere al riparto del Fondo straordinario investimenti. Dalla relazione alla proposta, si apprende che “tale slittamento è motivato dalla necessità di attendere la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni della legge 24 dicembre 2012 n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione).”.

Infine, il comma 9 sostituisce l’articolo 9 della l. reg. n. 31/2015. Detta sostituzione è dovuta, in base a quanto si afferma nella relazione, ad “esigenze di semplificazione e di allineamento con la normativa statale, al fine di rendere possibile, per l’Amministrazione regionale, realizzare esclusivamente le operazioni relative agli strumenti finanziari derivati consentite dalla normativa statale stessa”.



4.10 Legge regionale 26 aprile 2016, n. 9 “Abolizione del contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari e modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari” (B.U. 05 maggio 2016, n. 52)

La legge, ad iniziativa consiliare (Pdl. n. 20/2015), è principalmente finalizzata ad abolire il contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari, precedentemente previsto dall’art. 1 della l. reg. n. 34/1988, e ad apportare ulteriori modifiche a quest’ultima legge.

Infatti, l’art. 4 della legge in esame, al comma 1, prevede che, dal 1° maggio 2016, non possano essere corrisposti contributi ai gruppi²⁴.

Nella relazione sulla proposta, si legge che l’abolizione di detto finanziamento non implica che i gruppi consiliari siano privati di qualsiasi mezzo per espletare il loro mandato politico, poiché: “Il Consiglio provvederà a fornire direttamente, per il tramite degli uffici competenti, avviando i procedimenti amministrativi del caso, i beni e servizi dei quali i gruppi hanno bisogno per garantire le attività istituzionali al fine di mantenere vivo il rapporto con le comunità che li hanno eletti e per elaborare le proprie proposte in seno all’Assemblea.”²⁵

Nella citata relazione si attesta, inoltre, che: “I risparmi che deriveranno dalla presente legge saranno utilizzati per finanziare servizi per i cittadini marchigiani più in difficoltà.”

²⁴ I commi 2, 3 e 4 della legge in esame prevedono:

“2. I contributi corrisposti ai gruppi fino al 30 aprile 2016 devono essere utilizzati entro la X legislatura.

3. Ai contributi di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 2 e 2 bis della l.r. 34/1988 nel testo antecedente all’entrata in vigore di questa legge.

4. L’Ufficio di presidenza approva le deliberazioni di cui al comma 1 dell’articolo 3 entro il 31 ottobre 2016.”

²⁵ Infatti, l’art. 2 della legge in esame prevede:

“1. L’articolo 1 della l.r. 34/1988 è sostituito dal seguente:

“Art. 1

1. A ciascun gruppo consiliare, organizzato secondo le norme del Regolamento interno, sono assegnati in misura adeguata alla sua consistenza numerica:

a) una sede in uso gratuito, nell’edificio che ospita il Consiglio regionale, dotazioni strumentali e logistiche;
b) beni e servizi per l’espletamento delle funzioni istituzionali.”


Inoltre, l’art. 3 della legge in esame dispone:

“1. I commi 1 e 2 dell’articolo 3 della l.r. 34/1988 sono sostituiti dai seguenti:

“1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio, con apposita deliberazione, previo parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi, individua i beni e servizi di cui al comma 1 dell’articolo 1.

2. L’Ufficio di presidenza, su richiesta del presidente del gruppo e nei limiti degli stanziamenti del bilancio destinati a spese di funzionamento, per una spesa annuale calcolata in misura rapportata alla consistenza numerica del gruppo, acquisisce ed eroga esclusivamente beni e servizi relativi:

a) alla realizzazione di pubblicazioni edite dal gruppo in forma cartacea e/o digitale, inclusi manifesti, inviti e altro materiale informativo;
b) all’acquisto di servizi informativi e di pubblicazioni su tematiche di interesse per l’attività del gruppo;
c) alle spese postali;
d) alle sale pubbliche per la realizzazione di iniziative.”



Pertanto, l'articolo 5, c. 1, della legge in esame, rubricato "Norma finanziaria", quantifica le minori spese derivanti dall'abolizione dei contributi in: euro 103.334,00 per l'anno 2016 ed euro 155.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 iscritte nella Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 001 "Organi istituzionali" - Titolo 1 Spese correnti.

Il successivo comma 2 dello stesso art. 5 prevede la riduzione delle somme di cui al comma precedente negli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 001 "Organi istituzionali" - Titolo 1 Spese correnti per euro 82.667,00 per l'anno 2016 e per euro 124.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e, contestualmente, l'iscrizione delle stesse somme in aumento nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e Famiglia" - Programma 002 "Interventi per la disabilità" - Titolo 1 Spese correnti - del bilancio di previsione 2016/2018.

Il medesimo comma 2 dispone, infine, che le somme di cui al comma 1 restino iscritte, ad incremento delle risorse destinate al finanziamento di beni e servizi, per euro 20.667,00, per l'anno 2016, e per euro 31.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nella Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 001 "Organi istituzionali" - Titolo 1 Spese correnti - del bilancio di previsione 2016/2018, a carico dell'apposito capitolo destinato alle spese per il funzionamento dell'Assemblea legislativa delle Marche.

Nel sito delle norme della Regione Marche²⁶ è presente la scheda economico-finanziaria, che riporta, oltre agli importi suddetti, anche l'indicazione del capitolo interessato dalle minori spese (cap. 10101101).

4.11 Legge regionale 2 maggio 2016, n. 10 "Modifiche alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 "Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici" (B.U. 12 maggio 2016, n. 55)

La legge in esame, ad iniziativa della Giunta regionale (Pdl. n. 34/2016), è composta da sei articoli ed apporta modifiche alla disciplina contenuta nella l. reg. n. 19/2015.²⁷

²⁶ <http://www.norme.marche.it>.

²⁷ Di seguito si riportano gli articoli da 1 a 5 (l'art. 6 reca la dichiarazione d'urgenza).

Art. 1 (Modifica dell'articolo 8 della l.r. 19/2015)

1. Il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 (Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici) è sostituito dal seguente:

"6. La data programmata per l'ispezione può essere modificata per non più di due volte consecutive se l'utente ne fa richiesta per iscritto, o ne dà comunicazione, anche telefonica, con almeno tre giorni di anticipo. La nuova data è fissata entro e non oltre i venti giorni successivi rispetto alla data originariamente proposta."

Art. 2 (Modifica dell'articolo 12 della l.r. 19/2015)

1. Al comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 19/2015, la parola: "sei" è sostituita dalla parola: "otto".

Alla proposta di legge sono allegata la dichiarazione di assenza di oneri aggiuntivi a firma del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia e del Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e Politiche comunitarie e la relazione illustrativa della proposta, la quale si limita ad attestare che gli articoli della stessa non hanno rilevanza finanziaria e non comportano oneri aggiuntivi diretti a carico del bilancio regionale.

Questa Sezione, nelle precedenti deliberazioni sulla copertura delle leggi di spesa²⁸, ha evidenziato la necessità, pur in assenza di disposizioni che prevedano espressamente spese a carico del bilancio regionale, di una verifica circa la non onerosità delle leggi, attraverso adeguata motivazione che ne dimostri la praticabilità in concreto: in difetto, potrebbero esservi oneri esenti da copertura.

4.12 Legge regionale 23 maggio 2016, n. 11 “Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari” (B.U. 01 giugno 2016, n. 62)

La legge, ad iniziativa consiliare (Pdl. n. 42/2016), si compone di tre articoli.

Dalla relazione alla proposta si evince che scopo della stessa è fornire una disciplina relativa al *budget* di spesa per l’assegnazione di personale ai gruppi che si formano nel corso della legislatura.

Art. 3 (Modifica dell’articolo 18 della l.r. 19/2015)

1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 19/2015 è sostituita dalla seguente:

“g) l’autorità competente che si avvale della proroga di cui alla lettera c) deve avviare, entro il mese successivo al termine indicato nel relativo atto e con le modalità previste dalla l.r. 9/ 2008, i controlli e le ispezioni relativi alle autocertificazioni inerenti il biennio 2013/2014 come previsto nell’atto di proroga. Tali controlli e ispezioni devono concludersi entro un anno dal termine della proroga;”.

2. Dopo il comma 6 dell’articolo 18 della l.r. 19/2015 è aggiunto il seguente:

“6 bis. La Giunta regionale con proprio atto, sentiti i rappresentanti dei soggetti interessati di cui all’articolo 15, comma 1, detta criteri ed indirizzi per la corretta applicazione di questa legge.”.

Art. 4 (Sostituzione dell’Allegato 8 della l.r. 19/2015)

1. L’Allegato 8 alla l.r. 19/2015 è sostituito dall’allegato a questa legge.

Art. 5 (Norme transitorie e finali)


1. Il termine del 30 dicembre 2015, contenuto nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 19/2015, è differito al 31 dicembre 2016.

2. Il termine del 30 giugno 2017, contenuto nella lettera i) del comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 19/2015, può essere anticipato a decorrere dal 30 settembre 2016 con atto delle autorità competenti, previa comunicazione al dirigente della struttura organizzativa regionale competente.

3. Per le manutenzioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 maggio 2016 sugli impianti previsti dal comma 4 dell’articolo 4 e dalla lettera l) del comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 19/2015, l’invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione deve avvenire entro il 30 giugno 2016.

4. Al posto della dichiarazione di avvenuta manutenzione, per le manutenzioni effettuate dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015, entro il medesimo termine di cui al comma 3, può essere inviato il rapporto di controllo tecnico di cui agli Allegati G e F al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), o il rapporto di controllo di efficienza energetica di tipo 1 di cui all’Allegato II al decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013).

²⁸ V. da ultimo la relazione allegata alla Deliberazione n. 80/2016/RQ sulla copertura delle leggi regionali di spesa pubblicate nel 2015.



Pertanto, l'articolo 1 apporta modifiche all'art. 4 della l. reg. n. 34/1988 ed il successivo articolo 2 prevede l'inserimento nella citata legge n. 34 dell'articolo 4 ter²⁹.

L'articolo 3, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che: "Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione."

Nella relazione alla proposta di legge non sono presenti gli elementi dimostrativi dell'invarianza della spesa richiesti dall'art. 17, c. 6-bis, della l. n. 196/2009, per il quale, per quanto riguarda le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta "i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione".

Inoltre, detti contenuti della relazione tecnica sono richiamati, a livello di normativa regionale, dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea n. 1435 del 9.9.2014 che, per le proposte di legge di iniziativa consiliare, attribuisce al proponente il compito della dimostrazione dell'assenza di oneri finanziari nell'ambito della relazione illustrativa.

²⁹ Di seguito si riportano gli artt. 1 e 2 della legge in esame.

Art. 1 (Modifiche all'articolo 4 della l.r. 34/1988)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari), dopo le parole: "ove in Consiglio" sono inserite le seguenti: " , all'inizio di ciascuna legislatura,,".

2. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 34/ 1988, dopo le parole: "Ove in Consiglio" sono inserite le seguenti: " , all'inizio di ciascuna legislatura,,".

3. Al comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 34/ 1988 dopo le parole: "I gruppi" sono inserite le seguenti: "che, all'inizio di ciascuna legislatura, sono composti".

Art. 2 (Inserimento dell'articolo 4 ter nella l.r. 34/1988)

1. Dopo l'articolo 4 bis della l.r. 34/1988 è inserito il seguente:

"Art. 4 ter

1. Ove nel corso della legislatura si formino nuovi gruppi assembleari, o si vari la consistenza dei gruppi esistenti, agli stessi è assegnato per ciascun componente:

a) un budget corrispondente al costo di una unità di personale in posizione economica D6 calcolata ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, ove all'inizio della legislatura erano presenti solo gruppi con più consiglieri;

b) un budget corrispondente al costo di una unità di personale in posizione economica D3 calcolata ai sensi del comma 3 dell'articolo 4, più l'ulteriore quota calcolata ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, ove all'inizio della legislatura erano presenti gruppi composti da un solo consigliere.

2. I budget di cui al comma 1 sono detratti in misura corrispondente da quelli dei gruppi da cui provengono i consiglieri che formano un nuovo gruppo o una componente del gruppo misto.

3. I gruppi formati di un solo consigliere che si costituiscono nel corso della legislatura ai sensi delle disposizioni del Regolamento interno, o che provengono di tale consistenza a seguito della uscita dal gruppo di altri consiglieri, possono avvalersi del personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8 dell'articolo 4, per una spesa corrispondente all'intero budget ad essi spettante ai sensi del comma 1.

4. A seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo le quote residuali dei budget assegnati ai gruppi ai sensi del comma 4 dell'articolo 4, non vengono redistribuite."

4.13 Legge regionale 21 giugno 2016, n. 12 “Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 “Legge forestale regionale” (B.U. 07 luglio 2016, n. 74)

La legge, ad iniziativa consiliare (Pdl. n. 50/2016), si compone di tre articoli.

Scopo della legge è apportare modifiche alla l. reg. n. 6/2005, volte a chiarire le definizioni contenute nella legge forestale regionale concernente i castagneti da frutto.

In particolare, l'articolo 1³⁰ modifica l'art. 2 della predetta legge.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che: “Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.”.

Nella relazione alla proposta di legge non sono presenti gli elementi dimostrativi dell'invarianza della spesa richiesti dall'art. 17, c. 6-bis, della l. n. 196/2009, per il quale la relazione tecnica deve riportare “i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione”. Inoltre, detti contenuti della relazione tecnica sono richiamati, a livello di normativa regionale, dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea n. 1435 del 9.9.2014, che, per le proposte di legge di iniziativa consiliare, attribuisce al proponente il compito della dimostrazione dell'assenza di oneri finanziari nell'ambito della relazione illustrativa.


³⁰ Art. 1 (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 6/2005)

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale), come modificato dall'articolo 1 della l.r. 20/2012, è sostituita dalla seguente:

“e) bosco: qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, con un'estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, una larghezza media non inferiore a 20 metri ed una copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti. Sono compresi tra i boschi le tartufaie controllate e la macchia mediterranea aventi le predette caratteristiche. Non costituiscono bosco i parchi urbani, i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura e di arboricoltura da legno, le tartufaie coltivate, i vivai e gli orti botanici;”.

2. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 6/2005, come modificato dall'articolo 1 della l.r. 20/2012, è sostituita dalla seguente: “h) castagneto da frutto in attualità di coltura: superficie agricola utilizzata (SAU) a castagneto da frutto, puro o semipuro, sottoposto alle ordinarie cure colturali e a pratiche agronomiche continuative e ricorrenti aventi cadenza almeno annuale;”.

3. Il comma 1 ter dell'articolo 2 della l.r. 6/2005, introdotto dall'articolo 1 della l.r. 20/2012, è abrogato.



4.14 Legge regionale 27 giugno 2016, n. 13 “Variazione generale al bilancio di previsione 2016/2018, ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (1° provvedimento)” (B.U. 30 giugno 2016, n. 72)

La legge, ad iniziativa della Giunta regionale (Pdl. n. 60/2016), dispone modifiche e integrazioni al bilancio di previsione 2016-2018, ai sensi dell’art. 51, c. 1, del d.lgs. n. 118/2011.

Anteriormente, la proposta di legge aveva ricevuto parere favorevole da parte del Collegio dei revisori dei conti in data 13 giugno 2016.

Considerato che la suindicata legge è una legge di spesa, si rileva la mancanza, tra gli atti preparatori, di un unico prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione, come richiesto dall’art. 17, c. 3, della l. 196/2009. Comunque, la relazione illustrativa della proposta, in corrispondenza degli articoli recanti disposizioni con effetti finanziari, contiene tabelle recanti l’indicazione degli oneri e delle modalità di copertura.

In detta relazione, si attesta che l’aggiornamento dello stato di previsione dell’entrata è dovuto all’esigenza di adeguare gli stanziamenti ai fenomeni verificatisi nella gestione, “al processo di riordino di cui alla legge 56/2014³¹ e alla l.reg. n. 13/2015³² e al recupero dei fondi derivante dall’intensa attività di analisi e ricognizione effettuata dalle strutture regionali in questi primi mesi dell’esercizio 2016.”.

Quanto alle variazioni dello stato di previsione della spesa, nella citata relazione si precisa che le stesse sono “sia integrative (per importi corrispondenti alle risorse aggiuntive registrate in entrata) sia compensative (come risultante della rimodulazione e riprogrammazione degli stanziamenti proposta dai responsabili dei servizi).”

³¹ Si tratta della legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, che, in particolare, all’art. 1, c. 89, ha previsto:

“89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell’ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell’ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell’effettivo avvio di esercizio da parte dell’ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale.”.

³² Si tratta della legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”.



L'articolo 1 dispone, quindi, che al prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie e al prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli del bilancio di previsione 2016/2018 siano apportate le variazioni in termini di competenza e cassa indicate, rispettivamente, nelle Tabelle 1 e 2 allegata alla legge. Si tratta di variazioni che comportano, sia per le entrate che per le spese, incrementi delle previsioni di competenza, pari a euro 119.396.883,18, per il 2016, e pari ad euro 4.124.109,00, per il 2017.³³

Di seguito, si esaminano le disposizioni di impatto finanziario comportanti le modifiche di bilancio. L'articolo 5 autorizza, per l'anno 2016, un contributo straordinario dell'importo massimo di euro 170.000,00 alla Cooperativa artigiana di garanzia "Pietro Rabini" di Ancona "per fronteggiare la ricaduta negativa sulla possibilità di accesso al credito delle PMI della Provincia di Pesaro per gli anni 2014/2015, causata dalla liquidazione volontaria della Cooperativa artigiana di garanzia "Confartigianato Fidi Pesaro e Urbino" di Pesaro."

Quanto alla copertura, il comma 3 dell'articolo in esame dispone che si provveda "con le risorse iscritte a carico della Missione 14, Programma 01, del Bilancio di previsione 2016/2018."

In corrispondenza di tale articolo, nella relazione è presente la seguente tabella:

Effetti finanziari

Comma	ONERI	Copertura	Note
1	€ 170.000,00	Missione14 Programma 01	Finalità di cui all'art. 24, comma 2, lett. b) e c) della L.R. 20/2003 ³⁴

³³ L'articolo 2 dispone la variazione delle autorizzazioni di spesa contenute nelle Tabelle 1, 3, 4 e 5, allegata alla legge regionale di stabilità per il 2016, come risulta dalle Tabelle 3, 4, 5 e 6 allegata alla legge in esame e la variazione delle autorizzazioni di spesa contenute nella Tabella 3 dell'Allegato 17 al Bilancio di previsione 2016/2018, come risulta dalla Tabella 7 allegata alla legge.

L'articolo 3 prevede la sostituzione dell'allegato 12 "Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie" del bilancio di previsione 2016-2018 con l'allegato 1 di questa legge.

L'articolo 4 autorizza la Giunta regionale al compimento degli atti necessari alla cessione al Comune di Civitanova Marche del complesso immobiliare denominato "ex Fiera di Civitanova, subordinando detta cessione alla stipula di un accordo di programma che preveda particolari condizioni elencate nel secondo comma dello stesso articolo.

³⁴ Art. 24, comma 2, lett. b) e c) della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20:

"2. In particolare la Regione può:

b) intervenire, anche mediante l'erogazione di contributi destinati ai fondi di garanzia, in favore dei consorzi fidi di primo e secondo grado e delle società consortili costituiti fra PMI artigiane e industriali anche in forma cooperativa, per incrementare la capacità di garanzia ed agevolare l'accesso al credito a breve e medio termine delle imprese. È data priorità agli interventi volti all'aggregazione delle strutture di garanzia, dei consorzi fidi e delle cooperative artigiane di garanzia, finalizzati al rispetto dei parametri richiesti a tali strutture dalla normativa vigente. Possono accedere ai benefici della presente legge le cooperative artigiane di garanzia costituite da almeno mille soci, nel caso di cooperative artigiane di garanzia operanti in ambito provinciale, e da almeno millecinquecento soci nel caso di cooperative di garanzia operanti nell'ambito dell'intero territorio regionale, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato). Tale limite deve essere certificato alla data del 31 dicembre di ogni anno per la fruizione dei benefici nell'anno successivo. Il diritto all'accesso dei benefici per ogni singola cooperativa viene meno qualora risulti, per due anni consecutivi, un numero di soci inferiore a tale limite. Tale ultima disposizione, per le cooperative artigiane di garanzia che hanno usufruito nell'anno 2003 dei benefici di cui alla l.r. 20 maggio 1997, n. 33 (Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato marchigiano) e successive modificazioni e integrazioni, è applicabile a partire dall'anno 2004;

c) concedere contributi alle PMI al fine di ridurre il tasso di interesse sui finanziamenti, erogati dagli istituti di credito convenzionati o dagli organismi abilitati nel settore della garanzia, a fronte di processi di sviluppo e consolidamento, diretti anche a favore:

- 1) il ricambio generazionale;
- 2) la creazione d'impresa, specie innovativa;
- 3) l'innovazione e la ricerca;
- 4) l'internazionalizzazione del sistema."



Si rileva che, nella relazione, non si fa menzione dei criteri e dei metodi utilizzati per la quantificazione delle nuove esigenze di spesa, come richiesto dall'art. 17, c. 3 della l. n. 196/2009.

L'articolo 6, c. 1, autorizza, per l'anno 2016, la spesa massima di euro 100.000,00 a favore del Comune di Porto Recanati "al fine di provvedere ai primi interventi urgenti di messa in sicurezza e riqualificazione dell'area dell'Hotel House, sito in Comune di Porto Recanati".

Per quanto concerne la copertura, il successivo comma 3 fa riferimento alle risorse iscritte a carico della Missione 03, Programma 02, del Bilancio di previsione 2016/2018.

Con riferimento a tale articolo, la relazione contiene la seguente tabella:

Effetti finanziari

Comma	ONERI	Copertura	Note
1	€ 100.000,00	Missione03 Programma 02	Spesa stimata sulla base delle necessità segnalate e necessarie a migliorare la sicurezza pubblica e ambientale

Come si evince dalla precedente tabella, colonna "Note", la relazione contiene un generico riferimento ai criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri.

L'articolo 7 contiene disposizioni per la costituzione di un fondo straordinario a favore degli enti locali, di importo massimo di euro 300.000,00, per interventi necessari e urgenti degli stessi, individuando la copertura nelle "risorse iscritte a carico della Missione 18, Programma 01, del Bilancio di previsione 2016/2018".

Negli atti preparatori, non si fa menzione dei criteri e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri di spesa, originariamente indicati, nel testo della proposta di legge, in euro 150.000,00.

L'articolo 8, c. 1, della legge in esame³⁵ autorizza la spesa di euro 40.000,00 "per incrementare le risorse per interventi di investimento di valorizzazione dei beni culturali, destinate al cofinanziamento di progetti relativi a interventi urgenti di conservazione e riordino dei beni librari e documentali".

Il successivo comma 2 autorizza, per l'anno 2016, la spesa di euro 20.000,00 "a favore dell'associazione di promozione sociale "Passaggi cultura" di Fano quale contributo per l'organizzazione della quarta edizione del festival della letteratura saggistica "Passaggi festival".".

Infine, il comma 3 individua la copertura degli oneri autorizzati dai commi precedenti nelle "risorse comprese nell'autorizzazione di spesa della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali) iscritte nella Missione 05, rispettivamente nei Programmi 01 e 02.".



Articolo non presente nel testo della proposta di legge.

L'articolo 9, rubricato "Disposizioni in materia di riordino delle Province", prevede, al comma 1, in attuazione delle disposizioni di cui alla l. n. 56/2014 e alla l. reg. 13/2015, l'acquisizione da parte della Regione, con effetto immediato, delle risorse finanziarie connesse alle funzioni trasferite, risultanti dai dati, relativi all'avanzo vincolato derivante dalle funzioni non fondamentali, comunicati dalle Province e ammontanti complessivamente a euro 35.514.100,57, iscritte nel bilancio di previsione a carico del Titolo 2, Tipologia 01 Categoria 01, per un importo pari a euro 6.445.854,95, e del Titolo 4, Tipologia 03, Categoria 10, per un importo pari a euro 29.068.254,62.

Il suddetto comma 1 regola, quindi, la contabilizzazione delle entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni in vigore in materia di riordino. Nella relazione alla proposta, detta contabilizzazione viene rappresentata nel seguente schema:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

TITOLO	CATEGORIA	Importo	
2	01.01	6.445.854,95	
4	03.10	29.068.245,62	
Totale complessivo		35.514.100,57	Risorse spettanti alla Regione ai sensi della L. 56/2014 (comma 1 articolo 3 DPCM attuativo 26/9/2014) – ricognizione

Riguardo alla contabilizzazione degli euro 29.068.245,62, si rileva che, nella "Tabella 1 – Variazioni al prospetto delle entrate di bilancio per Titoli, Tipologie e Categorie", allegata alla legge in esame, in corrispondenza del Titolo 4, Tipologia 3, manca l'indicazione della categoria 10 destinata, in base alla disposizione di cui al citato comma 1, alla allocazione di dette risorse.

In fase di contraddittorio,³⁶ la Regione ha osservato che: "Gli schemi di bilancio ufficiali prevedono la specificazione della Categoria soltanto per il Titolo I ed il Titolo II delle entrate. L'indicazione nella scheda riporta la Categoria come da piano dei conti a titolo di dettaglio gestionale, non essendo prevista sugli schemi ufficiali".

Il comma 2 dello stesso articolo 9 regola l'articolazione contabile delle spese connesse alle funzioni trasferite alla Regione, disponendo che "gli stanziamenti sono iscritti a carico di: Missione 01, Programma 03, per un importo pari a euro 132.836,00; Missione 01, Programma 08, per un importo pari a euro 546.109,46; Missione 01, Programma 09, per un importo pari a euro 4.000.000,00; Missione 05, Programma 02, per un importo pari a euro 584.000,00; Missione 07, Programma 01, per un importo pari a euro 376.000,00; Missione 09, Programma 01, per un importo pari a euro 11.300.000,00; Missione 10, Programma 05, per un importo pari a euro 8.400.000,00; Missione 20, Programma 03, per un importo pari a euro 10.175.155,11."

³⁶ V. nota 4.



Tale modalità di contabilizzazione, nella relazione alla proposta, è riportata nel seguente schema:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA


MISSIONE	PROGRAMMA	Importo	
01	03	132.836,00	
01	08	546.109,46	
01	09	4.000.000,00	
01	Totale Missione 01	4.678.945,46	Servizi istituzionali, generali e di gestione
05	02	584.000,00	
05	Totale Missione 05	584.000,00	Tutela e valorizzazione di beni e attività culturali
07	01	376.000,00	
07	Totale Missione 07	376.000,00	Turismo
09	01	11.300.000,00	
09	Totale Missione 09	11.300.000,00	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	05	8.400.000,00	
10	Totale Missione 10	8.400.000,00	Trasporti e diritto alla mobilità
20	03	10.175.155,11	
20	Totale Missione 20	10.175.155,11	Fondi e accantonamenti
	Totale complessivo	35.514.100,57	Oneri connessi alle funzioni trasferite – ricognizione

I due ultimi articoli della legge sono privi di disposizioni di immediato impatto finanziario.

L'articolo 10, rubricato "Disposizioni generali per la gestione degli stanziamenti di competenza", stabilisce, peraltro, ai primi due commi, che, ai sensi dell'articolo 39 del d.lgs. n. 118/2011, gli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione della spesa costituiscono limite all'assunzione degli impegni, nonché all'assunzione di obbligazioni e che detta limitazione "si applica anche a tutte le autorizzazioni di spesa ed alle leggi regionali vigenti. Gli interventi finanziati dalle leggi regionali di spesa sono riprogrammati in rapporto all'entità degli stanziamenti iscritti in competenza. Il comma 3 dispone che si proceda, tra le diverse attività di ricognizione, anche alla revisione straordinaria degli atti della programmazione regionale in essere, allo scopo di consentire la predisposizione di cronoprogrammi specifici, previsti delle disposizioni di cui al d.lgs. 118/2011.

Il comma 4 prevede che, per garantire il rispetto degli equilibri di bilancio, gli stanziamenti di spesa, per l'esercizio in corso, possano essere resi indisponibili a fini gestionali, restando comunque garantiti gli stanziamenti necessari alla copertura delle obbligazioni giuridicamente perfezionate in scadenza e degli oneri inderogabili.

L'articolo 11, infine, reca la dichiarazione d'urgenza.



4.15 Legge regionale 27 giugno 2016, n. 14 “Disposizioni in materia di gestione dei molluschi bivalvi” (B.U. 07 luglio 2016, n. 74)

La legge in esame, ad iniziativa della Giunta regionale (Pdl. n. 61/2016), contiene disposizioni in materia di gestione dei molluschi bivalvi.³⁷

Sotto il profilo finanziario, l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che “dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione”.

Alla proposta di legge è allegata la dichiarazione di assenza oneri, a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura e del Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e Politiche comunitarie.

Questa Sezione, nelle precedenti deliberazioni sulla copertura delle leggi di spesa³⁸, ha evidenziato la necessità, pur in assenza di disposizioni che prevedano espressamente spese a carico del bilancio regionale, di una verifica circa la non onerosità delle leggi, attraverso adeguata motivazione che ne dimostri la praticabilità in concreto: in difetto, potrebbero esservi oneri esenti da copertura.

4.16 Legge regionale 07 luglio 2016, n. 15 “Modifica alla legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 “Norme per la disciplina delle attività estrattive” (B.U. 21 luglio 2016, n. 81 bis)

La legge, ad iniziativa consiliare (Pdl. n. 56/2016), si propone “di agevolare la realizzazione degli interventi di manutenzione e riqualificazione dei corsi d'acqua regionali e degli invasi artificiali, indispensabili per offrire una adeguata tutela della regione fluviale dal rischio idrogeologico, operando in modo espresso una netta separazione tra l'ambito di applicazione delle legge regionale

³⁷ Di seguito gli artt. da 1 a 3 della presente legge.

Art. 1 (Autorizzazione allo sbarco)

1.I Consorzi di cui all'articolo 2 del regolamento regionale 19 ottobre 2009, n. 6 (Gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11), possono presentare, al dirigente della struttura organizzativa regionale competente, domanda di autorizzazione allo sbarco del pescato in porti non individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), del medesimo regolamento regionale, situati in aree di pesca limitrofe, motivando adeguatamente la richiesta.

2. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente autorizza lo sbarco, previo accordo tra i Consorzi interessati e parere del Comitato di cui all'articolo 8 del r.r. 6/2009 e della competente Direzione marittima, nel rispetto delle finalità sottese al controllo dell'attività di pesca, in particolare le esigenze di sicurezza degli operatori.

Art. 2 (Proroga dei termini)

1. Il termine di cui all'articolo 10, comma 3, del r.r. 6/2009 è prorogato al 31 marzo 2017.


Art. 3 (Relazione all'Assemblea legislativa)

1. Entro il 31 dicembre 2016 la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa una relazione contenente in particolare l'illustrazione:

a) delle attività svolte e dei criteri definiti per pervenire al superamento delle aree di pesca temporanea individuate ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del r.r. 6/2009 e alla riduzione dello sforzo di pesca;

b) delle fonti di finanziamento individuate.

³⁸ V. da ultimo la relazione allegata alla Deliberazione n. 80/2016/RQ sulla copertura delle leggi regionali di spesa pubblicate nel 2015.



12 novembre 2012, n. 31 “Norme in materia di gestione dei corsi d’acqua”, che disciplina tali interventi, e la normativa regionale sulle attività estrattive (legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71).”³⁹

Sotto il profilo finanziario, l’articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che: “Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale”.

Nella relazione alla proposta di legge non sono presenti gli elementi dimostrativi dell’invarianza della spesa richiesti dall’art. 17, c. 6-bis, della l. n. 196/2009, per il quale la relazione tecnica deve riportare “i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione”. Inoltre, detti contenuti della relazione tecnica sono richiamati, a livello di normativa regionale, dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea n. 1435 del 9.9.2014, che, per le proposte di legge di iniziativa consiliare, attribuisce al proponente il compito della dimostrazione dell’assenza di oneri finanziari nell’ambito della relazione illustrativa.

4.17 Legge regionale 19 luglio 2016, n. 16 “Modifiche alla legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 “Norme edilizie per il territorio agricolo” (B.U. 28 luglio 2016, n. 86)

La legge, ad iniziativa consiliare (Pdl. n. 48/2016), si compone di un solo articolo, volto a modificare l’art. 10 della l. reg. n. 13/1990⁴⁰ mediante la sostituzione dei commi 1, 2, 3 e 4 con nuove disposizioni che, oltre a contenere la distinzione tra “serre mobili stagionali” e “serre fisse”, assoggettano la realizzazione delle serre mobili alla disciplina dell’attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e), del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, e subordinano la realizzazione delle serre fisse

³⁹ V. relazione alla proposta di legge.

⁴⁰ Art. 1 (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 13/1990)

1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 10 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo) sono sostituiti dai seguenti:

“1. Le serre oggetto della presente legge sono considerate serre le strutture installate al suolo e destinate esclusivamente a colture specializzate.


2. Le serre si distinguono in:

a) serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura e funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;

b) serre fisse destinate a colture protette, normalmente con condizioni climatiche artificiali e pertanto con strutture e coperture stabili.

3. La realizzazione delle serre di cui alla lettera a) del comma 2 costituisce attività edilizia libera ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e), del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

4. La realizzazione delle serre di cui alla lettera b) del comma 2 è subordinata al rilascio del titolo abilitativo richiesto dalla legislazione vigente in materia e all’impegno del richiedente a non modificare la destinazione del manufatto.”.



al rilascio del titolo abilitativo richiesto dalla legislazione vigente in materia e all'impegno del richiedente a non modificare la destinazione del manufatto.

Questa Sezione, nelle precedenti deliberazioni sulla copertura delle leggi di spesa⁴¹, ha evidenziato la necessità, pur in assenza di disposizioni che prevedano espressamente spese a carico del bilancio regionale, di una verifica circa la non onerosità delle leggi, attraverso adeguata motivazione che ne dimostri la praticabilità in concreto: in difetto, potrebbero esservi oneri esenti da copertura. Inoltre, si ricorda che la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 1435/2014 stabilisce che, nel caso di proposte di legge di iniziativa consiliare che non comportino nuovi o maggiori oneri finanziari, il proponente debba indicare gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza della spesa.

4.18 Legge regionale 19 luglio 2016, n. 17 “Ulteriori modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 “Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle province nella Regione Marche” (B.U. 28 luglio 2016, n. 86)

La legge è ad iniziativa della Giunta regionale (Pdl. n. 52/2016).


Come si apprende dalla relazione sulla proposta, la legge è volta a dare riscontro ai rilievi della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla l. reg. n. 3/2016, che, all'articolo 1, ha sostituito l'articolo 8 bis della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche).

La relazione precisa che i rilievi riguardano i commi 2 e 6 del citato articolo 8 bis.

Riguardo al comma 2, si osserva che la formulazione adottata potrebbe porsi in contrasto sia con la disposizione del comma 1, che prevede l'obbligatorietà del referendum al fine della fusione per incorporazione, sia con l'articolo 133, comma 2, della Costituzione, in quanto tale disposizione potrebbe sottintendere l'eventualità che, in mancanza della richiesta da parte di almeno un decimo degli elettori, si possa non procedere all'indizione del referendum.

In merito al comma 6, si rileva che la disposizione in esso contenuta, relativa al divieto di ripresentare la medesima richiesta di referendum “se non sono trascorsi almeno cinque anni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dei risultati del precedente referendum”

⁴¹ V., da ultimo, la relazione allegata alla Deliberazione n. 80/2016/RQ sulla copertura delle leggi regionali di spesa pubblicate nel 2015.



potrebbe essere interpretata come limitativa, da parte della Regione, dell'autonomia riconosciuta dall'ordinamento ai singoli Comuni.

Pertanto, il comma 1 dell'articolo 1 della legge in esame dispone la modifica del comma 2 dell'articolo 8 bis, mediante la sostituzione, a inizio del primo periodo, delle parole: “i Comuni” con le parole: “Fermo restando quanto previsto al comma 1, i Comuni”.

Inoltre, il comma 2 dello stesso articolo 1 prevede l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 8 bis.

L'articolo reca la clausola di invarianza finanziaria.

Alla proposta di legge è allegata l'attestazione di assenza di oneri a firma del Capo di Gabinetto del Presidente e del Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie.

Inoltre, nella relazione alla proposta si attesta che “gli articoli che compongono questa proposta di legge non hanno rilevanza finanziaria e non comportano, pertanto, oneri aggiuntivi diretti a carico del bilancio regionale”.

Questa Sezione, nelle precedenti deliberazioni sulla copertura delle leggi di spesa⁴², ha evidenziato la necessità, pur in assenza di disposizioni che prevedano espressamente spese a carico del bilancio regionale, di una verifica circa la non onerosità delle leggi, attraverso adeguata motivazione che ne dimostri la praticabilità in concreto: in difetto, potrebbero esservi oneri esenti da copertura.

4.19 Legge regionale 01 agosto 2016, n. 18 “Disposizioni urgenti di adeguamento dell'ordinamento regionale” (B.U. 11 agosto 2016, n. 92)

La legge, ad iniziativa della Giunta regionale (Pdl. n. 63/2016), contiene disposizioni urgenti di adeguamento della normativa regionale.


L'articolo 1 modifica l'art. 1, c. 1, della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 12, che disciplina il fondo speciale di urbanizzazione, stabilendo la destinazione di una percentuale “non inferiore al 5 per cento”, dei proventi derivanti dagli oneri per le opere di urbanizzazione secondaria alla categoria di opere concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi.⁴³

L'articolo 2, c. 1, della legge in esame modifica l'art. 3, c. 2, della legge regionale 17 marzo 1998, n. 4, relativa alla istituzione della struttura regionale di collegamento presso l'Unione Europea, stabilendo che l'indennità mensile spettante al personale assegnato a detta struttura per le spese sostenute per la permanenza nella sede di servizio all'estero sia determinata in misura “non superiore

⁴² V., da ultimo, la relazione allegata alla Deliberazione n. 80/2016/RQ sulla copertura delle leggi regionali di spesa pubblicate nel 2015.

⁴³ Art. 1, c. 1, l. 1, Reg. 24 n. 12/1992:

“1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 12 (Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione), dopo la parola: “quota” sono inserite le parole: “non inferiore al 5 per cento e”.



al cinquanta per cento” di quella spettante al personale in servizio nella rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea avente corrispondente qualifica funzionale.

Il comma 3 dello stesso articolo 2 attribuisce alla Giunta regionale la determinazione della nuova indennità entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Con riferimento al rinvio a fonti subprimarie per la definizione degli aspetti finanziari di una legge, le Sezioni riunite della Corte dei conti⁴⁴ hanno avuto modo di precisare che tale ricorso “non pare in tutto coerente con il principio dell'autosufficienza della fonte legislativa su cui insiste l'obbligo di prevedere la copertura degli oneri. Per altro verso, si finisce in tal modo con l'infondere nel sistema elementi di incertezza circa l'effettiva portata finanziaria delle disposizioni, il che rileva anche dal punto di vista del rapporto che intercorre tra pubblica amministrazione e platea dei destinatari delle varie normative”.

La disposizione appena esaminata non prevede la modalità di copertura degli oneri dalla stessa derivanti né detta modalità è prevista dalla legge oggetto di modifica da parte dell'articolo in esame. L'articolo 3, modifica l'art. 21 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, recante norme in materia di organizzazione e di personale della Regione.⁴⁵

Il citato art. 21, oggetto di modifica, concerne gli incarichi di collaborazione presso la Presidenza della Giunta regionale, conferiti a persone estranee all'Amministrazione della Regione.

In particolare, il comma 3 dell'articolo in esame prevede la modifica del comma 3 del medesimo art. 21, disponendo che al personale incaricato spetti un compenso annuo “non superiore” allo stipendio tabellare previsto per la qualifica dirigenziale, incrementato della retribuzione di posizione, nella misura minima prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il comma 4 del medesimo articolo introduce, dopo il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 20/2001, il seguente:

“3 bis. Il Presidente della Giunta regionale può inoltre avvalersi della consulenza di esperti ai quali compete il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, come previsto da apposita regolamentazione da definire con deliberazione della Giunta regionale.”.

⁴⁴ Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Settembre-dicembre 2013”. Deliberazione 18 febbraio 2014, n. 1.

⁴⁵ Art. 3 (Modifiche all'articolo 21 della l.r. 20/2001)


1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), le parole: “in almeno uno dei seguenti settori: giuridico, economico, culturale, dell'informazione” sono sostituite dalle seguenti: “nell'ambito delle politiche istituzionali della Regione”.

2001, le parole: “fino a due incarichi” sono sostituite dalle seguenti: “fino a tre incarichi”.

3. Al comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 20/ 2001 le parole: “pari allo” sono sostituite dalle seguenti: “non superiore allo”.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 20/2001 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Il Presidente della Giunta regionale può inoltre avvalersi della consulenza di esperti ai quali compete il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, come previsto da apposita regolamentazione da definire con deliberazione della Giunta regionale.”.



Si rileva che l'articolo in esame non quantifica gli oneri derivanti dalle disposizioni in esso contenute e non ne prevede le modalità di copertura, che non sono previste neanche dalla legge oggetto di modifica.

L'articolo 4 della legge in esame, rubricato "Modifica all'articolo 6 della l.r. 23/1995"⁴⁶, recante disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali, dispone la sostituzione del comma 1 bis del citato articolo 6 con nuove disposizioni che consentono ai Consiglieri, per il miglior esercizio del mandato, di utilizzare le sedi e i locali della Regione, diversi da quelli presso la sede degli organi regionali, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla Giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, nonché le sedi e i locali dei Comuni e delle Unioni montane, previa convenzione stipulata con i medesimi Comuni dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stesso.

Si osserva che l'articolo in esame non quantifica gli oneri derivanti da dette disposizione, né prevede le modalità di copertura degli stessi;⁴⁷ tuttavia, la citata l. reg. n. 23/1995, oggetto di modifica, prevede, all'art. 23, che: "All'onere finanziario derivante dalla applicazione della presente legge si

⁴⁶ Art. 4 (Modifica all'articolo 6 della l.r. 23/1995)

1. Il comma 1 bis dell'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) è sostituito dai seguenti:

"1 bis. I Consiglieri, per il miglior esercizio del mandato, possono utilizzare:

a) le sedi e i locali della Regione, diversi da quelli indicati al comma 1, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla Giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

b) le sedi e i locali dei Comuni e delle Unioni montane, previa convenzione stipulata con i medesimi Comuni dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

1 ter. Per i giorni di utilizzo delle sedi e dei locali di cui al comma 1 bis i Consiglieri non usufruiscono della parte variabile del rimborso previsto al comma 2."

⁴⁷ Di seguito si riporta il testo degli artt. 5, 6 e 7 della legge in esame.

Art. 5 (Modifica all'articolo 34 della l.r. 20/2003)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione) è inserito il seguente:

"1 bis. La Giunta regionale definisce, con apposita deliberazione, il disciplinare d'uso del contrassegno di qualità delle produzioni artistiche, tipiche e tradizionali di cui al comma 1. Nel disciplinare sono fissate le condizioni per la concessione in uso dello stesso alle singole imprese artigiane, la modalità di esercizio della vigilanza e i casi di revoca."

Art. 6 (Modifica all'articolo 3 della l.r. 22/2010)


1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nonché coloro che nei cinque anni precedenti la designazione hanno ricoperto tali incarichi. Non possono, altresì, essere nominati, coloro che nei cinque anni precedenti la designazione hanno svolto funzioni di amministratori degli enti, delle agenzie regionali e di società partecipate della Regione e coloro che sono stati dipendenti della Regione".

Art. 7 (Funzioni di vigilanza venatoria e ittica. Interpretazione autentica delle leggi regionali 13/2015 e 6/2016)

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 25 marzo 2016,

n. 6 (Modifica alla legge regionale 3 aprile 2015,

n. 13 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province"), si intendono quali funzioni riallocate presso le Province di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) e all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 3 giugno 2003, n. 11 (Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne), richiamati alle voci "Caccia" e "Pesca nelle acque interne" dell'allegato A alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province), quelle di vigilanza venatoria e ittica attribuite agli agenti di vigilanza e finalizzate all'accertamento delle violazioni amministrative nelle relative materie ivi compresa l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e la riscossione dei proventi corrispondenti.



provvede mediante utilizzo dello stanziamento del capitolo 1110101 dello stato di previsione della spesa per gli anni 1995 e successivi.”.

L'articolo 8 reca varie modifiche alla l. reg. n. 13/2016 che, come visto in precedenza nel corso di questa relazione, ha effettuato una variazione generale al bilancio di previsione 2016-2018.

Il comma 1 dispone che, nella Tabella 2 allegata alla citata l. reg. n. 13, siano sostituiti gli importi relativi alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli indicati nell'allegato A di questa legge e che nella Missione 5 Programma 1 sia inserito il “Titolo 1 - spese correnti - stanziamenti di competenza 2016 e di cassa 2016 - euro 10.000,00”.

Dall'esame dell'allegato A alla legge in esame si desume quanto segue:

- non risulta la modifica concernente l'inserimento degli stanziamenti di competenza e di cassa 2016 di euro 10.000,00”, nella Missione 5, Programma 1, Titolo 1 - spese correnti;
- la somma delle variazioni di spesa di competenza 2016 ammonta ad euro 8.025.220,89, la somma delle variazioni di spesa di competenza 2017 ammonta ad euro 5.460.000,00 e la somma delle variazioni di spesa di competenza 2018 ammonta ad euro 3.000.000,00.

Non risulta indicata la modalità di copertura degli incrementi di spesa sopra riportati.⁴⁸

⁴⁸ Di seguito si riportano i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 8.

2. Nella Tabella 4, approvata dall'articolo 2, comma 1, della l.r. 13/2016 sono sostituiti gli importi relativi alle Missioni, ai Programmi e agli Interventi indicati nell'allegato B di questa legge, come per ciascuno specificato.

3. Nella Tabella 6, approvata dall'articolo 2, comma 1, della l.r. 13/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella Missione 01, programma 01, lo stanziamento dell'anno 2016 relativo alla voce “Contributi ad enti ed amministrazioni locali per iniziative e manifestazioni di carattere rilevante” di euro “7.500,00” è sostituito dal seguente “euro 5.900,00” e lo stanziamento dell'anno 2016 relativo alla voce “Contributi ad enti ed amministrazioni locali per iniziative e manifestazioni di carattere rilevante – Trasferimenti correnti a Università” di “euro 1.000,00” è sostituito dal seguente “euro 2.600,00”;
- b) nella Missione 04, programma 03, la denominazione “Spese correnti per l'implementazione e la gestione dell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica (ARES art. 7 L. 23/96) - Trasferimento corrente alle Regioni” è sostituita dalla seguente: “Spese per l'implementazione e la gestione dell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica (ARES art. 7 L. 23/96)”;
- c) nella Missione 04, programma 04, lo stanziamento relativo all'anno 2016 della voce “Fondo regionale per la concessione di borse di studio e servizi a studenti universitari” di euro “1.650.000,00” è sostituito dal seguente “2.450.000,00”;
- d) nella Missione 05, programma 02, lo stanziamento relativo all'anno 2016 della voce “Cofinanziamento dei soggetti ammessi a contributo del Fondo unico per lo spettacolo” di euro “766.257,00” è sostituito dal seguente: “766.247,00”;
- e) nella Missione 07, programma 01, la voce “Spese per azioni di comunicazione per la promozione integrata regionale” è soppressa;
- f) nella Missione 10, programma 3, la denominazione “Trasferimenti ai comuni per lavori di manutenzione straordinaria e dragaggio dei porti di competenza regionale – cni/16” è sostituita dalla seguente: “Trasferimenti per lavori di manutenzione straordinaria e dragaggio dei porti di competenza regionale – cni/16”;
- g) nella Missione 12, Programma 2, dopo la voce “Contributo straordinario all'Unione italiana ciechi e ipovedenti (UICI)” è inserita la seguente: “Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Interventi a favore di soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria - Collaborazioni coordinate e a progetto - anno 2017 euro 24.821,72 - anno 2018 euro 24.821,72”;
- h) nella Missione 13, programma 7, dopo la voce “Contributi per l'acquisto di defibrillatori (DAE) - Investimento - Trasferimento in c/capitale a istituzioni sociali private” sono soppresse le parole “Programma 08 – Politica regionale unitaria per la tutela della salute”;
- i) nella Missione 14, programma 2, lo stanziamento relativo alla voce “Incentivi e contributi alle associazioni di consumatori” per l'anno 2016 di “euro 35.000” è sostituito dal seguente “euro 50.000,00”;
- l) nella Missione 15, programma 2, lo stanziamento relativo all'anno 2016 della voce “Spese per la realizzazione di una borsa di studio per giovani laureati marchigiani - ** CFR 20301055 – CNI/14” di euro “97.650,00” è sostituito dal seguente “90.000,00”;
- m) nella Missione 15, programma 2, dopo la voce “Spese per la realizzazione di una borsa di studio per giovani laureati marchigiani - ** CFR 20301055 – CNI/14” è inserita la seguente: “Spese per la realizzazione di una borsa di studio per giovani laureati marchigiani – IRAP – anno 2016 euro 7.650,00”.

4. Nella Tabella 7, approvata dall'articolo 2, comma 2, della l.r. 13/2016 sono sostituiti gli importi relativi alle autorizzazioni di spesa delle leggi regionali indicate nell'allegato C di questa legge, come per ciascuna specificato.



L'articolo 9 reca alcune norme transitorie⁴⁹, mentre l'art. 10 dispone alcune abrogazioni.⁵⁰

Infine, l'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria, per la quale: "Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente."

Alla proposta di legge è allegata la dichiarazione di assenza di oneri aggiuntivi a firma del Segretario generale – Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e Politiche comunitarie.

La relazione alla proposta di legge si limita ad attestare che: "Gli articoli che compongono la proposta non hanno rilevanza finanziaria e non comportano, pertanto, oneri aggiuntivi diretti a carico del bilancio regionale".

Come visto, la legge non risulta priva di disposizioni di impatto finanziario e, negli atti preparatori, non sono presenti gli elementi dimostrativi dell'invarianza della spesa.

5. Nell'Allegato 1 "Elenco delle spese dichiarate obbligatorie" approvato dall'articolo 3, comma 1, della l.r. 13/2016, la denominazione dei capitoli indicati nell'allegato D di questa legge, in coerenza con il nuovo piano dei conti armonizzato, è modificata come a fianco di ciascuno specificato.

⁴⁹ Art. 9 (Norme transitorie)

1. Nelle more dell'adozione dei piani d'ambito di cui all'articolo 10 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), e comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, i Comuni possono richiedere alla Regione il passaggio all'ambito territoriale ottimale (ATO) confinante con quello di appartenenza. Il passaggio è disposto con deliberazione della Giunta regionale, previo parere favorevole delle assemblee territoriali d'ambito (ATA) interessate e alle seguenti condizioni:

- a) il territorio comunale sia adiacente a quello dell'ATO limitrofo per una estensione lineare dei propri confini non inferiore al 70 per cento del loro sviluppo totale;
- b) la richiesta sia adeguatamente motivata sotto il profilo del raggiungimento di una maggiore efficacia ed efficienza del sistema comunale di gestione dei rifiuti.

2. In fase di prima applicazione, in attesa della nomina dei componenti del Comitato permanente per la semplificazione istituito ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa), il parere sulla legge regionale di semplificazione previsto dal comma 2 del medesimo articolo 9 è sostituito dai pareri espressi dal Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali), e dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro di cui alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 (Disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro - CREL).

3. Le funzioni di cui all'articolo 26 bis, comma 1, della l.r. 7/1995, richiamato alla voce "Caccia" nella tabella allegata alla l.r. 13/2015, continuano a essere esercitate dalle Province fino al 31 dicembre 2016.


⁵⁰ Art. 10 (Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) il comma 1 bis dell'articolo 63 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione);
- b) l'articolo 19 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione. Legge finanziaria 2010);
- c) l'articolo 7 della legge regionale 22 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale);
- d) l'articolo 14 della legge regionale 13 aprile 2015, n. 16 (Disposizioni di aggiornamento della legislazione regionale. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015" e alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 "Bilancio di previsione per l'anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017");
- e) la legge regionale 27 novembre 2015, n. 26 (Modifica alla legge regionale 22 aprile 2013, n. 6 "Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale").

In fase di contraddittorio,⁵¹ la Regione ha osservato che: “L’articolo 2, in prospettiva della generale riorganizzazione delle strutture, anticipa una disposizione, già adottata da altre Regioni volta alla razionalizzazione delle spese per il personale, in particolare quello in servizio nella struttura regionale di collegamento presso l’Unione europea istituita dalla legge regionale n. 4/1998. Tale razionalizzazione di spesa è perseguita ovviamente nell’ottica del contenimento della stessa, come si evince chiaramente dal tenore della modifica di cui al comma 1 che addirittura dimezza l’importo massimo entro cui la Giunta regionale determina in concreto il compenso dei dipendenti interessati. Stessa chiara evidenza nella disposizione di cui al comma 2, che rende l’indennità onnicomprensiva per quanto consentito dal CCNL vigente. L’articolo è pertanto perfettamente in linea con l’attestazione sull’inesistenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale contenuta nell’articolo 11 della legge regionale. Anche il rinvio alla fonte subprimaria per l’effettiva quantificazione del compenso non è suscettibile di generare la paventata incertezza sulla possibile insorgenza futura di tali oneri, visto che la Giunta può solo intervenire con un ulteriore ribasso. Con riferimento all’articolo 8, il disallineamento tra l’articolato e l’allegato A alla legge regionale è dovuto ad un mero errore di stampa della tabella. Infatti, in sede di attuazione della legge regionale con la deliberazione della Giunta regionale n. 997 del 29/8/2016 è stata registrata la variazione per capitoli coerentemente con quanto disposto dall’articolo 8 comma 1; il Programma 1 della Missione 5 (capitolo 2050110005) è stato infatti incrementato di € 10.000 con contestuale riduzione del Programma 2 della medesima Missione (capitolo 2050210039). Con riferimento alla copertura delle variazioni riportate nell’allegato A, si precisa che la legge regionale n. 18 non autorizza nuovi interventi ma apporta solo le variazioni necessarie alla corretta collocazione nelle Missioni e nei Programmi di alcune delle autorizzazioni contenute nella legge regionale 13 ed ivi coperte. Infatti il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 18 dispone la sostituzione, nella tabella 2 della legge regionale n. 13, solo degli importi relativi alle Missioni e Programmi indicati ai fini della corretta collocazione contabile, con finalità di mera riclassificazione. Pertanto la copertura degli interventi rimodulati nella legge regionale n. 18 rientra nella copertura generale della legge regionale n. 13”.

⁵¹ V. nota 4.



4.20 Legge regionale 4 agosto 2016, n. 19 “Ulteriori modifiche alla legge regionale 30 giugno 1997, n. 39 “Interventi a favore dei marchigiani all'estero” (B.U. 11 agosto 2016, n. 92)

La legge, ad iniziativa della Giunta regionale (Pdl n. 62/2016), apporta modifiche alla l. reg. n. 39/1997, con la quale la Regione, come si evince dalla relazione alla proposta, “concorre a tutelare, sotto il profilo economico, sociale e culturale, i cittadini marchigiani che per motivi di lavoro si siano trasferiti all'estero.”.

L'articolo 11 della legge reca la clausola di invarianza finanziaria, che prevede: “Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.”.

Alla proposta di legge è allegata l'attestazione di assenza di oneri a firma del Dirigente del Servizio Attività produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Internalizzazione e del Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e Politiche comunitarie.

Va rilevato, tuttavia, che la legge in esame contiene alcune norme le quali, ampliando le funzioni degli organi ed uffici regionali, potrebbero comportare oneri indiretti ed, in particolare, oneri organizzativi.

In particolare, l'articolo 6 della legge in esame, nel disporre la modifica all'articolo 10 della l. reg. 39/1997, aggiunge alle attività culturali che la Regione deve promuovere e favorire: “lo svolgimento di conferenze e forum su argomenti di economia, nonché di iniziative volte all'attrazione degli investimenti e allo scambio e interscambio commerciale tra imprese aventi sede nelle Marche e imprenditori marchigiani residenti nei Paesi esteri, al fine di favorire processi di internazionalizzazione soprattutto rivolti alle PMI marchigiane”.

Inoltre, il successivo articolo 7, nel modificare il comma 4 dell'art. 12 della l. reg. n. 39/1997, prevede che la struttura organizzativa regionale competente effettui, almeno ogni cinque anni, il censimento delle associazioni e delle federazioni delle associazioni che operano a favore degli emigrati marchigiani e delle loro famiglie e discendenti, al fine di verificare la permanenza dei requisiti e procedere all'aggiornamento del relativo albo.

Infine, l'articolo 8 dispone l'inserimento, dopo l'articolo 12 della l. reg. 39/1997, dell'art. 12 bis, rubricato “Club Amici delle Marche”, che contempla l'istituzione “presso la struttura organizzativa regionale competente” dell'albo delle associazioni all'estero che hanno un legame con le Marche in base a rapporti di gemellaggio o di interessi culturali, turistici o economici.



Nelle precedenti deliberazioni sulla copertura delle leggi di spesa⁵², questa Sezione aveva evidenziato l'opportunità che, ogni qualvolta le strutture organizzative dell'amministrazione vengano chiamate a svolgere ulteriori funzioni o attività rispetto a quelle esercitate in precedenza, il legislatore si faccia carico di valutare se ciò comporti implicazioni onerose a carico del bilancio regionale.

Si rileva quindi l'assenza, negli atti preparatori disponibili nel sito delle norme della Regione Marche⁵³, di idonee valutazioni circa la sostenibilità dei nuovi compiti a parità delle condizioni di precedente funzionalità delle strutture interessate.

In fase istruttoria⁵⁴, la Regione ha osservato che: "La norma amplia le facoltà della Regione in materia di iniziative a favore dei marchigiani all'estero, senza autorizzare alcuna spesa aggiuntiva. Le attività vengono svolte ai sensi delle autorizzazioni di spesa del Bilancio triennale 2017-19 che ne costituiscono il limite massimo a legislazione vigente".

4.21 Legge regionale 21 settembre 2016, n. 20 "Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM)" (B.U. 22 settembre 2016, n. 108)

La proposta di legge (Pdl n. 78/2016), ad iniziativa consiliare, era intitolata "Proroga del Comitato regionale per le comunicazioni" e si componeva di soli tre articoli: l'articolo 1, che disponeva la proroga di detto Comitato fino al 31 dicembre 2016, l'articolo 2, che conteneva la clausola di invarianza finanziaria e l'art. 3 relativo alla dichiarazione d'urgenza.

Dalla 2^a Relazione della I Commissione permanente, presente nel sito delle norme della Regione Marche⁵⁵, si desumono la nuova titolazione attribuita alla proposta: "Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)" e le ulteriori modifiche confluite, unitamente al nuovo titolo, nel testo legislativo definitivo.

L'articolo 1 della legge in esame, rubricato "Modifiche alla l.r. 8/2001", dispone, al comma 1, una modifica al comma 2 dell'art. 3 della citata legge regionale n. 8, relativo alle modalità di elezione del Presidente e del Vice Presidente del CORECOM, consistente nella sostituzione delle parole: "in apposite schede" con le parole: "in apposita scheda".

⁵² V., in particolare, l'ultima deliberazione sulla copertura delle leggi di spesa citata in nota n. 4.

⁵³ <http://www.norme.marche.it>.

⁵⁴ V. nota 4.

⁵⁵ <http://www.norme.marche.it>.



Il comma 2 dell'articolo in esame prevede che i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 della l. reg. n. 8/ 2001 siano sostituiti dai seguenti:

“1. Al Presidente ed al Vice Presidente è attribuita rispettivamente un'indennità mensile lorda di euro 1.500,00 e di euro 900,00 per dodici mesi.

2. Al componente del CORECOM di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 è attribuita un'indennità mensile lorda di euro 700,00 per dodici mensilità.”.


Il successivo comma 3 dispone che le norme di cui al precedente comma si applichino a decorrere dall'insediamento del CORECOM, ricostituito nella composizione indicata all'articolo 2 della l. reg. n. 8/2001.

L'articolo 2 della legge in esame, rubricato “Disposizioni finanziarie”, non quantifica gli oneri derivanti dalla legge, né prevede le modalità di copertura, ma, anzi, dispone, al comma 1, quale effetto dei commi 2 e 3 del precedente articolo, la riduzione di euro 18.000,00, per l'anno 2016 e di euro 72.000,00, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, degli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” – Programma 01 “Organi istituzionali” Titolo 1 spese correnti del bilancio di previsione 2016/2018.

Il successivo comma 2 dello stesso articolo 2 stabilisce che le somme indicate al comma 1 “sono iscritte in aumento degli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” - Programma 02 “Interventi per la disabilità” Titolo 1 spese correnti del bilancio di previsione 2016/2018, rispettivamente, per l'anno 2016, per euro 18.000,00 e, per euro 72.000,00, per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Dagli atti preparatori disponibili nel sito delle norme della Regione Marche,⁵⁶ non si evincono le motivazioni della riduzione di spesa conseguente all'applicazione della legge in argomento.

In sede di contraddittorio⁵⁷, la Regione ha osservato che la legge dispone una variazione al bilancio di previsione con una riduzione degli stanziamenti previsti per il Corecom ed una riallocazione delle economie su finalità diverse. Tale analisi, come in altri casi, effettuata nella fase di discussione del provvedimento in Commissione, e non riportata formalmente in documenti preparatori peraltro non previsti dal regolamento interno attuale, è contenuta nell'intervento del relatore di maggioranza in sede di esame del provvedimento in Consiglio regionale ed è riportata nel sito”.



⁵⁶ <http://www.norme.marche.it>.

⁵⁷ V. nota 4.

4.22 Legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati” (B.U. 13 ottobre 2016, n. 114)

Come si desume dall’articolo 1, rubricato “Finalità e oggetto”, la legge in esame, ad iniziativa della Giunta regionale (Pdl. n. 5/2015), disciplina, con riferimento alle strutture e ai servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, compresi quelli domiciliari e di segreteria sociale:

- a) le autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio;
- b) l’accreditamento istituzionale;
- c) gli accordi contrattuali;

“al fine di garantire l’erogazione di prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali, efficaci e sicure, il miglioramento continuo della qualità delle strutture erogatrici e lo sviluppo sistematico e programmato del sistema sanitario e sociale regionale”.

Il Capo I regola le funzioni della Regione, in particolare della Giunta regionale (art. 3), le funzioni dei Comuni (art. 4), le procedure per l’autorizzazione e l’accreditamento regionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie (art. 5) e l’anagrafe delle strutture e dei servizi autorizzati e accreditati (art. 6).

Il Capo II disciplina le autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio, di cui al precedente punto a), il Capo III regola l’accreditamento istituzionale, di cui al precedente punto b), il Capo IV disciplina gli accordi contrattuali, di cui al precedente punto c) ed, infine, il Capo V reca “Disposizioni transitorie e finali”.

Nell’ambito del Capo V, è presente l’articolo 24, rubricato “Neutralità finanziaria”, per il quale “Dall’attuazione delle presenti norme non derivano oneri a carico del bilancio regionale”.

Alla proposta di legge è allegata l’attestazione di assenza oneri a firma del Dirigente del Servizio Sanità e del Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e Politiche comunitarie.

Va rilevato, tuttavia, che la scrutinata legge contiene alcune norme che, disciplinando le funzioni della Regione, potrebbero comportare oneri indiretti ed, in particolare, oneri organizzativi.

Nelle precedenti deliberazioni sulla copertura delle leggi di spesa⁵⁸, questa Sezione aveva evidenziato l’opportunità che, ogni qualvolta le strutture organizzative dell’amministrazione vengano chiamate



⁵⁸ V., in particolare, l’ultima deliberazione sulla copertura delle leggi di spesa citata in nota n. 4.

a svolgere ulteriori funzioni o attività rispetto a quelle esercitate in precedenza, il legislatore si faccia carico di valutare se ciò comporti implicazioni onerose a carico del bilancio regionale.

Si rileva quindi l'assenza, nel provvedimento legislativo in esame e negli atti preparatori disponibili nel sito delle norme della Regione Marche⁵⁹, di idonee valutazioni circa la sostenibilità dei nuovi compiti a parità delle condizioni di precedente funzionalità delle strutture interessate.

4.23 Legge regionale 30 settembre 2016, n. 22 “Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura musicale, della tradizione e della produzione della fisarmonica” (B.U. 13 ottobre 2016, n. 114)

La legge è ad iniziativa della Giunta regionale (Pdl. n. 76/2016).

Finalità della legge, indicata dall'articolo 1 della stessa, è il riconoscimento, da parte della Regione, della fisarmonica “quale strumento musicale tipico e maggiormente rappresentativo della identità regionale, nonché simbolo riconosciuto, in Italia e all'estero, della tradizione musicale marchigiana”, mediante l'attuazione di interventi a tutela e a sostegno della sua promozione.

Il successivo articolo 2 contiene, pertanto, l'elenco degli interventi che possono essere ammessi a finanziamento⁶⁰.

L'articolo 3 dispone che possa essere riconosciuto al Museo internazionale della fisarmonica, con sede a Castelfidardo, un contributo per il sostegno delle attività svolte⁶¹.

⁵⁹ <http://www.norme.marche.it>.

⁶⁰ Art. 2 (Interventi)

1. La Regione sostiene interventi volti principalmente alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio storico-documentario, materiale e immateriale.

2. In particolare possono essere ammessi a finanziamento gli interventi per:

a) la diffusione della cultura musicale della fisarmonica, in collaborazione con lo Stato e con il concorso degli enti locali, promuovendo lo studio e l'apprendimento dello strumento nei Conservatori, negli Istituti culturali specialistici musicali italiani ed esteri, oltre che in ambito scolastico e formativo locale;

b) la valorizzazione della fisarmonica quale bene culturale, delle relative collezioni museali e degli itinerari tematici, nonché delle attività di catalogazione e di documentazione con definizione dei relativi standard catalografici;

c) l'organizzazione di spettacoli dal vivo e di produzioni cinematografiche dedicate alla fisarmonica e all'attività dei suoi artisti più virtuosi;

d) la formazione di figure professionali altamente specializzate che, immesse nei cicli di produzione, assicurino la tradizione dell'antico mestiere del fisarmonicista, mantenendo elevato, anche con ricorso alle nuove tecnologie, il livello di qualità dei prodotti finali;

e) la ricerca e l'innovazione dei processi produttivi, con particolare riguardo alle attività di natura artigianale e di sviluppo della filiera produttiva e delle reti delle piccole e medie imprese (PMI);

f) la promozione dei prodotti realizzati dalle aziende locali nei mercati esteri, in coerenza con gli obiettivi strategici e con i criteri di gestione dei programmi di sviluppo delle politiche regionali in materia di internazionalizzazione, di cui alla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 30 (Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale).

⁶¹ Art. 3 (Museo internazionale della fisarmonica)

1. Per la finalità di cui all'articolo 1 può essere riconosciuto al Museo internazionale della fisarmonica, con sede a Castelfidardo, un contributo per il sostegno di attività svolte in modo continuativo e con un elevato indice di qualificazione, rivolte in particolare a:

L'articolo 4 contempla, al comma 1, il sostegno della Regione al Premio internazionale della fisarmonica, promosso e organizzato annualmente dal Comune di Castelfidardo⁶² ed, al comma 2, prevede che possano beneficiare del sostegno della Regione ulteriori iniziative promozionali legate al Premio di cui al comma precedente, anche realizzate all'estero.

L'articolo 5 stabilisce l'adozione, da parte della Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio, del Programma annuale degli interventi previsti dalla legge in esame; detto Programma contiene l'elenco di quelli che si intendono realizzare ai sensi degli articoli 2, 3 e 4, l'indicazione dei criteri e delle modalità di attuazione, nonché la copertura della spesa da effettuare con l'eventuale concorso dei fondi comunitari e di altri soggetti. Con riferimento al rinvio a fonti subprimarie della definizione degli aspetti finanziari di una legge, le Sezioni riunite della Corte dei conti⁶³ hanno avuto modo di precisare che tale ricorso "non pare in tutto coerente con il principio dell'autosufficienza della fonte legislativa su cui insiste l'obbligo di prevedere la copertura degli oneri. Per altro verso, si finisce in tal modo con l'infondere nel sistema elementi di incertezza circa l'effettiva portata finanziaria delle disposizioni, il che rileva anche dal punto di vista del rapporto che intercorre tra pubblica amministrazione e platea dei destinatari delle varie normative".


L'articolo 6, rubricato "Disposizioni finanziarie", dopo aver previsto, al comma 1, che "al finanziamento di questa legge concorrono risorse statali, regionali e comunitarie", al comma 2, quantifica gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione di detta legge, per l'anno 2016, in euro 25.000,00 e ne individua la copertura nelle "risorse regionali già iscritte a carico della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" - Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" del bilancio di previsione 2016/2018".

-
- a) conservare e accrescere la collezione storica museale esistente, anche mediante interventi di restauro conservativo dei singoli beni, di ricerca e di acquisizione di nuove fonti documentarie e di nuovi manufatti;
 - b) riordinare la banca dati catalografica e documentaria, con definizione delle modalità di fruizione esterna;
 - c) potenziare l'uso dei prodotti multimediali e interattivi, con sviluppo dell'offerta culturale e turistica, anche in forma integrata, sul web e sui social media;
 - d) sostenere ricerche storiche e documentarie sulle aziende produttrici e i relativi prodotti, finalizzate alla ricostruzione dei percorsi del lavoro e della dimensione culturale riguardanti la fisarmonica e la sua diffusione in Italia e nel mondo;
 - e) ricercare e valorizzare, anche tramite il riordino delle fonti documentarie, le figure e l'opera artistica dei compositori e dei maestri dello strumento che nel tempo hanno celebrato la fisarmonica e ne sono stati gli interpreti di maggior successo.

⁶² Art. 4 (Premio internazionale della fisarmonica)

1. La Regione sostiene il Premio internazionale della fisarmonica, promosso e organizzato annualmente dal Comune di Castelfidardo, quale preminente ed efficace iniziativa di promozione della cultura artistica e musicale della fisarmonica, in Italia e all'estero.
2. Possono beneficiare del sostegno della Regione ulteriori iniziative promozionali legate al Premio di cui al comma 1, anche realizzate all'estero, con l'eventuale collaborazione di conservatori musicali, di istituti culturali, di rappresentanze diplomatiche o nell'ambito di iniziative di promozione integrata promosse dai soggetti pubblici e privati che operano nel settore dell'internazionalizzazione.

⁶³ Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri Settembre-dicembre 2013". Deliberazione 18 febbraio 2014, n. 1.



Pertanto, tale disposizione non ricorre alle modalità di copertura previste dall'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ma ad importi già stanziati in sede di bilancio di previsione con riguardo, quindi, ad altri programmi e attività. Sul punto la Corte costituzionale, con sentenza n. 115/2012, ha affermato che “ove la nuova spesa si ritenga sostenibile senza ricorrere alla individuazione di ulteriori risorse, per effetto di una più efficiente e sinergica utilizzazione delle somme allocate nella stessa partita di bilancio per promiscue finalità, la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile”.

Quanto agli anni successivi al 2016, il comma 3 dell'articolo 6 in esame dispone che le spese siano autorizzate con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.


Con riferimento al rinvio a successive leggi di bilancio per la copertura dei nuovi oneri di spesa introdotti dalla legge in esame, questa Sezione richiama il disposto del Titolo III del decreto legislativo 32 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, che dispone, all'art. 38, che le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo debbano quantificare l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicare l'onere a regime ovvero, solo nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

Alla deliberazione di Giunta regionale, che ha disposto la presentazione al Consiglio-Assemblea legislativa della proposta di legge (D.G.R. n. 732/2016), è allegata la scheda economico-finanziaria che, tra l'altro, contrariamente al testo legislativo, contiene l'indicazione del capitolo (2050210066) ove sono iscritte le risorse indicate dal legislatore quali modalità di copertura.

Al riguardo, si richiama, come più volte evidenziato da questa Sezione nelle precedenti relazioni sulle leggi di spesa⁶⁴, il principio affermato dalla Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 30/1959 e 272/2011, per il quale “anche quando alle nuove o maggiori spese si possa far fronte con somme già iscritte in bilancio, sia perché rientranti in un capitolo che abbia sufficiente capienza sia perché fronteggiabili con lo “storno” di fondi risultanti dalle eccedenze degli stanziamenti previsti per altri capitoli, è comunque necessaria l'espressa menzione dei capitoli di bilancio ovvero delle variazioni compensative fra capitoli sui quali far gravare l'onere della spesa, fermo restando che non si possono incidere fondi già impegnati a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate”.

Inoltre, secondo la scheda economico-finanziaria, gli oneri finanziari, quantificati complessivamente, per il 2016, in euro 25.000,00, attengono, per euro 5.000,00, all'applicazione dell'art. 2, c. 2, che, come detto, elenca gli interventi che possono essere ammessi al finanziamento e,

da ultimo, la relazione allegata alla Deliberazione n. 80/2016/RQ sulla copertura delle leggi regionali di spesa pubblicate nel



per euro 20.0000,00, all'applicazione dell'art. 4, c. 1, inerente, come visto, al sostegno della Regione al Premio internazionale della fisarmonica. Sembra, quindi, che non derivino oneri né dall'applicazione dell'art. 3, che, tuttavia, prevede la possibilità di riconoscimento di un contributo al Museo internazionale della fisarmonica, né dall'applicazione dell'art. 4, c. 2, che ammette al sostegno della Regione le ulteriori iniziative promozionali, anche realizzate all'estero e legate al Premio sopra citato.

Infine, negli atti preparatori disponibili nel sito delle norme della Regione Marche⁶⁵, non si fa menzione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione delle nuove esigenze di spesa, come richiesto dall'art. 17, c. 3 della l. n. 196/2009.

4.24 Legge regionale 30 settembre 2016, n. 23 “Modifica alla legge regionale 24 marzo 2015, n. 9 “Disposizioni in materia di prevenzione, diagnosi precoce e cura del diabete mellito” (B.U. 13 ottobre 2016, n. 114)

La legge, ad iniziativa consiliare (PdL n. 70/2016), contiene un solo articolo, volto a modificare i commi 1 e 2 dell'art. 8 della l. reg. n. 9/2015. Detti commi disciplinano, rispettivamente, la composizione del Comitato tecnico-scientifico regionale diabetologico e la modalità di costituzione dello stesso.⁶⁶

La relazione alla proposta non contiene valutazioni sull'eventuale impatto finanziario della legge in esame, limitandosi ad attestare che la proposta di legge “nasce dall'esigenza di introdurre una modifica relativa al Comitato tecnico-scientifico regionale diabetologico previsto dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 24 marzo 2015, n. 9finalizzata, in particolare, ad assicurare la piena funzionalità del Comitato e ad accrescere il livello di specializzazione, nonché a garantire un più diretto coinvolgimento dell'INRCA, in relazione al fatto che la specifica patologia colpisce in misura rilevante la popolazione anziana.”.

⁶⁵ <http://www.norme.marche.it>.

⁶⁶ Di seguito si riporta il testo dell'unico articolo della legge in esame.

Art. 1 (Modifica all'articolo 8 della l.r. 9/2015)

1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 24 marzo 2015, n. 9 (Disposizioni in materia di prevenzione, diagnosi precoce e cura del diabete mellito) sono sostituite dalle seguenti:

“a) il direttore dell'Agenzia regionale sanitaria (ARS) o suo delegato;
b) il direttore del Dipartimento regionale di diabetologia.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 9/2015 è sostituito dal seguente:

“2. Il Comitato è costituito con decreto del direttore dell'ARS ed è presieduto dal direttore dell'unità operativa complessa Malattie metaboliche e diabetologia/Centro ricerche metaboliche sul diabete e sugli alimenti dell'INRCA di Ancona.”.



Questa Sezione, nelle precedenti deliberazioni sulla copertura delle leggi di spesa⁶⁷, ha evidenziato la necessità, pur in assenza di disposizioni che prevedano espressamente spese a carico del bilancio regionale, di una verifica circa la non onerosità delle leggi, attraverso adeguata motivazione che ne dimostri la praticabilità in concreto: in difetto, potrebbero esservi oneri esenti da copertura.

Si ricorda, inoltre, che la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 1435/2014 stabilisce che, nel caso di proposte di legge di iniziativa consiliare che non comportino nuovi o maggiori oneri finanziari, il proponente debba indicare gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza della spesa.

4.25 Legge regionale 18 ottobre 2016, n. 24 “Modifica alla legge regionale 21 settembre 2015, n. 23 “Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)” (B.U. 20 ottobre 2016, n. 116)

La legge, ad iniziativa consiliare (Pdl. n. 86/2016), si compone di due articoli.

L'articolo 1 prevede la modifica del comma 2 dell'articolo 1 della l. reg. 23/2015, prorogando la durata degli incarichi dei commissari straordinari “non oltre il 31 gennaio 2017”.

L'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria, in quanto dispone che dall'applicazione della legge non derivino né possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

La relazione alla proposta, al riguardo, attesta: “Gli articoli che compongono la proposta non hanno rilevanza finanziaria e non comportano, pertanto, oneri aggiuntivi diretti a carico del bilancio regionale. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della l.r. 23/2015 i commissari, che sostituiscono i consigli di amministrazione, percepiscono le indennità e i rimborsi delle spese già spettanti ai presidenti degli ERSU che sostengono i relativi oneri.”.

4.26 Legge regionale 24 ottobre 2016, n. 25 “Incorporazione del Comune di Acquacanina nel Comune di Fiastra” (B.U. 03 novembre 2016, n. 120)


La legge, ad iniziativa della Giunta regionale (Pdl. n. 75/2016), prevede, all'articolo 1, l'incorporazione del Comune di Acquacanina nel Comune di Fiastra a decorrere dal 1° gennaio 2017. Gli articoli successivi regolano vari aspetti collegati alla incorporazione, quali: la partecipazione e il

Da ultimo, la relazione allegata alla Deliberazione n. 80/2016/RQ sulla copertura delle leggi regionali di spesa pubblicate nel 2015.

decentramento (art. 2), il trasferimento di funzioni e la successione nei rapporti (art. 3), i benefici per il Comune incorporante (art. 4). Gli articoli 5 e 6, infine, contengono, rispettivamente, norme transitorie e finali e la dichiarazione d'urgenza.

Alla proposta di legge è allegata la dichiarazione di assenza di oneri aggiuntivi a firma del Segretario generale e del Dirigente del Servizio risorse finanziarie e politiche comunitarie ma, nella relazione illustrativa della proposta, non sono presenti gli elementi dimostrativi dell'invarianza della spesa.

Questa Sezione, in precedenti deliberazioni sulla copertura delle leggi di spesa⁶⁸, ha evidenziato la necessità, pur in assenza di disposizioni che prevedano espressamente spese a carico del bilancio regionale, di una verifica circa la non onerosità delle leggi, attraverso adeguata motivazione che ne dimostri la praticabilità in concreto: in difetto, potrebbero esservi oneri esenti da copertura.



⁶⁸ V., da ultimo, la relazione allegata alla Deliberazione n. 80/2016/RQ sulla copertura delle leggi regionali di spesa pubblicate nel 2015.

4.27 Legge regionale 25 novembre 2016, n. 26 “Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile” e alla legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 “Assestamento del bilancio 2014” (B.U. 07 dicembre 2016, n. 133)

La legge, ad iniziativa consiliare (Pdl. n. 74/2016), agli artt. 1, 2 e 3⁶⁹, contiene modifiche alla l. reg. n. 22/2009; all’art. 4⁷⁰, dispone la sostituzione dell’art. 35 della l. reg. n. 33/2014 e, all’art. 5, reca norme transitorie.

L’articolo 6, infine, comprende la clausola di invarianza finanziaria e stabilisce che dalla legge non derivano, né possono derivare, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Nella relazione alla proposta di legge, non sono presenti gli elementi dimostrativi dell’invarianza della spesa richiesti dall’art. 17, c. 6-bis, della l. n. 196/2009, per il quale la relazione tecnica deve riportare “i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di

⁶⁹ Art. 1 (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 22/2009)

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) le parole: “, migliorare la sicurezza antisismica ai sensi del d.m. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) in caso di demolizione e ricostruzione parziale, conseguire l’adeguamento sismico in caso di demolizione e ricostruzione totale” sono soppresse.

2. Al comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 22/ 2009, al secondo capoverso le parole: “migliorare la sicurezza antisismica ai sensi del d.m. 14 gennaio 2008 in caso di demolizione e ricostruzione parziale, conseguire l’adeguamento sismico in caso di demolizione e ricostruzione totale,” sono soppresse.

3. Dopo il comma 8 dell’articolo 2 della l.r. 22/ 2009 è aggiunto il seguente:

“8 bis. Gli interventi previsti nel presente articolo debbono rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza antisismica.”.

Art. 2 (Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 22/2009)

1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 22/2009 è inserito il seguente:

“Art. 3 bis (Incentivi per l’adeguamento sismico degli edifici esistenti)

1. Al fine di promuovere l’adeguamento sismico del patrimonio edilizio regionale, le percentuali di ampliamento ammesse a seguito della realizzazione di interventi previsti dalla presente legge sono incrementate sino ad un ulteriore 15 per cento della volumetria o della superficie utile lorda (SUL), qualora l’intervento da realizzare preveda anche un adeguamento sismico della struttura portante dell’intero edificio esistente, ove non già obbligatorio per legge.”.

Art. 3 (Modifica all’articolo 9 della l.r. 22/2009)

1. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 22/2009, come da ultimo modificato dall’articolo 37 della l.r. 33/2014, le parole: “non oltre il 31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il 31 dicembre 2018”.

⁷⁰ Art. 4 (Sostituzione dell’articolo 35 della l.r. 33/2014)

1. L’articolo 35 della legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 (Assestamento del bilancio 2014), così come modificato dall’articolo 10 della legge regionale 13 aprile 2015, n. 16 (Disposizioni di aggiornamento della legislazione regionale. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 (Legge finanziaria 2015) e alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 “Bilancio di previsione per l’anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017”) è sostituito dal seguente:

“Art. 35 (Attuazione dell’articolo 2 bis del d.p.r. 380/2001)

1. In attuazione dell’articolo 2bis del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) negli edifici esistenti possono essere realizzati, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali ad un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali, interventi edilizi in deroga ai limiti di cui all’articolo 9 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fermo restando il rispetto delle norme del Codice Civile o della disciplina di tutela degli edifici di valore storico, architettonico e culturale.”.

finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione". Inoltre, detti contenuti della relazione tecnica sono richiamati, a livello di normativa regionale, dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea n. 1435 del 9.9.2014, che, riguardo alle proposte di legge ad iniziativa consiliare, attribuisce al proponente il compito della dimostrazione dell'assenza di oneri finanziari nell'ambito della relazione illustrativa.

4.28 Legge regionale 02 dicembre 2016, n. 27 “Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 “Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura” (B.U. 15 dicembre 2016, n. 136)

La legge, ad iniziativa consiliare (Pdl. n. 93/2016), agli artt. 1, 2, 3 e 4⁷¹, reca modifiche alla l. reg. n. 21/2011 e, all'art. 5, reca disposizioni di attuazione⁷².

L'articolo 6 contiene la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'applicazione della legge non derivino, né possano derivare, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione⁷³.

Nella relazione alla proposta di legge, non sono presenti gli elementi dimostrativi dell'invarianza della spesa richiesti dall'art. 17, c. 6-bis, della l. n. 196/2009, per il quale la relazione tecnica deve riportare “i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche

⁷¹ Art. 1 (Modifica all'articolo 13 della l.r. 21/2011)

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 13 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura) sono abrogati.

Art. 2 (Modifiche agli articoli 22 e 34 della l.r. 21/2011)

1. Al comma 1 dell'articolo 22 e al comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 21/2011 la parola: “triennale” è sostituita dalla parola: “quinquennale”.

Art. 3 (Modifica all'articolo 23 della l.r. 21/2011)

1. Il comma 5 dell'articolo 23 della l.r. 21/2011 è sostituito dal seguente:

“5. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate con le procedure di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).”.


Art. 4 (Modifica all'articolo 48 della l.r. 21/2011)

1. Al comma 3 dell'articolo 48 della l.r. 21/2011 la parola: “tre” è sostituita dalla parola: “quattro”.

⁷² Art. 5 (Disposizioni di attuazione)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, il termine per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste agli articoli 22 e 34 della l.r. 21/2011 si intende prorogato di due anni dalla scadenza del triennio disciplinato agli articoli 22 e 34 della l.r. 21/2011 nel testo antecedente all'entrata in vigore di questa legge.

⁷³ L'articolo 7 reca la dichiarazione d'urgenza.




attraverso la loro riprogrammazione”. Inoltre, detti contenuti della relazione tecnica sono richiamati, a livello di normativa regionale, dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea n. 1435 del 9.9.2014, che, riguardo alle proposte di legge ad iniziativa consiliare, attribuisce al proponente il compito della dimostrazione dell’assenza di oneri finanziari nell’ambito della relazione illustrativa.

4.29 Legge regionale 07 dicembre 2016, n. 28 “Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, Lettera A), della Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul Riordinamento Territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche" (B.U. 07 dicembre 2016, n. 134)

La legge, ad iniziativa della Giunta regionale (Pdl. n. 82/2016), prevede, all’articolo 1, l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, di un unico Comune denominato Terre Roveresche, mediante fusione dei Comuni contermini di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro. Gli articoli successivi regolano vari aspetti collegati all’istituzione del nuovo Comune, quali: la partecipazione e il decentramento (art. 2), il trasferimento di funzioni e la successione nei rapporti (art. 3), il riconoscimento di priorità per il nuovo Comune (art. 4)⁷⁴. L’articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dalla sua attuazione non derivino oneri diretti a carico del bilancio regionale.

A tale riguardo, la relazione illustrativa della proposta attesta: “L’articolo 6 contiene la dichiarazione di invarianza finanziaria, in quanto la copertura degli oneri indiretti, relativi al rimborso ai Comuni delle spese relative al referendum consultivo sulla proposta di legge regionale, è garantita per la disponibilità dell’importo di euro 160.000,00 nel capitolo 2180110006 del bilancio di previsione 2016/2018 per l’annualità 2016.”.

Quanto al ricorso ad importi già stanziati in sede di bilancio di previsione, con riguardo, quindi, ad altri programmi e attività, si ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 115/2012, ha affermato che “ove la nuova spesa si ritenga sostenibile senza ricorrere alla individuazione di ulteriori risorse, per effetto di una più efficiente e sinergica utilizzazione delle somme allocate nella stessa



La legge 9 recorre norme transitorie e finali e l’articolo 7 contiene la dichiarazione d’urgenza.


partita di bilancio per promiscue finalità, la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile”.

In sede di contraddittorio,⁷⁵ la Regione ha osservato che gli oneri indiretti derivanti dalla legge sono a carico del capitolo denominato “Rimborso ai comuni delle spese sostenute per referendum per la fusione” finanziato ai sensi della legge regionale n. 10/1995 "Norme sul riordino territoriale dei comuni e delle province della regione Marche" e che, quindi, si tratta dell'utilizzo dell'autorizzazione originaria.

4.30 Legge regionale 07 dicembre 2016, n. 29 “Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina ai sensi dell'articolo 2, comma 1, Lettera A), della Legge Regionale 16 gennaio 1995. n. 10 "Norme sul Riordinamento Territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche" (B.U. 07 dicembre 2016, n. 134)

La legge, ad iniziativa della Giunta regionale (Pdl. n. 83/2016), prevede, all'articolo 1, l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, di un unico Comune denominato Colli al Metauro, mediante fusione dei Comuni contermini di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina. Gli articoli successivi regolano vari aspetti collegati all'istituzione del nuovo Comune, quali: la partecipazione e il decentramento (art. 2), il trasferimento di funzioni e la successione nei rapporti (art. 3), il riconoscimento di priorità per il nuovo Comune (art. 4)⁷⁶. L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dalla sua attuazione non derivino oneri diretti a carico del bilancio regionale.

A tale riguardo, la relazione illustrativa della proposta attesta: “L'articolo 6 contiene la dichiarazione di invarianza finanziaria, in quanto la copertura degli oneri indiretti, relativi al rimborso ai Comuni delle spese relative al referendum consultivo sulla proposta di legge regionale, è garantita per la disponibilità dell'importo di euro 160.000,00 nel capitolo 2180110006 del bilancio di previsione 2016/2018 per l'annualità 2016.”.



⁷⁵ V. nota 4.


⁷⁶ L'articolo 5 contiene norme transitorie e finali.

Quanto al ricorso ad importi già stanziati in sede di bilancio di previsione, con riguardo, quindi, ad altri programmi e attività, si ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 115/2012, ha affermato che “ove la nuova spesa si ritenga sostenibile senza ricorrere alla individuazione di ulteriori risorse, per effetto di una più efficiente e sinergica utilizzazione delle somme allocate nella stessa partita di bilancio per promiscue finalità, la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile”.

In fase istruttoria,⁷⁷ la Regione ha osservato che gli oneri indiretti derivanti da questa legge, come per la precedente, sono a carico del capitolo denominato “Rimborso ai comuni delle spese sostenute per referendum per la fusione” finanziato ai sensi della legge regionale n. 10/1995 "Norme sul riordino territoriale dei comuni e delle province della regione Marche" e che, quindi, si tratta dell'utilizzo dell'autorizzazione originaria.

4.31 Legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 “Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia” (B.U. 15 dicembre 2016, n. 136)

La legge, ad iniziativa consiliare (Pdl. n. 96/2016), ha la finalità, desumibile dalla relazione illustrativa della proposta, “di dettare norme comuni per la gestione amministrativa e contabile degli Organismi regionali di garanzia, uniformando la loro attività alle disposizioni amministrative e contabili che disciplinano le articolazioni organizzative del Consiglio regionale.”.



Dopo l'articolo 1⁷⁸, che individua l'ambito di applicazione della legge, gli articoli 2⁷⁹, 3⁸⁰ e 4⁸¹ contengono norme di carattere ordinamentale regolando, rispettivamente, l'organizzazione degli uffici, l'adozione degli atti, il programma di attività e le relazioni consuntive di detti organismi.

L'articolo 5 prevede che, a decorrere dal 2017, le risorse finanziarie trasferite al CO.RE.COM, per l'esercizio delle funzioni delegate, dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) siano versate alla Cassa speciale del Consiglio regionale.

L'articolo 6 modifica il comma 4 dell'articolo 9 della l. reg. n. 8/2001, che regola il rimborso delle spese di viaggio spettante ai componenti il CORECOM che non risiedono nel comune di riunione del Comitato, inserendo la norma che riconosce il medesimo rimborso "al Presidente per ogni giornata di documentata presenza presso la sede del Comitato, fino ad un massimo di tre giornate settimanali".

L'articolo 7, rubricato "Disposizioni finanziarie", al comma 1, non quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni previste da questa legge, ma ne individua la modalità di copertura, per gli anni 2017 e 2018, nelle "risorse finanziarie già iscritte nella Missione 1 "Servizi istituzionali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali" del bilancio di previsione 2016/2018, per il finanziamento degli organismi, già autorizzate nelle rispettive leggi istitutive: legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM); legge regionale 26 febbraio 2008, n. 3 (Norme sull'organizzazione e il finanziamento delle Autorità di garanzia indipendenti e modifiche alle leggi regionali 14 ottobre 1981, n. 29, 18 aprile 1986, n. 9, 27 marzo 2001, n. 8, 15 ottobre 2002, n. 18), legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale).".

⁷⁸ Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Questa legge detta norme relative alla gestione amministrativa e contabile dei seguenti Organismi regionali di garanzia, di seguito denominati "Organismi":

- a) Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale;
- b) Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna;
- c) Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM).

⁷⁹ Art. 2 (Organizzazione degli uffici)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale individua la struttura di supporto agli Organismi in modo da assicurare un adeguato svolgimento delle funzioni.

2. Agli Organismi è assegnato personale appartenente alla dotazione organica del Consiglio-Assemblea legislativa e della Giunta regionale.

⁸⁰ Art. 3 (Adozione degli atti)

1. Gli atti di ciascun Organismo sono predisposti dal relativo responsabile del procedimento. Il dirigente di ciascun Organismo esprime il parere di legittimità e di regolarità tecnica. La ragioneria del Consiglio-Assemblea legislativa attesta la regolarità contabile.

2. Gli atti degli Organismi sono pubblicati nei rispettivi siti istituzionali.

⁸¹ Art. 4 (Programma di attività e relazioni consuntive)

1. Ciascun Organismo presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale:

- a) entro il 15 settembre di ogni anno, il programma di attività per l'anno successivo;
- b) entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente.



La Sezione ha verificato che le tre leggi nn. 8/2001, 3/2008 e 23/2008 sono inserite nell'elenco, di cui all'allegato 17 al bilancio di previsione 2016-2018⁸², delle leggi regionali continuative e ricorrenti finanziate per detti esercizi.

Il successivo comma 2 dello stesso articolo 7 individua la modalità di copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 6 della legge in esame, quantificata in euro 6.240,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nell'equivalente riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondi di riserva" e nel contestuale incremento dello stanziamento della Missione 1, Programma 01 del bilancio di previsione 2016/2018.

Dalla relazione illustrativa della proposta, si desume che la valutazione dei 6.240,00 euro annui è stata effettuata considerando 40 euro a giornata, per tre giorni settimanali, applicato a 52 settimane. Inoltre, dalla stessa relazione e dalla scheda economico-finanziaria allegata alla proposta di legge si evince che il capitolo oggetto di riduzione (cap. 2200110003) concerne il fondo di riserva per spese impreviste.


Al riguardo, si osserva che l'allegato 13 alla legge di bilancio 2016-2018⁸³ contiene l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste, che include le seguenti tre tipologie:

- spese per calamità naturali e di emergenza;
- oneri di natura obbligatoria non prevedibili in sede di programmazione di bilancio;
- oneri indifferibili ed urgenti.

Suscita dubbi la riconducibilità dei rimborsi spese spettanti al Presidente del CORECOM ad una delle anzidette tipologie ed il conseguente utilizzo del fondo di riserva per spese impreviste per la relativa copertura.

Già in precedenza⁸⁴, questa Sezione aveva ribadito che il ricorso al fondo per spese impreviste non sembra rientrare tra le modalità di copertura previste dall'art. 17, c. 1, della legge n. 196/2009.

Il fondo di riserva per spese impreviste è attualmente regolato dall'art. 48, c. 1, lett. b) del d.lgs. n. 118/2011, che prevede l'iscrizione dello stesso nella parte corrente del bilancio regionale, per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui alla lettera a), cioè le spese obbligatorie, e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.



⁸² Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 31 recante "Bilancio di previsione 2016-2018".

⁸³ V. nota precedente.

⁸⁴ V. Relazione sulla copertura delle leggi di spesa 2014 allegata alla Deliberazione n. 130/2015/RQ.

Infine, il comma 3 dell'articolo 17 della legge in esame prevede che, per gli anni successivi, agli oneri derivanti dall'attuazione di questa legge si faccia fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte con le leggi di approvazione del bilancio.

Con riferimento al rinvio a successive leggi di bilancio per la copertura dei nuovi oneri di spesa introdotti dalla legge in esame, questa Sezione richiama il disposto del Titolo III del d.lgs. n. 118/2011, che dispone, all'art. 38, che le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo debbano quantificare l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicare l'onere a regime ovvero, solo nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

Al riguardo, si rileva che il “compenso e rimborso spese di missione da corrispondersi all'autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - ombudsman⁸⁵ (art. 6 l.r. 28/07/2008 n. 23)”, rientrano tra le “spese obbligatorie” elencate nell'allegato 12 al bilancio di previsione 2016-2018.

4.32 Legge regionale 15 dicembre 2016, n. 31 “Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo” (B.U. 22 dicembre 2016, n. 138)

La legge, ad iniziativa consiliare (Pdl. n. 65/2016), consta di un solo articolo⁸⁶ volto a modificare il comma 1 dell'art. 14 della l. reg. n. n. 10/1997.

La relazione illustrativa della proposta attesta che la stessa non ha rilevanza finanziaria e non comporta, pertanto, alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

⁸⁵ Tale autorità è tra gli “organismi” rientranti nell'ambito di applicazione della legge in esame.


⁸⁶ Art. 1 (Modifiche all'articolo 14 quinquies della l.r. 10/1997)

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 quinquies della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo), introdotta dall'articolo 12 della l.r. 18/2015, è sostituita dalla seguente:

“e) separare i cuccioli di cane e gatto dalla fattrice prima dei sessanta giorni di vita;”.

2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 14 quinquies della l.r. 10/1997, da ultimo modificata dal comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 28/2015, è sostituita dalla seguente:

“f) tenere animali in gabbia se non per esigenze sanitarie qualora prescritto dal medico veterinario, ovvero per il tempo necessario al loro trasporto fino all'arrivo a destinazione. Nel caso di soste, tale periodo può essere prolungato per un massimo di due ore. Nel caso di partecipazione a manifestazioni autorizzate, la permanenza in gabbia può essere consentita per il tempo necessario e comunque non superiore alle tre ore consecutive. Sia nel caso di sosta che di manifestazioni la permanenza è consentita sotto il diretto controllo del proprietario o del controllore, purché gli animali contenuti in gabbia siano adeguatamente protetti dal sole e dalle intemperie e abbiano l'acqua a disposizione;”.



4.33 Legge regionale 15 dicembre 2016, n. 32 “Rendiconto generale della Regione per l'anno 2015 (B.U. 15 dicembre 2016, n. 136 - Suppl. n. 6)

La legge regionale, approvata a seguito di iniziativa della Giunta Regionale (Pdl n. 81/2016), approva il Rendiconto Generale della Regione Marche per l'esercizio finanziario 2015.

Nel sito delle norme della Regione Marche⁸⁷, non è presente la scheda economico-finanziaria, richiesta dall'art. 20, co. 4, della d.g.r. 21 novembre 2005, n. 1415, recante “Approvazione del regolamento interno della Giunta regionale”

Come noto, la proposta di legge di rendiconto generale della Regione Marche ha formato oggetto di apposita pronuncia di parificazione da parte di questa Corte con la deliberazione del 30 novembre 2016, n. 157/2016/PARI, alla quale si rinvia.


Riguardo all'assenza della scheda economico-finanziaria nella proposta di legge sul rendiconto della Regione, l'Amministrazione, nel corso dell'istruttoria dello scorso anno, ha fatto presente che la ratio dell'articolo 20 del regolamento interno della Giunta regionale è quella di accompagnare le disposizioni normative di carattere sostanziale con le relative ricadute in termini economici e finanziari. La legge di approvazione del rendiconto non ha tale caratteristica e pertanto non si è ritenuto di procedere alla redazione della scheda economico-finanziaria.

La Sezione ha preso atto di quanto comunicato.

4.34 Legge regionale 22 dicembre 2016, n. 33 “Assestamento del bilancio di previsione 2016/2018 (B.U. 22 dicembre 2016, n. 138 - Suppl. n. 7)

La proposta di legge, ad iniziativa della Giunta (Pdl n. 98/2016), è corredata da una Relazione tecnica (predisposta ai sensi dell'art. 17, commi 3, 5 e 8 della legge 3 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i.) e dalla scheda economico-finanziaria.

Tra gli allegati alla legge è presente la “Nota integrativa predisposta ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 118/2011” (Allegato 12)⁸⁸.



⁸⁷ <http://www.norme.marche.it>.

⁸⁸ L'articolo 50, co. 3, d.lgs. n. 118/2011 dispone che alla legge di assestamento sia allegata una nota integrativa contenente i seguenti elementi:

a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;

b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;

c) le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilità del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità dei relativi oneri alle

Nel sito delle norme della Regione Marche, oltre agli atti sopra indicati, è presente il parere espresso dall'Organo di revisione sulla proposta di assestamento. Si tratta di parere che, fatte salve alcune riserve ivi espresse, è favorevole in merito alle variazioni di bilancio previste da detta proposta, "in quanto tali operazioni non alterano gli equilibri di bilancio...".

La legge in esame apporta al bilancio di previsione gli adeguamenti connessi all'approvazione del rendiconto generale 2015, in particolare l'aggiornamento dei residui attivi (art. 1), dei residui passivi (art. 2), della giacenza di cassa (art. 3) e del saldo finanziario a chiusura dell'esercizio 2015 (art. 4). Gli articoli 5 e 6 adeguano alle risultanze del rendiconto 2015, rispettivamente, le autorizzazioni alla contrazione dei mutui ed il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto.

L'articolo 7 prevede l'inserimento, dopo il comma 3 dell'art. 22 della l. reg. 3 giugno 2003, n. 11, del comma 3-bis, che dispone la ripartizione dei proventi, derivanti dalla tassa di concessione regionale dovuta per la licenza per l'esercizio della pesca nelle acque interne di tipo B, fra la Regione e le associazioni piscatorie⁸⁹.

L'articolo 8 modifica i commi 4 e 5 dell'articolo 14 della l. reg. 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero).

Il comma 2 del citato art. 14 disciplina la concessione a Comuni, società, associazioni sportive, altri soggetti pubblici e privati senza fine di lucro di contributi, sia in conto capitale sia in conto interessi, per la realizzazione di impianti e attrezzature sportive, nonché di aree e di spazi destinati allo sport e all'attività motorio-ricreativa.

Il comma 4 del medesimo articolo 14, come modificato dalla legge in esame, prevede che la Regione possa stipulare convenzioni con l'Istituto per il credito sportivo (ICS) e con altri istituti di credito per la concessione dei contributi, sia in conto capitale sia in conto interessi⁹⁰, e che dette convenzioni determinino le modalità di utilizzo delle risorse appositamente trasferite dalla Regione in base a quanto stabilito nel programma annuale degli interventi di promozione sportiva approvato dalla Giunta regionale.


condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere.

⁸⁹ Art. 7 (Modifica dell'articolo 22 della l.r. 11/2003)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 3 giugno 2003, n. 11 (Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne) è aggiunto il seguente:

"3 bis. I proventi derivanti dalla tassa sono ripartiti annualmente fra la Regione e le associazioni di cui all'articolo 5, proporzionalmente al numero di iscritti muniti di licenza da pesca nelle acque interne, rispettivamente nella misura del 70 per cento e del 30 per cento. La Regione utilizza il 2 per cento della somma assegnata per il finanziamento di specifici progetti legati all'attuazione della presente legge presentati dalle associazioni di cui al comma 2 dell'articolo 4. I criteri e le modalità di concessione dei proventi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale."

⁹⁰ La normativa precedente prevedeva la possibilità di stipulare convenzioni con gli istituti di credito solo per la concessione di mutui a tasso agevolato.



Il comma 5 fissa la misura massima del concorso finanziario della Regione, sia in caso di contributi in conto capitale che in conto interessi e, così come modificato dalla legge in esame, prevede che il finanziamento in conto interessi debba avvenire nella misura stabilita dal programma annuale sopra indicato “anche con il trasferimento in un’unica soluzione delle relative risorse nei casi disciplinati dal comma 4.”

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica e nella scheda economico-finanziaria, le modifiche all’art. 14 della l. reg. n. 5/2012 effettuate dalla legge in esame non comportano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio.

Inoltre, nella relazione tecnica, è presente la seguente tabella:

Comma	Oneri	Copertura (aumento entrata/riduzione spesa già autorizzata/stanziamento già iscritto)
1	Non comporta oneri aggiuntivi	Capitolo 2060120010

La Sezione ha verificato che la l. reg. n. 5/2012, modificata dalla disposizione appena esaminata, è inclusa nell’elenco, di cui all’allegato 17 al bilancio di previsione 2016-2018⁹¹, delle leggi regionali continuative e ricorrenti finanziate per detti esercizi.

L’articolo 9, c. 1, della legge in esame dispone sui criteri per la ripartizione, in una quota fissa ed in una variabile, delle risorse finanziarie di parte corrente trasferite dalla Regione a favore delle aree protette.

Il comma 2 dello stesso art. 9 prevede che, nel periodo di vigenza dell’attuale Programma quinquennale per le aree protette (PQuAP) 2016/2020, non possano essere computate spese per il personale superiori a quelle dell’anno 2014, ad eccezione delle aree protette riconosciute in situazione di criticità dal PQuAP 2016/2020.

Anche con riferimento alle disposizioni appena esaminate, la relazione tecnica e la scheda economico-finanziaria attestano che esse non comportano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio.

L’articolo 10, c. 1, prevede l’istituzione del Fondo regionale straordinario per le non autosufficienze, dotato di una disponibilità di euro 3.750.000,00 per ciascuna delle annualità 2016 e 2017⁹².

Il comma 3 individua la copertura degli oneri sopra indicati, per l’importo di euro 1.536.000,00, riferito alle annualità 2016 e 2017, nelle risorse iscritte a carico della Missione 12, Programma 02, del

⁹¹ Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 31 recante “Bilancio di previsione 2016-2018”.

⁹² Il comma 2 dell’articolo in esame prevede:

Il Fondo di cui al comma 1 integra le risorse del Fondo di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016 (Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, per l’anno 2016) ed è ripartito tra gli ambiti territoriali sociali di cui all’articolo 7 della legge regionale 1 dicembre 2014, n. 32 (Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia), in base ai criteri e alle modalità determinati dalla Giunta regionale.

Bilancio di previsione 2016/2018 e, per l'importo di euro 2.214.000,00, per le annualità 2016 e 2017, nelle risorse iscritte a carico della Missione 12, Programma 03, del Bilancio di previsione 2016/ 2018. Si rileva che l'indicazione dei capitoli utilizzati per la copertura non è presente nel testo legislativo, ma solo nella successiva tabella contenuta nella relazione tecnica:

Comma	Oneri	Copertura (aumento entrata/riduzione spesa già autorizzata/stanziamiento già iscritto)
1	7.500.000,00	2120310011 2120310012 2120310013 2120210042 2120210043 2120210044

Riguardo alla tabella di cui sopra, suscita perplessità l'indicazione degli oneri pari ad euro 7.500.000,00 anziché ad euro 3.750.000,00, come previsto nel testo normativo.

In fase di contraddittorio,⁹³ la Regione ha osservato che: “Gli oneri indicati nella scheda fanno riferimento al biennio; a livello contabile e autorizzatorio sono indicati correttamente, a livello di scheda finanziaria dell'articolo sono stati indicati sinteticamente per il biennio.”.


Si rileva che, nella relazione tecnica, non si riscontrano accurate verifiche in merito all'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge.

Quanto ai criteri per la quantificazione degli oneri, nella relazione tecnica, si attesta: “Nello specifico, le risorse del Fondo dovranno essere utilizzate:

- in quanto ad euro 2.214.000,00, per garantire la continuità degli interventi a favore di anziani non autosufficienti quali l'assegno di cura e il Servizio di assistenza domiciliare (SAD);
- in quanto ad euro 1.536.000,00 per garantire la continuità dell'assistenza domiciliare a soggetti disabili gravissimi, così come valutati ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016.

Il criterio di riparto del Fondo è già oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 1498/2016 del 28/11/2016, presentata alla competente commissione consiliare e al CAL per acquisire il relativo parere. Il Fondo straordinario integra le risorse nazionali di settore (FNA 2016), consentendo di garantire la prosecuzione dell'offerta di servizi al pari degli anni precedenti. In considerazione delle previsioni sulla legge di stabilità dello Stato viene quantificata analoga somma anche per l'anno 2017”.

⁹³ V. nota 4.



L'articolo 11, c. 1, autorizza, per l'anno 2017, la spesa massima di euro 80.000,00 a favore del Comune di Pesaro per l'attività di assistenza ai bambini stranieri con patologie ematologiche e alle loro famiglie, prestata nell'ambito del Progetto unitario Ematologia, gestito, oltre che dallo stesso Comune, dalla Regione, dall'Azienda ospedaliera Marche Nord e da varie associazioni di volontariato.

Il comma 2 dello stesso articolo individua la copertura degli oneri autorizzati al comma 1 nelle risorse iscritte a carico della Missione 12, Programma 04, del Bilancio di previsione 2016/2018.

Si rileva che l'indicazione del capitolo utilizzato per la copertura non è presente nel testo legislativo, ma solo nella scheda economico-finanziaria e nella successiva tabella contenuta nella relazione tecnica:

Comma	Oneri	Copertura (aumento entrata/riduzione spesa già autorizzata/stanziamento già iscritto)
1	80.000,00	2120410057

Infine, nella relazione tecnica, non si riscontrano accurate verifiche in merito all'effettiva disponibilità dello stanziamento dal quale si attinge e non si fa menzione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione delle nuove esigenze di spesa, come richiesto dall'art. 17, c. 3 della l. n. 196/2009.

L'articolo 12, rubricato "Norme transitorie per la definizione di rapporti giuridici pendenti con le Province", prevede, al comma 1, il subentro della Regione, fino al 31 dicembre 2016, nella gestione dei contratti con i gestori dei servizi di manutenzione e di assistenza tecnica per il Polo interprovinciale bibliotecario Piceno delle Province di Ascoli Piceno e di Fermo ed il rimborso, nei limiti di euro 20.166,84, delle spese sostenute, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali).

Il comma 2 dello stesso articolo 12 prevede che la copertura degli oneri previsti dal comma precedente, iscritti a carico della Missione 5, Programma 2, sia garantita dalle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata a carico del Titolo 2, Tipologia 1.01, 1.02, 1.03 e 1.04.

Le disposizioni appena esaminate non erano contenute nel testo della proposta di legge e, pertanto, non se ne fa menzione né nella scheda economico-finanziaria, né nella relazione tecnica.

Quanto alla quantificazione degli oneri, negli atti preparatori presenti nel sito della Regione Marche⁹⁴, non si ravvisano criteri e metodi utilizzati per la quantificazione delle nuove esigenze di spesa.

⁹⁴ <http://www.norme.marche.it>.

Per quanto attiene alla modalità di copertura, consistente nell'utilizzo di risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata, si rileva che la stessa non è riconducibile a nessuna di quelle previste dall'art. 17 della legge n. 196/2009.

Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge in esame apportano modifiche all'art. 9 della l. reg. n. 13/2016. Come si apprende dalla relazione tecnica, dette modifiche registrano lo slittamento al 2017 di una quota dell'avanzo vincolato connesso al riordino delle Province e rimodulano le risorse finanziarie connesse alle funzioni trasferite dalle Province con le relative spese, in relazione all'avvio dell'esercizio delle funzioni stesse da parte della regione⁹⁵.

Sia la scheda economico-finanziaria, sia la relazione tecnica, attestano che tale norma non produce oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale.

Effettivamente, a seguito di tali modifiche, vengono ripartite nelle due annualità (2016 e 2017) le risorse finanziarie risultanti dai dati comunicati dalle Province e ammontanti complessivamente ad euro 35.514.100,57: euro 29.151.661,25 vengono iscritti nel Bilancio di previsione per l'anno 2016 ed euro 6.362.439,32 per l'anno 2017. Analogamente, gli stanziamenti di spesa sono iscritti, per l'importo complessivo di euro 29.151.661,25, a carico di Missioni e Programmi relativi all'anno 2016 e per l'importo di euro 6.362.439,32 a carico della Missione 20, Programma 03 dell'esercizio 2017.

⁹⁵ Art. 13 (Modifiche dell'articolo 9 della l.r. 13/2016)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 13 (Variazione generale al Bilancio di previsione 2016/2018, ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (1° provvedimento)) è sostituito dal seguente:

“1. In attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province), la Regione acquisisce con effetto immediato le risorse finanziarie connesse alle funzioni trasferite risultanti dai dati comunicati dalle Province e ammontanti a euro 35.514.100,57 di cui euro 29.151.661,25 iscritte nel Bilancio di previsione per l'anno 2016 ed euro 6.362.439,32 per l'anno 2017. L'importo relativo all'annualità 2016 è a carico del Titolo 2, Tipologia 01 Categoria 01 per un importo pari a euro 14.566.792,46, e del Titolo 4, Tipologia 03, Categoria 10 per un importo pari a euro 14.584.868,79. L'importo relativo all'annualità 2017 è a carico del Titolo 4, Tipologia 03, Categoria 10 per un importo pari a euro 6.362.439,32. Le strutture organizzative regionali competenti provvedono alla verifica delle rendicontazioni e della complessiva consistenza delle risorse finanziarie suddette.”

2. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 13/2016 è sostituito dal seguente:


“2. La garanzia della continuità delle funzioni trasferite e l'utilizzo dei corrispondenti stanziamenti di spesa relativi agli oneri connessi, ai fini del mantenimento degli equilibri di Bilancio regionale, è subordinata all'effettiva acquisizione delle risorse di cui al comma 1. Gli stanziamenti sono iscritti, per l'esercizio 2016, a carico di:

- Missione 01, Programma 03, per un importo pari a euro 132.836,00;
- Missione 01, Programma 08, per un importo pari a euro 546.109,46;
- Missione 01, Programma 09, per un importo pari a euro 4.000.000,00;
- Missione 05, Programma 02, per un importo pari a euro 625.084,00;
- Missione 07, Programma 01, per un importo pari a euro 376.000,00;
- Missione 08, Programma 02, per un importo pari a euro 187.225,85;
- Missione 09, Programma 01, per un importo pari a euro 8.300.000,00;
- Missione 10, Programma 05, per un importo pari a euro 8.400.000,00;
- Missione 20, Programma 03, per un importo pari a euro 6.584.405,94.

Gli stanziamenti sono iscritti, per l'esercizio 2017, a carico di:

- Missione 20, Programma 03, per un importo pari a euro 6.362.439,32.

La Regione provvede comunque a recuperare le risorse necessarie al finanziamento degli oneri delle funzioni trasferite dagli stanziamenti spettanti a qualsiasi titolo alle Province risultanti dal Bilancio regionale.”




L'articolo 14 reca disposizioni per la riduzione del debito pregresso (autorizzato e non contratto)⁹⁶. A tal fine, al comma 1, stabilisce che si provveda, nell'anno 2016, alla costituzione del "Fondo per la riduzione del debito pregresso" nella Missione 20 Programma 03 per complessivi euro 7.500.000,00. Il comma 2 individua la copertura dell'accantonamento di cui al comma precedente nelle "risorse già iscritte a carico della medesima Missione 20 e Programma 03."

Pertanto, tale disposizione non ricorre alle modalità di copertura previste dall'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ma ad importi già stanziati in sede di bilancio di previsione con riguardo, quindi, ad altri programmi e attività. Sul punto, la Corte costituzionale, con sentenza n. 115/2012, ha affermato che "ove la nuova spesa si ritenga sostenibile senza ricorrere alla individuazione di ulteriori risorse, per effetto di una più efficiente e sinergica utilizzazione delle somme allocate nella stessa partita di bilancio per promiscue finalità, la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile".

Inoltre, si ricorda, come nelle precedenti relazioni sulle leggi di spesa⁹⁷, il principio affermato dalla Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 30/1959 e 272/2011, per il quale "anche quando alle nuove o maggiori spese si possa far fronte con somme già iscritte in bilancio, sia perché rientranti in un capitolo che abbia sufficiente capienza sia perché fronteggiabili con lo "storno" di fondi risultanti dalle eccedenze degli stanziamenti previsti per altri capitoli, è comunque necessaria l'espressa menzione dei capitoli di bilancio ovvero delle variazioni compensative fra capitoli sui quali far gravare l'onere della spesa, fermo restando che non si possono incidere fondi già impegnati a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate".

Si rileva che l'indicazione del capitolo utilizzato per la copertura non è presente nel testo legislativo, ma solo nella scheda economico-finanziaria e nella successiva tabella contenuta nella relazione tecnica:

Comma	Oneri	Copertura (aumento entrata/riduzione spesa già autorizzata/stanziamento già iscritto)
1	7.500.000,00	Riduzione contestuale di stanziamenti già iscritti a carico del capitolo 2200310005



⁹⁶ La riduzione del debito autorizzato e non contratto è stata avviata con l'art. 6 della legge regionale 04 dicembre 2014, n. 33 "Assesamento del bilancio 2014".
⁹⁷ In particolare, la relazione allegata alla Deliberazione n. 80/2016/RQ sulla copertura delle leggi regionali di spesa pubblicate nel 2015.

Infine, nella relazione tecnica, non si riscontrano accurate verifiche in merito all'effettiva disponibilità dello stanziamento dal quale si attinge e non si fa menzione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri, come richiesto dall'art. 17, c. 3 della l. n. 196/2009.

Il comma 3 stabilisce la non utilizzabilità del fondo né per l'imputazione di atti di spesa, né per variazioni di Bilancio, in quanto destinato alla compensazione della riduzione del debito autorizzato e non contratto iscritto a carico del Titolo VI Tipologia 003 Categoria 001 dello stato di previsione dell'entrata da registrarsi al termine dell'esercizio 2016 ed il comma 4 dispone che l'esito della riduzione del debito pregresso sia certificato con il Rendiconto generale per l'anno 2016.

Nel corso dell'istruttoria⁹⁸, la Regione ha osservato che: "La copertura dell'operazione autorizzata dall'articolo 14 è riconducibile alla riduzione di precedente autorizzazione di spesa. In sede di verifica dell'effettiva esigenza di copertura è emerso che i rischi per la copertura dei quali erano stati stanziati i fondi non si erano manifestati. Pertanto la disponibilità del capitolo non era più necessaria in quanto il rischio coperto non si era concretizzato, conseguentemente le risorse stanziare sono state destinate con legge per le finalità dell'articolo 14".

L'articolo 15 della legge in esame dispone l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione). Come si apprende dalla relazione tecnica, l'abrogazione di detta norma, concernente le variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale operate dalla Giunta regionale, è finalizzata ad allineare la disposizione contabile regionale all'ordinamento vigente.


Sia la scheda economico-finanziaria, sia la relazione tecnica, attestano che tale norma non produce oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale.

L'articolo 16 approva le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa 2016-2018, di cui ai seguenti prospetti allegati alla legge:

- Riepilogo generale delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2016-2018 (allegato 3);
- Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2016-2018 (allegato 4).

L'articolo 17 apporta modifiche alle tabelle 1, 3, 4 e 5 allegata alla l. reg. n. 30/2015 (legge di stabilità 2016) ed alla tabella 3 allegata alla l. reg. n. 31/2015 (legge di bilancio 2016/2018).

⁹⁸ V. nota 4.



Infine, l'articolo 18 contiene l'elenco degli allegati alla legge in esame e l'articolo 19 reca la dichiarazione d'urgenza.

4.35 Legge regionale 22 dicembre 2016, n. 34 “Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 “Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche” (B.U. 29 dicembre 2016, n. 141)


La legge, ad iniziativa della Giunta regionale (Pdl. n. 69/2016), prevede, all'articolo 1, l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, di un unico Comune denominato Valfornace, mediante fusione dei Comuni contermini di Pievebovigliana e Fiordimonte. Gli articoli successivi regolano vari aspetti collegati alla istituzione del nuovo Comune, quali: la partecipazione e il decentramento (art. 2), il trasferimento di funzioni e la successione nei rapporti (art. 3), il riconoscimento di priorità per il nuovo Comune (art. 4). Gli articoli 5 e 7, infine, contengono, rispettivamente, norme transitorie e finali e la dichiarazione d'urgenza.

L'articolo 6 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Alla proposta di legge è allegata la dichiarazione di assenza di oneri aggiuntivi a firma del capo di gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Dirigente del Servizio risorse finanziarie e politiche comunitarie, ma la relazione illustrativa della proposta non contiene gli elementi dimostrativi dell'invarianza della spesa, limitandosi ad attestare che “gli articoli che compongono la proposta non hanno rilevanza finanziaria e non comportano, pertanto, oneri aggiuntivi diretti a carico del bilancio regionale.”.

4.36 Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche (legge di stabilità 2017) (B.U. 30 dicembre 2016, n. 142 - Suppl. n. 9)

La proposta di legge, ad iniziativa della Giunta (Pdl n. 23/2015), è corredata da una Relazione illustrativa, mentre si rileva la mancanza, tra gli atti preparatori, di un unico prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione, come richiesto dall'art. 17, c. 3, della l. 196/2009 e



dall'art. 20, co. 4, della d.g.r. 21 novembre 2005, n. 1415, recante "Approvazione del regolamento interno della Giunta regionale".

Comunque, la relazione alla proposta, in corrispondenza degli articoli recanti disposizioni con effetti finanziari, contiene varie schede finanziarie recanti l'indicazione degli oneri e delle relative modalità di copertura.

Il paragrafo 7 del principio applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011) stabilisce i contenuti e le funzioni della legge di stabilità regionale.⁹⁹

Conformemente a quanto previsto dal citato par. 7, l'articolo 1 della legge in esame definisce il quadro finanziario del periodo 2016/2018.¹⁰⁰

L'articolo 2 autorizza, per gli anni 2017, 2018 e 2019, i cofinanziamenti regionali di programmi statali (per gli importi indicati nell'allegata Tabella D) e comunitari (per gli importi indicati nell'allegata Tabella E) e le spese per la realizzazione degli interventi indicati nella Tabella C nei limiti degli importi a fianco riportati.

La norma appena esaminata non chiarisce a quale delle tipologie elencate nei punti da a) a g) del citato principio della programmazione siano riconducibili le spese elencate nelle menzionate tabelle C), D) ed E).

⁹⁹Paragrafo 7 dell'Allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011:

"La legge di stabilità regionale.

In connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione. Essa provvede, per il medesimo periodo:

- a. alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
- b. al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;
- c. alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;
- d. con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;
- e. alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;
- f. norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;
- g. le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno.

La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento.

In un'unica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilità, il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati."

¹⁰⁰ Art. 1 (Quadro finanziario di riferimento)

1. Ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), paragrafo 7 dell'allegato 4/1, il quadro finanziario del periodo 2017/2019 è definito come segue:

- a) previsione entrate - anno 2017: euro 4.502.098.618,88;
- b) previsione entrate - anno 2018: euro 3.773.711.781,02;
- c) previsione entrate - anno 2019: euro 3.618.648.658,28.



Nessuna di tali tabelle contiene l'indicazione analitica delle leggi che comportano le spese autorizzate.

La relazione illustrativa non fa menzione dei criteri e dei metodi utilizzati per la quantificazione delle nuove esigenze di spesa, come richiesto dall'art. 17, c. 3 della l. n. 196/2009.

In sede di contraddittorio,¹⁰¹ la Regione ha osservato che: “Gli interventi di spesa ricompresi nelle tabelle C, D ed E autorizzati con l'articolo 2 della legge regionale n. 35/2016 sono riprogrammazioni di spesa derivanti dall'applicazione di quanto previsto ai punti c) ed f) del punto 7 del principio applicato della programmazione finanziaria di cui all'allegato 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011. In particolare, la tabella C riprogramma le autorizzazioni di spesa (intese come limiti massimi di spesa) per ciascun anno di riferimento del bilancio, dettagliandole per Missioni e Programmi e rappresentandole in forma tabellare, la tabella D riprogramma e riepiloga le specifiche autorizzazioni (intese come limiti massimo di spesa annuale) per i cofinanziamenti regionali ai programmi statali e la tabella E riassume e dettaglia le autorizzazioni di spesa (intese come limiti massimo di spesa annuale) relative ai cofinanziamenti regionali ai programmi comunitari. A fianco di ciascun intervento autorizzato, nelle tabelle sono indicati la Missione ed il Programma di copertura”.

Inoltre, né l'articolo in esame, né la relazione illustrativa fanno cenno alle modalità di copertura delle spese autorizzate; tuttavia l'articolo 12, che sarà successivamente esaminato, disciplina la “copertura finanziaria degli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute in questa legge.”.

L'articolo 3 reca modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15, recante la “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”, al fine di recepire le nuove disposizioni introdotte con la legge 28 dicembre 2015, n. 221, che contiene: "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali". Nella relazione illustrativa, si attesta che la Regione, con la l. reg. n. 15/1997, “ha disciplinato il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, nel rispetto delle previsioni normative dettate dai commi 24 e seguenti dell'articolo 3 della legge statale di riferimento 549/1995. Si ricorda al riguardo che detto tributo è annoverabile tra i tributi regionali derivati, la cui disciplina di base è riservata al legislatore statale. Pertanto, si ritiene che già a decorrere dalla entrata in vigore della suddetta legge statale 221/2015 la quota del 10 per cento del gettito del tributo non potrà più essere trattenuta dalle Province in quanto dovuta alla Regione e destinata per le finalità ambientali. Ciò



¹⁰¹ V. nota 4.

posto, è necessario che l'attuale disciplina regionale di attuazione del tributo venga adeguata alle innovazioni introdotte dalla normativa statale di cui sopra.”¹⁰².

¹⁰² Art. 3 (Modifiche alla l.r. 15/1997)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), le parole: “il deposito di discarica” sono sostituite dalle seguenti: “il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico”.

2. Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 15/1997, le parole: “tal quali” sono soppresse e dopo le parole: “senza recupero di energia” sono aggiunte le seguenti: “o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione D10 Incenerimento a terra”.

3. Il comma 6 ter dell'articolo 2 bis della l.r. 15/1997 è abrogato.

4. Al comma 6 quater dell'articolo 2 bis della l.r. 15/1997, dopo le parole: “di appartenenza” è aggiunta la seguente: “anche”.

5. Dopo l'articolo 2 bis della l.r. 15/1997 è inserito il seguente:

“Art. 2 ter (Modalità di versamento)

1. Il tributo è versato dai soggetti passivi, entro i termini stabiliti dall'articolo 3, comma 30, della legge 549/1995, direttamente alla Tesoreria della Regione Marche, utilizzando il sistema bancario o postale, con l'obbligo di indicazione nella causale:

- a) ragione sociale, sede legale ed amministrativa, codice fiscale o partita IVA della ditta, nonché le generalità del legale rappresentante;
- b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;
- c) il trimestre solare di riferimento in cui è avvenuto il conferimento in discarica o nell'impianto di incenerimento.

L'addizionale di cui al comma 6 bis dell'articolo 2 bis è versata alla Regione secondo le modalità di cui al precedente periodo.”

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal primo trimestre 2017.

7. L'articolo 3 della l.r. 15/1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Modalità di riscossione)

1. Le funzioni concernenti la riscossione del tributo, l'accertamento e la contestazione delle violazioni tributarie, nonché il relativo contenzioso tributario e amministrativo e l'eventuale rappresentanza in giudizio tributario sono esercitate dalla Regione.

2. Le sanzioni amministrative e tributarie sono irrogate ed introitate direttamente dalla Regione.”

8. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 15/1997, le parole: “all'Amministrazione provinciale competente per territorio” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione” e le parole: “Una copia della dichiarazione deve essere inviata per conoscenza alla Regione.” sono soppresse.

9. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 15/1997 la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

10. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 15/1997, le parole: “La Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione” e dopo le parole: “la contesta al trasgressore con” sono aggiunte le seguenti: “avviso di accertamento,”.

11. L'articolo 7 della l.r. 15/1997 è abrogato.

12. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 15/1997, dopo le parole: “possono richiedere” sono aggiunte le seguenti: “alla Regione”.

13. I commi 2, 3, 3 bis e 4 dell'articolo 9 della l.r. 15/1997 sono abrogati.

14. Il comma 4 bis dell'articolo 9 della l.r. 15/1997 è sostituito dal seguente:

“4 bis. Il gettito dell'addizionale di cui al comma 6 bis dell'articolo 2 bis è iscritto nel capitolo n. 1101010018 “Addizionale al tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi” dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.”.


15. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 9 della l.r. 15/1997 sono aggiunti i seguenti:

“4 ter. Il gettito derivante dall'applicazione del tributo affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate, per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse è stabilito con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della legge 549/1995.

4 quater. Il gettito dell'addizionale di cui al comma 6 bis dell'articolo 2 bis affluisce, ai sensi dell'articolo 205 del d.lgs. 152/2006, in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata.”.

16. Per gli anni 2015 e 2016, le somme dovute dalla Provincia, ancora da riversare alla Regione, a titolo di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi e di addizionale al tributo stesso, al netto della quota di spettanza alla Provincia ai sensi di legge, possono essere compensate con la corrispondente riduzione dei trasferimenti regionali a qualsiasi titolo dovuti alla Provincia. Con deliberazione della Giunta regionale sono effettuate le regolazioni finanziarie delle entrate nette di cui al precedente periodo e sono definite le modalità per la relativa riduzione dei trasferimenti regionali alla Provincia.

17. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 12 si applicano a decorrere dall'anno di imposta 2017. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge, tenuto conto delle disposizioni di cui agli articoli 32, 34 e 35 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).



Quanto agli effetti finanziari per bilancio 2017/2019, la relazione illustrativa afferma che: “Dalle disposizioni così modificate potrebbero discendere maggiori entrate non quantificabili a priori e anch’esse destinabili a finalità ambientali”.

L’articolo 4 apporta modifiche al comma 5 bis dell’articolo 1 della l.r. 35/2001, in quanto dispone la proroga dell’agevolazione relativa alla riduzione dell’aliquota Irap del 4,13 per cento di cui al citato comma 5 bis, in scadenza nel periodo di imposta in corso al 31/12/2016, per ulteriori tre periodi di imposta a partire dal 2017 e fino al 2019¹⁰³.

Quanto agli effetti finanziari, il comma 3 dell’articolo 4 quantifica gli oneri derivanti dall’applicazione dello stesso articolo, consistenti in un minor gettito, “in euro 500.000,00, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2017/2019, computato nello stanziamento iscritto al titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” e già compensato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017/2019.”.


Per quanto concerne il richiamo, quale modalità di copertura, delle disposizioni del progetto di legge di bilancio, esaminato contestualmente al progetto di legge in esame, si rinvia a quanto si dirà a commento del successivo articolo 12.

Al riguardo, la relazione illustrativa asserisce che: “Il mantenimento dell’aliquota Irap ridotta per le PMI, alle condizioni ivi indicate, determina sulla base delle elaborazioni dei dati delle dichiarazioni Irap anno di imposta 2013 – Cruscotto delle entrate tributarie - un minor gettito stimato in 0,5 milioni di euro per ogni anno di imposta dal 2017 al 2019”.

Nella relazione illustrativa, è presente la seguente scheda finanziaria:

Comma	Oneri	Copertura
	(minore entrata)	(aumento entrata/riduzione spesa già autorizzata/ stanziamento già iscritto)
1	500.000,00	Risorse regionali

L’articolo 5 reca disposizioni sulla riscossione delle tasse automobilistiche regionali, disponendo che l’Automobile club d’Italia (ACI) possa effettuare la riscossione delle tasse automobilistiche regionali, con le modalità da definire sulla base di apposita convenzione, anche per il tramite dei soggetti



¹⁰³ Art. 4 (Modifica alla l.r. 35/2001)

1. Alla lettera b) del comma 5 bis dell’articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all’IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive), le parole: “al 31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2016”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

3. Dall’applicazione di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro 500.000,00, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2017/2019, computato nello stanziamento iscritto al titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” e già compensato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017/2019.

autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), affiliati agli Automobile club provinciali.

L'articolo 6, c. 1, prevede l'esenzione dal bollo auto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i proprietari di nuovi autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o benzina-idrogeno, immatricolati per la prima volta nel corso dell'anno 2017. La durata dell'esenzione riguarda il primo periodo fisso e le cinque annualità successive. Il successivo comma 2 prevede che dall'applicazione del comma 1 derivi "un minore gettito stimato in euro 102.000,00, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2017/ 2019, computato nello stanziamento iscritto al titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" e già compensato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017/2019."

Per quanto concerne il richiamo, quale modalità di copertura, delle disposizioni del progetto di legge di bilancio, esaminato contestualmente al progetto di legge in esame, si rinvia a quanto si dirà a commento del successivo articolo 12.


La relazione illustrativa contiene sia l'indicazione dei criteri utilizzati per detta stima (basati sul numero delle auto ibride vendute nelle Marche nel corso del 2015 e parte del 2016, sulla considerazione di una media di euro 200,00 a bollo auto e sul potenziale aumento delle vendite derivante dall'incentivo) sia la seguente scheda finanziaria:

Comma	Oneri (minore entrata)	Copertura (aumento entrata/riduzione spesa già autorizzata/ stanziamento già iscritto)
1	100.000,00 ¹⁰⁴	Risorse regionali

L'articolo 7, c. 1, prevede il trasferimento alla Regione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, delle strade "ex ANAS" attualmente di proprietà delle Province in virtù del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, attuativo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). I criteri e le modalità del trasferimento, tra i quali quelli relativi alla fissazione e riscossione dei tributi, delle tariffe e delle altre entrate connesse al trasferimento medesimo, devono essere stabiliti dalla Giunta regionale.

Il comma 3 individua la copertura delle spese derivanti da questo articolo, iscritte a carico della Missione 10 Programma 5, nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata a carico del Titolo 3 Tipologia 1 per complessivi euro 536.000,00.

¹⁰⁴ Nel testo della proposta di legge, le minori entrate erano quantificate in euro 100.000,00.



Come detto, per quanto riguarda il richiamo, relativamente alle modalità di copertura, delle previsioni del progetto di legge di bilancio, esaminato contestualmente al progetto di legge in esame, si rinvia a quanto si dirà a commento del successivo articolo 12.

La relazione illustrativa, oltre a prevedere che la copertura degli oneri iscritti a carico della Missione 10 Programma 5 è garantita dalle risorse iscritte in entrata a carico del Titolo 3 Tipologia 1, contiene la seguente scheda finanziaria, che reca l'indicazione dei capitoli:

Comma	Oneri (maggiore spesa)	Copertura (aumento entrata/riduzione spesa già autorizzata/stanziamento già iscritto)
1	536.000,00	Entrata cap. 1301020027-1301030013 e 1301030016 Stanziamento di spesa cap. 2100510011 - 2100510012

Tuttavia, si rileva che la relazione illustrativa non contiene l'indicazione dei criteri utilizzati per la stima degli oneri.


L'articolo 8 prevede che, per l'anno 2017, le risorse regionali che compongono il fondo per la montagna di cui all'art. 19 della legge regionale 1 luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali), siano pari ad euro 2.600.000,00. Dette risorse sono volte a garantire il concorso della Regione al finanziamento delle spese incompressibili sostenute dalle Unioni montane per l'esercizio delle funzioni conferite.

Il successivo comma 2 detta disposizioni per il riparto del predetto stanziamento fra le Unioni Montane.¹⁰⁵

Il seguente comma 3 stabilisce: "La copertura degli oneri autorizzati al comma 1 è garantita dalle risorse iscritte nell'annualità 2017 a carico della Missione 9 - Programma 02 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale."

Come precedentemente affermato, per quanto attiene al richiamo, quale modalità di copertura, delle previsioni del progetto di legge di bilancio, esaminato contestualmente al progetto di legge in esame, si rinvia a quanto si dirà a commento del successivo articolo 12.

La relazione illustrativa non indica i criteri in base ai quali è avvenuta la quantificazione degli oneri, limitandosi ad attestare: "Per l'esercizio 2017 è previsto uno stanziamento complessivo di euro 2.600.000,00 al capitolo 2090210023."



¹⁰⁵ Il comma 2 dell'art. 8 prevede:

"Il riparto dello stanziamento di cui al comma 1 fra le Unioni montane avviene:

a) per euro 1.550.000,00, sulla base dell'applicazione dei criteri approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 18/2008;

b) per euro 1.050.000,00, in proporzione diretta alle maggiori esigenze finanziarie delle Unioni montane, accertate mediante conferenza di servizi indetta dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di relazioni con gli enti locali."

Inoltre, nella relazione, è presente la seguente scheda finanziaria:

Comma	Oneri (maggiore spesa)	Copertura (aumento entrata/riduzione spesa già autorizzata/ stanziamento già iscritto)
1	2.600.000,00	2090210023

Le disposizioni contenute nell'articolo 9, non presenti nel testo della proposta di legge, autorizzano la Giunta regionale al reperimento di ulteriori risorse finalizzate alla promozione dell'immagine del territorio regionale a seguito degli eventi sismici, per favorire la ripresa dell'offerta culturale e turistica. A tal fine, è prevista l'approvazione, da parte della Giunta, "previo parere delle Commissioni consiliari competenti, di specifici programmi comprensivi dei criteri e delle modalità per procedere alla realizzazione di interventi mirati, urgenti e strategici, anche in relazione alle normative statali che prevedono interventi nello stesso ambito."


La norma non quantifica gli oneri derivanti dalla stessa e individua la copertura in risorse che la Giunta è autorizzata a reperire. La norma, rimettendo alla Giunta il rinvenimento delle risorse, fa riferimento a modalità di copertura non riconducibili a quelle previste dall'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Per quanto concerne il rinvio a fonti subprimarie della definizione degli aspetti finanziari di una legge, le Sezioni riunite della Corte dei conti¹⁰⁶ hanno avuto modo di precisare che tale ricorso "non pare in tutto coerente con il principio dell'autosufficienza della fonte legislativa su cui insiste l'obbligo di prevedere la copertura degli oneri. Per altro verso, si finisce in tal modo con l'infondere nel sistema elementi di incertezza circa l'effettiva portata finanziaria delle disposizioni, il che rileva anche dal punto di vista del rapporto che intercorre tra pubblica amministrazione e platea dei destinatari delle varie normative".

In fase di contraddittorio, la Regione ha osservato che: "Si tratta di una disposizione di natura meramente programmatica volta al pieno e tempestivo utilizzo di tutte le risorse già iscritte nel bilancio di previsione, che per coerenza e finalità, sono destinabili al rilancio delle zone colpite dal sisma e non di un rinvio ad una fonte subprimaria".

L'articolo 10, c. 1, istituisce, per gli anni 2018 e 2019, il Fondo regionale straordinario di solidarietà, dotato di una disponibilità di euro 2.000.000,00.

¹⁰⁶ Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, Settembre-dicembre 2013". Deliberazione 18 febbraio 2014, n. 1.



Il comma 2 prevede che le risorse di detto Fondo sono destinate agli enti locali che si sostituiscono agli utenti, inseriti in una delle strutture di cui alla legge regionale 30 settembre 2016, n. 21, parzialmente o totalmente incapienti in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159.

Il comma 3 contempla il trasferimento del Fondo agli ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 7 della legge regionale 1 dicembre 2014, n. 32, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

La modalità di copertura degli oneri in questione non è prevista dall'articolo in esame, ma solo dalla relazione illustrativa della proposta che attesta: "La copertura è garantita dalle risorse iscritte a carico della Missione 12 Programma 2."

Per quanto concerne il richiamo, quale modalità di copertura, delle disposizioni del progetto di legge di bilancio, esaminato contestualmente al progetto di legge in esame, si rinvia a quanto si dirà a commento del successivo articolo 12.

La relazione illustrativa della proposta reca la seguente scheda finanziaria:

Comma	Oneri (maggiore spesa)	Copertura (aumento entrata/riduzione spesa già autorizzata/ stanziamento già iscritto)
1	2.000.000,00	2120210045

Le norme contenute nell'art. 11 della legge in esame, non presenti nel testo della proposta, autorizzano, per l'anno 2017, per interventi urgenti e in parte già avviati nel 2016, la spesa di euro 18.000,00 per il recupero e la catalogazione del fondo Tamburini della biblioteca dell'ex ospedale psichiatrico di Ancona e la spesa di euro 20.000,00 a favore dell'associazione di promozione sociale "Passaggi cultura" di Fano quale contributo per l'organizzazione della quinta edizione del festival della letteratura saggistica "Passaggi festival".

Quanto alla copertura, il comma 2 attesta che la stessa è garantita dalle risorse comprese nell'autorizzazione di spesa della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali) iscritte nella Missione 05, rispettivamente nei Programmi 01 e 02.

Per quanto concerne il richiamo, quale modalità di copertura, delle disposizioni del progetto di legge di bilancio, esaminato contestualmente al progetto di legge in esame, si rinvia a quanto si dirà a commento del successivo articolo 12.



Negli atti preparatori disponibili nel sito delle norme della Regione Marche¹⁰⁷, non sono indicati i criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dall'articolo in esame.

L'articolo 12, rubricato "Copertura finanziaria", dispone che agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute in questa legge, l'Amministrazione regionale faccia fronte "con le risorse iscritte nel bilancio di previsione 2017/2019, stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa."


Da tale ultima disposizione e da quelle contenute negli artt. 6, c. 2, 7, c. 3, 8, c. 3 ed 11, c. 2, precedentemente esaminati, risulta che le previsioni della legge regionale di stabilità, per quanto attiene agli aspetti finanziari, fanno riferimento alle disposizioni del progetto di legge di bilancio, esaminato contestualmente¹⁰⁸ alla proposta della legge in esame.

Al riguardo, si osserva, tuttavia, che, ai sensi dal paragrafo 7 del principio applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011), "la legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente."

In fase di contraddittorio, la Regione ha osservato che: "Per quanto concerne l'articolo 12, la ratio della disposizione in esame, in linea con il principio della programmazione annuale e pluriennale, è riconducibile alla stretta interconnessione tra la legge di stabilità e la legge di bilancio. Annualmente infatti si provvede a riprogrammare i fondi disponibili anche sulla base delle disposizioni contenute nella stessa legge regionale di stabilità (lettera a) del punto 7 del principio contabile applicato della programmazione di bilancio) e viceversa le autorizzazioni contenute nella legge di stabilità sono circoscritte alle risorse disponibili risultanti dal bilancio triennale. La rimodulazione delle autorizzazioni contenute nella legge regionale di stabilità riflette la rimodulazione e la rideterminazione delle risorse disponibili che annualmente scaturisce dall'applicazione della legislazione in vigore".

¹⁰⁷ <http://www.norme.marche.it>.

¹⁰⁸ Conformemente a quanto disposto dal punto 7 del principio applicato concernente la programmazione di bilancio, entrambi i progetti di legge sono stati approvati dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale nella seduta del 27 dicembre 2016.



4.37 Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 36 “Bilancio di previsione 2017/2019” (B.U. 30 dicembre 2016, n. 142 - Suppl. n. 9)


La proposta di legge, ad iniziativa della Giunta (Pdl n. 101/2016), è corredata da una Relazione illustrativa, mentre si rileva la mancanza, tra gli atti preparatori, di un unico prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione, come richiesto dall'art. 17, c. 3, della l. 196/2009 e dall'art. 20, co. 4, della d.g.r. 21 novembre 2005, n. 1415, recante “Approvazione del regolamento interno della Giunta regionale”.

In base all'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, contenente il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, il bilancio regionale è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nel DEFR regionale, attraverso il quale gli organi di governo dell'ente definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

In data 22 dicembre 2016, il Collegio dei revisori della Regione Marche ha espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2017-2019.

La legge in questione formerà oggetto di apposito esame da parte di questa Sezione ai sensi dell'art. 1, c. 3, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge 7 dicembre 2012, n. 213 nonché nell'ambito della pronuncia di parifica, ai sensi dell'art. 1, c. 5, dello stesso d.l. n. 174.

Questa Sezione, nella relazione allegata alla precedente deliberazione sulla copertura delle leggi di spesa (n. 80/2016/RQ) ha rilevato che “la legge di bilancio costituisca legge sostanziale e, come tale, richiederebbe, tra gli atti preparatori, la presenza del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione, come richiesto dall'art. 17, c. 3, della l. n. 196/2009.

In ogni caso, anche in assenza di tale scheda, sarebbe opportuno “avere a disposizione, attraverso una esaustiva relazione tecnica, gli elementi necessari per valutare adeguatamente le spese ivi contenute, tenuto conto delle caratteristiche peculiari del bilancio di previsione e della funzione che il medesimo ricopre all'interno del ciclo di bilancio. Segnatamente riveste una particolare importanza, ai fini del referto di cui all'art. 1, comma 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, l'evidenziazione – accanto alla quantificazione dell'onere - delle leggi che introducono le voci di spesa comprese nel documento previsionale” (Sez. Lombardia Deliberazione n. 226 del 1.07.2015)”.


In fase di contraddittorio,¹⁰⁹ la Regione ha osservato che: “La legge regionale di bilancio è corredata dalla relazione e da tutti gli allegati normativamente previsti. La dimensione finanziaria degli articoli della legge regionale di bilancio è recepita dagli allegati alla legge stessa, e in primo luogo dal prospetto dimostrativo degli equilibri”.

4.38 Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 37 “Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale” (B.U. 30 dicembre 2016, n. 142 - Suppl. n. 9)

La legge, ad iniziativa consiliare (Pdl. n. 102/2016), al Capo I reca modifiche a normative regionali in materia di caccia, al Capo II modifica disposizioni regionali in materia di ambiente, mentre il Capo III è rubricato “Ordinamento istituzionale”.

In particolare, l’articolo 12 prevede, al comma 1, che l’Ufficio di presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale predisponga, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno per gli anni 2017, 2018 e 2019, un piano per la copertura dei posti dirigenziali vacanti della dotazione organica, nel rispetto della misura percentuale fissata dal comma 5 dell’articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90¹¹⁰.

Il successivo comma 2 dispone che, nel rispetto della misura percentuale stabilita dal comma 228 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208¹¹¹, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea


¹⁰⁹ V. nota 4.

¹¹⁰ Articolo 3, c. 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114:

“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell’80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L’articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all’articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.”.

¹¹¹ Art. 1, c. 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

“228. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall’articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell’anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell’anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni



legislativa regionale predisponga, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno per gli anni 2018, 2019 e 2020, un piano per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica del personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale.

Pertanto, le disposizioni di cui al citato art. 12 quantificano gli oneri dalle stesse derivanti mediante il rinvio al limite stabilito dalle due leggi statali ivi menzionate e, quanto alla copertura, le stesse prevedono che possa avvenire “anche mediante utilizzo dei risparmi degli anni precedenti ancora disponibili”.

L'articolo 17 reca la clausola di invarianza finanziaria e dispone: “Dalle disposizioni di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.”.

Nella relazione alla proposta di legge, non sono presenti gli elementi dimostrativi dell'invarianza della spesa richiesti dall'art. 17, c. 6-bis, della l. n. 196/2009, secondo il quale, per le disposizioni corredate da clausola di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta “i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione”.

Inoltre, detti contenuti della relazione tecnica sono richiamati, a livello di normativa regionale, dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea n. 1435 del 9.9.2014, che, riguardo alle proposte di legge ad iniziativa consiliare, attribuisce al proponente il compito della dimostrazione dell'assenza di oneri finanziari nell'ambito della relazione illustrativa.



non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quadro dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.”.

5 OSSERVAZIONI DELLA REGIONE IN MERITO AGLI ESITI ISTRUTTORI

In fase di contraddittorio, la Regione ha formulato le osservazioni¹¹² di carattere generale di seguito esposte riguardo allo schema di relazione trasmesso da questa Sezione regionale.¹¹³

Le osservazioni dell'Amministrazione riferite ai singoli provvedimenti normativi, invece, sono state riportate negli specifici paragrafi della relazione, ai quali si rinvia.


5.1 Relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento alle leggi regionali

Riguardo alla scarsa osservanza dell'obbligo, previsto dall'art. 17, c. 3 della legge n. 196/2009, di corredare le proposte di legge con specifiche relazioni tecniche che analizzino, in modo dettagliato, i profili finanziari delle disposizioni contenute nelle stesse, l'Amministrazione ha osservato che il citato art. 17, commi 3, 5 e 6 della legge n. 196/2009, prevede le relazioni tecniche solo per: i disegni di legge, gli schemi di decreto e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie, per i disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL e, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti rivolta al Governo, per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame. Pertanto, dette relazioni non sono previste per gli atti normativi di iniziativa parlamentare e, quindi, secondo il parere della Regione, anche volendo applicare analogicamente la normativa statale o ritenendola "principio", dette relazioni tecniche non sono richieste neanche per le iniziative legislative consiliari.

L'Amministrazione, inoltre, ha ammesso che l'applicazione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 1435/2014, con la quale è stato individuato un procedimento, in via sperimentale, per introdurre la relazione tecnica anche per le proposte di legge ad iniziativa consiliare senza effetti finanziari, ha evidenziato alcune rilevanti criticità dovute soprattutto alla difficoltà da parte dei proponenti consiglieri regionali di disporre degli elementi informativi, da indicare nella relazione di accompagnamento, necessari per provare la non onerosità dell'intervento sulla finanza regionale.

¹¹² Le osservazioni della Regione sono contenute nella nota acquisita a nostro protocollo n. 2178 del 24 maggio 2017.

¹¹³ Lo schema di relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi pubblicate nel 2016 è stato trasmesso alla Regione con nota della Sezione regionale di controllo per le Marche della Corte dei conti n. 1982 dell'11/05/2017.



La Regione, infine, ha fatto presente che è in corso di predisposizione, da parte di una apposita Commissione straordinaria, il nuovo regolamento interno dell'Assemblea legislativa in cui verranno affrontate le problematiche sollevate da questa Corte.

Nel corso dell'adunanza pubblica del 25 maggio 2017, i dirigenti intervenuti in rappresentanza del Consiglio-Assemblea legislativa hanno comunicato che, entro la fine dell'anno, saranno approvati una nuova legge ed un nuovo regolamento concernenti le relazioni tecniche accompagnatorie delle proposte di legge di iniziativa consiliare.

5.2 Non idonea valutazione degli oneri indiretti (organizzativi)

Riguardo alla valutazione degli eventuali oneri organizzativi connessi alle disposizioni che attribuiscono nuove funzioni o competenze agli organi o uffici regionali, l'Amministrazione ha ammesso che nell'atto legislativo e nei lavori preparatori non viene esplicitata la relativa quantificazione, tuttavia ha evidenziato che la verifica della sostenibilità organizzativa e amministrativa è effettuata all'atto di presentazione della proposta di legge.

La Regione ha aggiunto che le disposizioni che ampliano le facoltà della Regione non autorizzano alcuna spesa aggiuntiva, in quanto le attività vengono svolte ai sensi delle autorizzazioni di spesa del Bilancio triennale 2017-2019, che ne costituiscono il limite massimo a legislazione vigente.

5.3 Modalità di copertura riferita ad importi già stanziati in sede di bilancio di previsione con riguardo, quindi, ad altri programmi e attività

Riguardo alla riduzione degli stanziamenti di bilancio ai fini della copertura di nuovi oneri disposti con legge regionale, la Regione ha osservato che la stessa rientra nella fattispecie di copertura indicata alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 190/2009. Infatti, ad avviso dell'Ente, considerata la valenza autorizzatoria del bilancio di previsione, l'impiego degli stanziamenti con legge si configura come riduzione di precedente autorizzazione di spesa e nella stessa fattispecie dev'essere ricondotta anche la riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste,



poiché che non si tratta di impiego del fondo, mediante atti amministrativi, ma di riduzione dello stanziamento autorizzato con legge regionale.

Secondo il parere dell'Amministrazione, si è in presenza di una riprogrammazione della spesa rispetto a quella approvata in sede di previsione iniziale di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 39, c. 6, del d.lgs. n. 118/2011.¹¹⁴ Per ciascun provvedimento legislativo di spesa, viene effettuata una ricognizione puntuale delle effettive esigenze di copertura degli interventi già autorizzati con il bilancio di previsione iniziale e, alla luce di tali verifiche, si procede alla rimodulazione delle risorse, riducendo gli stanziamenti dei capitoli per i quali è accertata l'impossibilità di utilizzo (impegno) entro il termine dell'esercizio e aumentando compensativamente gli stanziamenti per la copertura degli interventi che daranno luogo ad obbligazioni esigibili entro il 31 dicembre.

5.4 Omessa indicazione dei capitoli che costituiscono oggetto di riduzione per far fronte agli oneri derivanti dalla legge stessa

Riguardo alla mancata menzione dei capitoli di bilancio sui quali far gravare l'onere della spesa nei casi in cui alle nuove o maggiori spese si possa far fronte con somme già iscritte in bilancio, la Regione ha osservato che, in base a quanto disposto dal decreto legislativo n. 118/2011, le previsioni del bilancio sono articolate in Titoli e Tipologie per le entrate e in Missioni e Programmi per le spese e pertanto le disposizioni finanziarie delle leggi regionali riportano le autorizzazioni e le coperture in termini delle medesime unità di voto della legge regionale di bilancio.


La menzione dei capitoli di bilancio coinvolti nelle variazioni compensative viene dettagliata nella scheda economico finanziaria, parte integrante dei documenti istruttori.

5.5 Verifica della sussistenza di fondi non impegnati

Riguardo all'assenza, nelle relazioni e negli atti preparatori disponibili nel sito delle norme della Regione Marche, di accurate verifiche in merito all'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai


¹¹⁴ Art. 39, c. 6, del d.lgs. n. 118/2011:

Gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, e sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della "spesa storica incrementale".



quali si attinge ed alla mancanza di indicazioni circa le ragioni che hanno determinato il surplus di risorse rispetto a quelle necessarie per le finalità cui erano originariamente destinate sulla base della legislazione vigente, la Regione ha osservato che la verifica della sussistenza di fondi non impegnati nei capitoli e quindi disponibili per la copertura di nuovi provvedimenti legislativi di spesa è effettuata alla data di presentazione della proposta e nella fase istruttoria durante l'esame in Commissione.

Nel corso dell'adunanza pubblica del 25 maggio 2017, i dirigenti intervenuti in rappresentanza della Giunta regionale hanno riconosciuto che questo aspetto andrebbe migliorato nell'ambito delle relazioni accompagnatorie, pur ribadendo che, nel corso dei lavori preparatori, la valutazione delle risorse disponibili viene effettuata.



6 CONCLUSIONI

Di seguito si espongono le criticità più ricorrenti rilevate nel corso dell'analisi condotta sulle leggi regionali pubblicate nell'anno 2016, mentre, per i rilievi di carattere più particolare, si rinvia ai singoli paragrafi.

6.1 Relazione tecnica

Si rileva la scarsa osservanza dell'obbligo, previsto dall'art. 17, c. 3 della legge n. 196/2009¹¹⁵, di corredare le proposte di legge con specifiche relazioni tecniche che analizzino, in modo dettagliato, i profili finanziari delle disposizioni contenute nelle stesse.

La maggioranza delle proposte di legge esaminate, infatti, pur contenendo la scheda economico-finanziaria, è connotata dall'assenza della relazione tecnico-finanziaria, quasi sempre assorbita dalla relazione illustrativa.


Come affermato dalla Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 10/2013, "Sarà di particolare rilievo approntare una documentazione tecnico-illustrativa, da allegare ad ogni iniziativa legislativa, strutturata secondo i dettami della relazione tecnica di cui all'art. 17 della legge n. 196/2009. Tale onere dovrà essere assolto tanto nel caso di progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale quanto nel caso di proposte di legge o di emendamenti presentati in Consiglio regionale, ciò in relazione anche allo specifico richiamo contenuto nel comma 6 dell'art. 17, secondo il quale "i disegni di legge di iniziativa regionale ... devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al comma 3".

Come già rilevato da questa Sezione nella relazione allegata alla deliberazione sulla copertura delle leggi di spesa 2015¹¹⁶, riguardo alle leggi che contengono la quantificazione degli oneri finanziari

¹¹⁵ Art. 17, c. 3, legge 196/2009:

Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali successivi aggiornamenti.

¹¹⁶ Del. 80/2016/RQ.



derivanti dalle stesse, le relazioni alle rispettive proposte non contengono l'indicazione degli elementi in base ai quali è avvenuta detta quantificazione.

6.2 Modalità di copertura utilizzate dal legislatore regionale nell'anno 2016

Le più frequenti modalità di copertura utilizzate dal legislatore regionale sono costituite dal ricorso alle disponibilità di bilancio e, quindi, a risorse già stanziare in Missioni e Programmi del bilancio di previsione 2016/2018 e dalla riduzione delle disponibilità di talune Missioni e Programmi e corrispondente aumento di altre Missioni e Programmi del bilancio di previsione 2016/2018.

Nelle leggi esaminate, manca l'indicazione dei capitoli sui quali gravano gli oneri derivanti dalle leggi stesse, pur se tale indicazione è contenuta, a volte, nelle schede economico-finanziarie.

Nelle relazioni e negli atti preparatori disponibili nel sito delle norme della Regione Marche non si riscontrano accurate verifiche in merito all'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge e manca l'indicazione delle ragioni che hanno determinato il *surplus* di risorse rispetto a quelle necessarie per le finalità cui erano originariamente destinate sulla base della legislazione vigente.

Al riguardo, si richiama, come in precedenti relazioni sulle leggi di spesa¹¹⁷, il principio affermato dalla Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 30/1959 e 272/2011, per il quale “anche quando alle nuove o maggiori spese si possa far fronte con somme già iscritte in bilancio, sia perché rientranti in un capitolo che abbia sufficiente capienza sia perché fronteggiabili con lo “storno” di fondi risultanti dalle eccedenze degli stanziamenti previsti per altri capitoli, è comunque necessaria l'espressa menzione dei capitoli di bilancio ovvero delle variazioni compensative fra capitoli sui quali far gravare l'onere della spesa, fermo restando che non si possono incidere fondi già impegnati a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate”.

Come evidenziato dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio¹¹⁸, pur se l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione è costituita dai programmi (art. 45 del d.lgs. n. 118), “la puntuale indicazione degli oneri e della relativa copertura viene richiesta ai fini di una effettiva consapevolezza e correlata verifica dell'impatto contabile di ogni nuova decisione di spesa, attesa anche la base di partenza programmatica su cui è costruita la stessa articolazione dell'unità di voto

costituita dai programmi e che non può non venire incisa, senza adeguata rappresentazione degli effetti, dalla nuova determinazione..... In conclusione non appare idonea la copertura degli oneri

¹¹⁷ V. da ultimo la relazione allegata alla Deliberazione n. 80/2016/RQ sulla copertura delle leggi regionali di spesa pubblicate nel

¹¹⁸ Del. n. 117/2016/RQ.




finanziari con risorse o disponibilità del bilancio a legislazione vigente, ovvero sufficiente la limitazione della copertura alla missione e al programma del bilancio nel quale sono iscritte le risorse necessarie a finanziare le spese previste nella stessa, senza indicare una ulteriore più dettagliata esplicitazione degli “spazi finanziari” conseguenti alla necessaria riduzione di una spesa pregressa, che consenta la parallela copertura della nuova. Solo in questi termini appare invero correttamente attuato il quadro normativo sinteticamente esposto e può essere valutato l’apporto ulteriore fornito dalla articolazione dei capitoli di bilancio, la cui indicazione nelle relazioni finanziarie di accompagnamento alle proposte di iniziativa della Giunta (ma anche nel testo normativo) può, ove correttamente predisposta, agevolare e costituire essa stessa misura della riprogrammazione normativa delle risorse sottesa alla nuova decisione di spesa..”

Riguardo a detta modalità di copertura, la Corte costituzionale, con sentenza n. 115/2012, ha affermato che: “Ove la nuova spesa si ritenga sostenibile senza ricorrere alla individuazione di ulteriori risorse, per effetto di una più efficiente e sinergica utilizzazione delle somme allocate nella stessa partita di bilancio per promiscue finalità, la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile”.


6.3 Clausole di invarianza finanziaria

Come già rilevato da questa Sezione nella relazione allegata alla deliberazione sulla copertura delle leggi di spesa 2015, la maggior parte delle leggi recanti clausole di invarianza finanziaria non sono adeguatamente corredate dalle dovute esplicitazioni che, ai sensi dell’art. 17, c. 6-bis della legge n. 196/2009, devono essere contenute nella relazione tecnica, a dimostrazione della fondatezza dell’ipotesi di invarianza.






ALLEGATO 1: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI PUBBLICATE NELL'ANNO 2016




Allegato 1: elenco delle leggi regionali pubblicate nell'anno 2016

Legge regionale	Titolo	B.U.R.	Iniziativa	PdL n.
Statutaria 27 giugno 2016, n. 5	Modifiche alla Legge Statutaria 8 marzo 2005, n. 1 "Statuto della Regione Marche"	07 luglio 2016, Edizione speciale n. 2	Consiglieri	7/2016
25 gennaio 2016, n. 1	Disposizioni urgenti in materia sanitaria e modifica alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 32	04 febbraio 2016, n. 14	Consiglieri	27/2016
29 febbraio 2016, n. 2	Modifica alla legge regionale 13 novembre 2001, n. 27 "Interventi per il coordinamento dei tempi delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale"	10 marzo 2016, n. 30	Consiglieri	17/15
09 marzo 2016, n. 3	Modifica alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche" - Disposizioni in materia di referendum	10 marzo 2016, n. 30	Giunta regionale	35/16
10 marzo 2016, n. 4	Disposizioni in materia di riorganizzazione degli uffici assembleari. Modifiche alle leggi regionali 10 agosto 1988, n. 34, 15 ottobre 2001, n. 20, 30 giugno 2003, n. 14, 26 febbraio 2008, n. 3 e 28 dicembre 2010, n. 22	17 marzo 2016, n. 32 - Errata corrige in B.U. n. 36 del 24 marzo 2016 e n. 52 del 5 maggio 2016	Consiglieri	29/16
18 marzo 2016, n. 5	Modifica alla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 "Norme in materia di beni e attività culturali"	31 marzo 2016, n. 39	Consigliere	31/16
25 marzo 2016, n. 6	Modifica alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province"	31 marzo 2016, n. 39	Consiglieri	37/16
07 aprile 2016, n. 7	Modifica alla legge regionale 21 settembre 2015, n. 23 "Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSTU)"	14 aprile 2016, n. 45	Giunta regionale	39/16
18 aprile 2016, n. 8	Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 30 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2016/2018 della Regione Marche. Legge di stabilità 2016" e alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 31 "Bilancio di previsione 2016/2018"	28 aprile 2016, n. 50	Giunta regionale	41/16
26 aprile 2016, n. 9	Abolizione del contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari e modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari"	05 maggio 2016, n. 52	Consiglieri	20/15
02 maggio 2016, n. 10	Modifiche alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 "Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici"	12 maggio 2016, n. 55	Giunta regionale	34/16
23 maggio 2016, n. 11	Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari"	01 giugno 2016, n. 62	Consiglieri	42/16
21 giugno 2016, n. 12	Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 "Legge forestale regionale"	07 luglio 2016, n. 74	Consigliere	50/16
27 giugno 2016, n. 13	Variatione generale al bilancio di previsione 2016/2018, ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (1° provvedimento).	30 giugno 2016, n. 72	Giunta regionale	60/16
27 giugno 2016, n. 14	Disposizioni in materia di gestione dei molluschi bivalvi	07 luglio 2016, n. 74	Giunta regionale	61/16
07 luglio 2016, n. 15	Modifica alla legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 "Norme per la disciplina delle attività estrattive"	21 luglio 2016, n. 81 bis	Consiglieri	56/16
19 luglio 2016, n. 16	Modifiche alla legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 "Norme edilizie per il territorio agricolo"	28 luglio 2016, n. 86	Consiglieri	48/16




19 luglio 2016, n. 17	Ulteriori modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle province nella Regione Marche"	28 luglio 2016, n. 86	Giunta regionale	52/16
01 agosto 2016, n. 18	Disposizioni urgenti di adeguamento dell'ordinamento regionale	11 agosto 2016, n. 92	Giunta regionale	63/16
04 agosto 2016, n. 19	Ulteriori modifiche alla legge regionale 30 giugno 1997, n. 39 "Interventi a favore dei marchigiani all'estero"	11 agosto 2016, n. 92	Giunta regionale	62/16
21 settembre 2016, n. 20	Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM)"	22 settembre 2016, n. 108	Consiglieri	78/16
30 settembre 2016, n. 21	Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati	13 ottobre 2016, n. 114	Giunta regionale	5/15
30 settembre 2016, n. 22	Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura musicale, della tradizione e della produzione della fisarmonica	13 ottobre 2016, n. 114	Giunta regionale	76/16
30 settembre 2016, n. 23	Modifica alla legge regionale 24 marzo 2015, n. 9 "Disposizioni in materia di prevenzione, diagnosi precoce e cura del diabete mellito"	13 ottobre 2016, n. 114	Consiglieri	70/16
18 ottobre 2016, n. 24	Modifica alla legge regionale 21 settembre 2015, n. 23 "Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)"	20 ottobre 2016, n. 116	Consigliere	86/16
24 ottobre 2016, n. 25	Incorporazione del Comune di Acquacarina nel Comune di Fiastra	03 novembre 2016, n. 120	Giunta regionale	75/16
25 novembre 2016, n. 26	Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile" e alla legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 "Assestamento del bilancio 2014"	07 dicembre 2016, n. 133	Consiglieri	74/16
02 dicembre 2016, n. 27	Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 "Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura"	15 dicembre 2016, n. 136	Consiglieri	93/16
07 dicembre 2016, n. 28	Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, Lettera A), della Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul Riordinamento Territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche"	07 dicembre 2016, n. 134	Giunta regionale	82/16
07 dicembre 2016, n. 29	Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina ai sensi dell'articolo 2, comma 1, Lettera A), della Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul Riordinamento Territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche"	07 dicembre 2016, n. 134	Giunta regionale	83/16
15 dicembre 2016, n. 30	Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia	15 dicembre 2016, n. 136	Consiglieri	96/16
15 dicembre 2016, n. 31	Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo"	22 dicembre 2016, n. 138	Consiglieri	65/16
15 dicembre 2016, n. 32	Rendiconto generale della Regione per l'anno 2015	Supplemento n. 6 al BUR n. 136 del 15 dicembre 2016	Giunta regionale	81/16




22 dicembre 2016, n. 33	Assestamento del bilancio di previsione 2016/2018	Supplemento n. 7 al BUR n. 138 del 22 dicembre 2016	Giunta regionale	98/16
22 dicembre 2016, n. 34	Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Pievehovigliana e Fiordimonte, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche"	29 dicembre 2016, n. 141	Giunta regionale	69/16
30 dicembre 2016, n. 35	Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche (legge di stabilità 2017)	Supplemento n. 9 al BUR n. 142 del 30 dicembre 2016	Giunta regionale	100/16
30 dicembre 2016, n. 36	Bilancio di previsione 2017/2019	Supplemento n. 9 al BUR n. 142 del 30 dicembre 2016	Giunta regionale	101/16
30 dicembre 2016, n. 37	Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale	Supplemento n. 9 al BUR n. 142 del 30 dicembre 2016	Consiglieri	102/16

Fonte: elaborazione Corte dei conti dati desunti dal sito delle norme della Regione Marche <http://www.norme.marche.it>



ALLEGATO 2: MODALITA' DI COPERTURA DELLE LEGGI PUBBLICATE NEL 2016







Allegato 2: modalità di copertura previste dalle leggi regionali pubblicate nel 2016 esaminate nella relazione	
LEGGE REGIONALE	MODALITÀ DI COPERTURA
09 marzo 2016, n. 3	Art. 3, c. 2: riduzione per pari importo della disponibilità relativa all'anno 2016, della Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" e corrispondente aumento della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 01 "Organi istituzionali" del bilancio di previsione 2016/2018.
10 marzo 2016, n. 4	Art. 10, c. 1: risorse finanziarie già iscritte nella Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" del bilancio di previsione 2016/2018".
25 marzo 2016, n. 6	Art. 10, c. 2: riduzione di euro 68.000,00 per l'anno 2016 ed euro 90.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, degli stanziamenti iscritti nella Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - programma 10 "Risorse umane" e corrispondente aumento degli stanziamenti iscritti nella Missione 1 - programma 01 "Organi istituzionali" del bilancio di previsione 2016/2018.
26 aprile 2016, n. 9	Art. 10, c. 3: variazioni compensative negli stanziamenti dei programmi 10 e 01 della Missione 1 del bilancio di previsione 2016/2018.
27 giugno 2016, n. 13	Art. 2, c. 1: risorse già stanziata nella Missione 01 - Programma 10 "Risorse umane" del bilancio di previsione 2016/2018 (1)
01 agosto 2016, n. 18	Art. 5, c. 3: le risorse iscritte a carico della Missione 14, Programma 01, del Bilancio di previsione 2016/2018.
21 settembre 2016, n. 20	Art. 6, c. 3: risorse iscritte a carico della Missione 03, Programma 02, del Bilancio di previsione 2016/2018.
30 settembre 2016, n. 22	Art. 7, c. 3: risorse iscritte a carico della Missione 18, Programma 01, del Bilancio di previsione 2016/2018.
15 dicembre 2016, n. 30	Art. 8, c. 3: risorse comprese nell'autorizzazione di spesa della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali) iscritte nella Missione 05, rispettivamente nei Programmi 01 e 02.
22 dicembre 2016, n. 33	Art. 9, c. 1: risorse finanziarie connesse alle funzioni trasferite dalle Province alle Regioni, pari a € 35.514.100,57, contabilizzate in entrata al Titolo 2, Tipologia 01, Categoria 01 e al Titolo 4, Tipologia 03, Categoria 10.
30 dicembre 2016, n. 35	Art. 2: modalità di copertura non prevista
	Art. 3: modalità di copertura non prevista
	Art. 4: modalità di copertura non prevista
	Art. 8: modalità di copertura non prevista
	(2)
	Art. 6, c. 2: risorse regionali già iscritte a carico della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" - Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" del bilancio di previsione 2016/2018
	Art. 7, c. 1: per gli anni 2017 e 2018, risorse finanziarie già iscritte nella Missione 1 "Servizi istituzionali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali" del bilancio di previsione 2016/2018, per il finanziamento degli organismi.
	Art. 7, c. 2: riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondi di riserva" e nel contestuale incremento dello stanziamento della Missione 1, Programma 01 del bilancio di previsione 2016/2018.
	Art. 10, c. 3: copertura, per l'importo di euro 1.536.000,00, riferito alle annualità 2016 e 2017, nelle risorse iscritte a carico della Missione 12, Programma 02, del Bilancio di previsione 2016/2018 e, per l'importo di euro 2.214.000,00, per le annualità 2016 e 2017, nelle risorse iscritte a carico della Missione 12, Programma 03, del Bilancio di previsione 2016/2018.
	Art. 11, c. 2: risorse iscritte a carico della Missione 12, Programma 04, del Bilancio di previsione 2016/2018.
	Art. 12, c. 2: risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata a carico del Titolo 2, Tipologia 1.01, 1.02, 1.03 e 1.04.
	Art. 14, c. 2: risorse già iscritte a carico della medesima Missione 20 e Programma 03.
	Art. 4, c. 3: la minore entrata è computata nello stanziamento iscritto al titolo 1 delle entrate per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2017/2019 e compensata nello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

<p>Art. 6, c. 2: la minore entrata è computata nello stanziamento iscritto al titolo 1 delle entrate per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2017/2019 e compensata nello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.</p> <p>Art. 7, c. 3: risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata a carico del Titolo 3 Tipologia 1.</p> <p>Art. 8, c. 3: risorse iscritte nell'annualità 2017 a carico della Missione 9 - Programma 02 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.</p> <p>Art. 9: si autorizza la Giunta al reperimento delle risorse.</p> <p>Art. 10 non prevede le modalità di copertura delle disposizioni di spesa in esso contenute(3)</p> <p>Art. 11, c. 2: risorse comprese nell'autorizzazione di spesa della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali) iscritte nella Missione 05, rispettivamente nei Programmi 01 e 02.</p> <p>Art. 12: risorse iscritte nel bilancio di previsione 2017/2019, stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.</p>	
<p>(1) La legge contiene una norma finanziaria (art. 5) che prevede minori spese. I risparmi sono utilizzati per incrementare gli stanziamenti di una diversa Missione.</p> <p>(2) La legge contiene disposizioni finanziarie (art. 2) che prevedono la riduzione degli stanziamenti di una missione e l'iscrizione delle somme ridotte in aumento degli stanziamenti di un'altra missione.</p> <p>(3) La relazione illustrativa della proposta di legge prevede: "La copertura è garantita dalle risorse iscritte a carico della Missione 12 Programma 2". Inoltre l'art. 12 prevede che agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute in questa legge, l'Amministrazione regionale faccia fronte "con le risorse iscritte nel bilancio di previsione 2017/2019, stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.</p>	<p>Fonte: elaborazione Corte dei conti dati desunti dal sito delle norme della Regione Marche http://www.norme.marche.it</p>






ALLEGATO 3: ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI REGIONALI PUBBLICATE NEL 2016



Allegato 3: oneri finanziari indicati dalle leggi regionali pubblicate nel 2016 esaminate nella relazione

LEGGE	2016	2017	2018	2019	NOTE
09 marzo 2016, n. 3	Art. 3, c. 2: € 40.000,00				
	Art. 10, c. 1: oneri non quantificati.	Art. 10, c. 1: oneri non quantificati.	Art. 10, c. 1: oneri non quantificati.		
10 marzo 2016, n. 4	Art. 10, c. 2: € 68.000,00	Art. 10, c. 2: € 90.000,00	Art. 10, c. 2: € 90.000,00		(1)
	Art. 10, c. 3: oneri non quantificati.	Art. 10, c. 3: oneri non quantificati	Art. 10, c. 3: oneri non quantificati		
	Art. 2, c. 1: € 1.435.353,61,	Art. 2, c. 1: € 1.865.959,69,	Art. 2, c. 1: € 1.865.959,69		
25 marzo 2016, n. 6	Art. 2, c. 1: € 1.435.353,61,				(2)
26 aprile 2016, n. 9	Art. 5, c. 1: € 170.000,00				(3)
	Art. 6, c. 1: € 100.000,00				
	Art. 7, c. 1: € 300.000,00				
	Art. 8, c. 1: € 40.000,00				
	Art. 8, c. 2: € 20.000,00				
	Art. 9, c. 2: € 35.514.100,57				
	Art. 2: oneri non quantificati	Art. 2: oneri non quantificati	Art. 2: oneri non quantificati		
	Art. 3: oneri non quantificati	Art. 3: oneri non quantificati	Art. 3: oneri non quantificati		
	Art. 4: oneri non quantificati	Art. 4: oneri non quantificati	Art. 4: oneri non quantificati		
	Art. 8: € 8.025.220,89	Art. 8: € 5.460.000,00	Art. 8: € 3.000.000,00		
21 settembre 2016, n. 20				(4)	
30 settembre 2016, n. 22	Art. 6, c. 2: € 25.000,00				(5)
15 dicembre 2016, n. 30		Art. 7, c. 1: oneri non quantificati	Art. 7, c. 1: oneri non quantificati		(6)
		Art. 7, c. 2: € 6.240,00	Art. 7, c. 2: € 6.240,00		
		Art. 10, c. 1: € 3.750.000,00			
22 dicembre 2016, n. 33	Art. 10, c. 1: € 3.750.000,00	Art. 10, c. 1: € 3.750.000,00			
		Art. 11, c. 1: € 80.000,00			



30 dicembre 2016, n. 35	Art. 12, c. 1: € 20.166,84				
	Art. 14, c. 1: € 7.500.000,00				
	Art. 4, c. 3: € 500.000,00	Art. 4, c. 3: € 500.000,00	Art. 4, c. 3: € 500.000,00	Art. 4, c. 3: € 500.000,00	
	Art. 6, c. 2: € 102.000,00	Art. 6, c. 2: € 102.000,00	Art. 6, c. 2: € 102.000,00	Art. 6, c. 2: € 102.000,00	
	Art. 7, c. 3: € 536.000,00	Art. 7, c. 3: € 536.000,00	Art. 7, c. 3: € 536.000,00	Art. 7, c. 3: € 536.000,00	
	Art. 8, c. 1: € 2.600.000,00				
	Art. 9: oneri non quantificati				
	Art. 11, c. 1: € 38.000,00	Art. 11, c. 1: € 38.000,00	Art. 10, c. 1: € 2.000.000,00	Art. 10, c. 1: € 2.000.000,00	
	TOTALE	57.007.841,91	8.100.199,69	8.100.199,69	3.138.000,00

(1) L'art. 10, c. 5, per gli anni successivi al 2018, rinvia l'autorizzazione delle spese derivanti dall'applicazione di questa legge alle rispettive leggi di bilancio.

(2) L'art. 2, c. 2, per gli anni successivi al 2018, rinvia l'autorizzazione delle spese derivanti dall'applicazione di questa legge alle rispettive leggi di bilancio.


(3) La legge contiene una norma finanziaria (art. 5) che prevede minori spese.



(4) La legge contiene disposizioni finanziarie (art. 2) che prevedono la riduzione degli stanziamenti di una missione e l'iscrizione delle somme ridotte in aumento degli stanziamenti di un'altra missione.

(5) L'art. 6, c. 3 dispone che, per gli anni successivi, le spese siano autorizzate con legge di approvazione del bilancio.

(6) L'art. 7, c. 3, per gli anni successivi, rinvia l'autorizzazione delle spese derivanti dall'applicazione di questa legge alle rispettive leggi di bilancio.

Fonte: elaborazione Corte dei conti dati desunti dal sito delle norme della Regione Marche <http://www.norme.marche.it>






INDICE


1	LA LEGISLAZIONE REGIONALE NELL'ANNO 2016 – CONSIDERAZIONI GENERALI.....	5
2	GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE	7
3	RICORSI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DI LEGGI REGIONALI PUBBLICATE NEL 2016	13
4	LE SINGOLE LEGGI	15
4.1	Legge statutaria 27 giugno 2016, n. 5 “Modifiche alla Legge Statutaria 8 marzo 2005, n. 1 “Statuto della Regione Marche” (B.U. 07 luglio 2016. Edizione speciale n. 2).....	15
4.2	Legge regionale 25 gennaio 2016, n. 1 “Disposizioni urgenti in materia sanitaria e modifica alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 32” (B.U. 04 febbraio 2016, n. 14).....	16
4.3	Legge regionale 29 febbraio 2016, n. 2 “Modifica alla legge regionale 13 novembre 2001, n. 27 “Interventi per il coordinamento dei tempi delle città e la promozione dell’uso del tempo per fini di solidarietà sociale” (B.U. 10 marzo 2016, n. 30).....	16
4.4	Legge regionale 09 marzo 2016, n. 3 “Modifica alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 “Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche” - Disposizioni in materia di referendum” (B.U. 10 marzo 2016, n. 30).....	17
4.5	Legge regionale 10 marzo 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di riorganizzazione degli uffici assembleari. Modifiche alle leggi regionali 10 agosto 1988, n. 34, 15 ottobre 2001, n. 20, 30 giugno 2003, n. 14, 26 febbraio 2008, n. 3 e 28 dicembre 2010, n. 22” (B.U. 17 marzo 2016, n. 32 - Errata corrige in B.U. n. 36 del 24 marzo 2016 e n. 52 del 5 maggio 2016)	20
4.6	Legge regionale 18 marzo 2016, n. 5 “Modifica alla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 “Norme in materia di beni e attività culturali” (B.U. 31 marzo 2016, n. 39)	23
4.7	Legge regionale 25 marzo 2016, n. 6 “Modifica alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province” (B.U. 31 marzo 2016, n. 39).....	24
4.8	Legge regionale 07 aprile 2016, n. 7 “Modifica alla legge regionale 21 settembre 2015, n. 23 “Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)” (B.U. 14 aprile 2016, n. 45)	26
4.9	Legge regionale 18 aprile 2016, n. 8 “Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 30 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2016/2018 della Regione Marche. Legge di stabilità 2016” e alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 31 “Bilancio di previsione 2016/2018” (B.U. 28 aprile 2016, n. 50).....	
4.10	Legge regionale 26 aprile 2016, n. 9 “Abolizione del contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari e modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari” (B.U. 05 maggio 2016, n. 52)	




4.11	Legge regionale 2 maggio 2016, n. 10 “Modifiche alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 “Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici” (B.U. 12 maggio 2016, n. 55)	30
4.12	Legge regionale 23 maggio 2016, n. 11 “Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari” (B.U. 01 giugno 2016, n. 62)	31
4.13	Legge regionale 21 giugno 2016, n. 12 “Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 “Legge forestale regionale” (B.U. 07 luglio 2016, n. 74)	33
4.14	Legge regionale 27 giugno 2016, n. 13 “Variazione generale al bilancio di previsione 2016/2018, ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (1° provvedimento)” (B.U. 30 giugno 2016, n. 72).....	34
4.15	Legge regionale 27 giugno 2016, n. 14 “Disposizioni in materia di gestione dei molluschi bivalvi” (B.U. 07 luglio 2016, n. 74)	39
4.16	Legge regionale 07 luglio 2016, n. 15 “Modifica alla legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 “Norme per la disciplina delle attività estrattive” (B.U. 21 luglio 2016, n. 81 bis)	39
4.17	Legge regionale 19 luglio 2016, n. 16 “Modifiche alla legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 “Norme edilizie per il territorio agricolo” (B.U. 28 luglio 2016, n. 86).....	40
4.18	Legge regionale 19 luglio 2016, n. 17 “Ulteriori modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 “Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle province nella Regione Marche” (B.U. 28 luglio 2016, n. 86).....	41
4.19	Legge regionale 01 agosto 2016, n. 18 “Disposizioni urgenti di adeguamento dell’ordinamento regionale” (B.U. 11 agosto 2016, n. 92)	42
4.20	Legge regionale 4 agosto 2016, n. 19 “Ulteriori modifiche alla legge regionale 30 giugno 1997, n. 39 “Interventi a favore dei marchigiani all’estero” (B.U. 11 agosto 2016, n. 92)	48
4.21	Legge regionale 21 settembre 2016, n. 20 “Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM)” (B.U. 22 settembre 2016, n. 108).....	49
4.22	Legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati” (B.U. 13 ottobre 2016, n. 114).....	51
4.23	Legge regionale 30 settembre 2016, n. 22 “Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura musicale, della tradizione e della produzione della fisarmonica” (B.U. 13 ottobre 2016, n. 114) 52	
4.24	Legge regionale 30 settembre 2016, n. 23 “Modifica alla legge regionale 24 marzo 2015, n. 9 “Disposizioni in materia di prevenzione, diagnosi precoce e cura del diabete mellito” (B.U. 13 ottobre 2016, n. 114)	55
4.25	Legge regionale 18 ottobre 2016, n. 24 “Modifica alla legge regionale 21 settembre 2015, n. 23 “Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)” (B.U. 20 ottobre 2016, n. 116)	56




4.26	Legge regionale 24 ottobre 2016, n. 25 “Incorporazione del Comune di Acquacanina nel Comune di Fiastra” (B.U. 03 novembre 2016, n. 120).....	56
4.27	Legge regionale 25 novembre 2016, n. 26 “Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile” e alla legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 “Assestamento del bilancio 2014” (B.U. 07 dicembre 2016, n. 133).....	58
4.28	Legge regionale 02 dicembre 2016, n. 27 “Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 “Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura” (B.U. 15 dicembre 2016, n. 136).....	59
4.29	Legge regionale 07 dicembre 2016, n. 28 “Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, Lettera A), della Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 10 “Norme sul Riordinamento Territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche” (B.U. 07 dicembre 2016, n. 134).....	60
4.30	Legge regionale 07 dicembre 2016, n. 29 “Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina ai sensi dell’articolo 2, comma 1, Lettera A), della Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 10 “Norme sul Riordinamento Territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche” (B.U. 07 dicembre 2016, n. 134)	61
4.31	Legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 “Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia” (B.U. 15 dicembre 2016, n. 136)	62
4.32	Legge regionale 15 dicembre 2016, n. 31 “Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo” (B.U. 22 dicembre 2016, n. 138).....	65
4.33	Legge regionale 15 dicembre 2016, n. 32 “Rendiconto generale della Regione per l’anno 2015 (B.U. 15 dicembre 2016, n. 136 - Suppl. n. 6).....	66
4.34	Legge regionale 22 dicembre 2016, n. 33 “Assestamento del bilancio di previsione 2016/2018 (B.U. 22 dicembre 2016, n. 138 - Suppl. n. 7)	66
4.35	Legge regionale 22 dicembre 2016, n. 34 “Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 “Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche” (B.U. 29 dicembre 2016, n. 141)	74
4.36	Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche (legge di stabilità 2017) (B.U. 30 dicembre 2016, n. 142 - Suppl. n. 9)	74
4.37	Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 36 “Bilancio di previsione 2017/2019” (B.U. 30 dicembre 2016, n. 142 - Suppl. n. 9).....	84



4.38	Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 37 “Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale” (B.U. 30 dicembre 2016, n. 142 - Suppl. n. 9)	85
5	OSSERVAZIONI DELLA REGIONE IN MERITO AGLI ESITI ISTRUTTORI	87
5.1	Relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento alle leggi regionali.....	87
5.2	Non idonea valutazione degli oneri indiretti (organizzativi).....	88
5.3	Modalità di copertura riferita ad importi già stanziati in sede di bilancio di previsione con riguardo, quindi, ad altri programmi e attività.....	88
5.4	Omessa indicazione dei capitoli che costituiscono oggetto di riduzione per far fronte agli oneri derivanti dalla legge stessa	89
5.5	Verifica della sussistenza di fondi non impegnati	89
6	CONCLUSIONI.....	91
6.1	Relazione tecnica	91
6.2	Modalità di copertura utilizzate dal legislatore regionale nell'anno 2016.....	92
6.3	Clausole di invarianza finanziaria.....	93
	ALLEGATO 1: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI PUBBLICATE NELL'ANNO 2016...	95
	ALLEGATO 2: MODALITA' DI COPERTURA DELLE LEGGI PUBBLICATE NEL 2016	99
	ALLEGATO 3: ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI REGIONALI PUBBLICATE NEL 2016	103
	INDICE	107



[A large diagonal line is drawn across the page, likely indicating a cancellation or a placeholder for content.]



[Handwritten signature or mark.]

